



L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale
Fondo FonTe
versamento contributi



Welfare
Lavoro irregolare
Azioni di contrasto



**Ambiente
Sicurezza
Politiche
energetiche**
Sostanze chimiche
Regolamento Reach



Tributario
Decreto "tesoretto"
Novità fiscali



Legale
Sublocazione e cessione
contratto locazione

Formazione
Dirigenti imprese
piani Fondir




**Bandi e
finanziamenti**
Pmi a fiere
e missioni economiche



**Commercio
estero**
La prova d'uscita
delle merci



Economico
Lombardia: piano
triennale commercio



 **Unione**
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione
del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni
della Provincia di Milano
N° 179 - Ottobre 2007 - Anno LI Una copia € 0,568
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

- ▶ Fondo FonTe **Pag. 1**
- ▶ Comunicazione di assunzione **Pag. 7**
- ▶ Festività religiose ebraiche. Calendario 2008. **Pag. 7**
- ▶ Apprendistato. Sospensione e proroga del contratto. **Pag. 7**
- ▶ Mobilità. Modello per richiedere l'indennità **Pag. 8**
- ▶ Lavoro minori. Età minima **Pag. 10**
- ▶ Inps. Convivenza con soggetto con handicap. **Pag. 10**
- ▶ Regione Lombardia. Cigs e mobilità .. **Pag. 11**
- ▶ Stella al merito del lavoro 2008. **Pag. 13**

Imposte sui redditi di lavoro dipendente

- ▶ Autovetture ad uso promiscuo **Pag. 13**

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Mansioni diverse da quelle assegnate **Pag. 14**
- ▶ Contratto a termine. Proroga. **Pag. 14**

Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Licenziamento disciplinare **Pag. 14**

individuale dei lavoratori. Le circolari operative del Fondo FonTe ed esempi delle liste di contribuzione sono consultabili anche sul sito internet www.fondofonte.it. ▼

▶ CIRCOLARE Fondo FonTe. Modalità di versamento e di comunicazione dei contributi versati e delle adesioni raccolte.

La contribuzione al Fondo per i dipendenti dovrà essere versata sul c/c intestato a "Fon.Te", n. 000010010001 ABI 01030 CAB 01696 CIN V c/o Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Via I. Rosellini, 16 - 20124 Milano, Codice filiale 0555, mentre la relativa documentazione inerente la posizione individuale dei lavoratori dovrà essere inoltrata a Previnet - Servizi per la Previdenza spa - che cura la gestione amministrativa del Fondo pensione.

A tal fine, d'intesa con Previnet, sono state predisposte una serie di procedure con lo scopo di rendere più efficiente e tempestivo il servizio ed assicurare che le informazioni che riguardano le iscrizioni ed il versamento dei contributi vengano comunicati al Fondo nel formato e con il dettaglio richiesto. A ciascuna azienda è stato assegnato un codice al quale la stessa dovrà fare riferimento per ogni comunicazione con questo Fondo.

In ogni caso, al fine di agevolare gli adempimenti sono state predisposte le seguenti schede operative che trasmettiamo in allegato:

- "Aliquote di contribuzione"
- "Versamenti al Fondo Pensione"
- "Trattamento previdenziale e fiscale"
- "Modalità di compilazione ed invio della Distinta di contribuzione"
- "Bonifico per versamento contributi"
- "Bonifico per versamento contributi: indicazioni per la compilazione"

Le "Aliquote di contribuzione" definiscono le percentuali da utilizzare per il calcolo delle contribuzioni al Fondo, secondo le indicazioni fornite dal lavoratore nella domanda di adesione. La "Distinta di contribuzione" descrive i dati di ciascun iscritto e quanto versato a suo favore al Fondo pensione. Il livello di dettaglio è necessario al fine di consentire la loro corretta gestione ed impiego. A tal fine è necessario riportare all'interno della lista anche alcuni dati relativi al versamento (banca ordinante, valuta del versamento, importo del versamento).

Il "Bonifico per versamento contributi" è un ordine di bonifico prestampato che consigliamo di utilizzare per inoltrare alla banca gli ordini di pagamento trimestrali, in alternativa al modulo pre-compilato disponibile se l'invio della distinta di contribuzione è avvenuto via WebUploader.

Per ogni ulteriore informazione di carattere normativo occorre contattare direttamente il Fondo pensione al numero di telefono 06.58303558 - email: aziende@fondofonte.it. Nell'eventualità, invece, si rendessero necessari chiarimenti di

In PRIMO PIANO

RAPPORTI DI LAVORO

FonTe

Modalità di versamento e di comunicazione dei contributi versati e delle adesioni raccolte

Fondo FonTe ha recentemente emanato una circolare con la quale vengono fornite indicazioni relativamente alle modalità di versamento dei contributi e all'invio della documentazione inerente la posizione



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Leggi decreti circolari

natura tecnica in merito ai tracciati da utilizzare per l'elaborazione delle liste, è necessario contattare direttamente Previnet all'e-mail fonte@previnet.it, indicando come oggetto

"Richiesta assistenza".

Il testo della presente circolare ed esempi delle liste di contribuzione saranno inseriti anche sul sito internet www.fondofonte.it.

Aliquote di contribuzione

La contribuzione al Fondo pensione FonTe va calcolata secondo quanto definito dal Ccnl, sulla base della seguente tabella:

Livello contributi	Aliquote di contribuzione		
	Azienda (stabilito dal Ccnl indipendente dal ctb lavoratore)	Lavoratore (contributo minimo stabilito dal Ccnl)	Tfr
Minimo definito dal Ccnl terziario distribuzione e servizi (Commercio)	1,55 % della retribuzione utile per il computo del Tfr	0,55 % della retribuzione utile per il computo del Tfr	50% o 100% (a) del Tfr maturato dal mese dell'iscrizione 100% (b) del Tfr maturato dal mese dell'iscrizione
Minimo definito dal Ccnl Turismo	0,55% della retribuzione utile per il computo del Tfr	0,55 % della retribuzione utile per il computo del Tfr	50 % o 100% (a) del Tfr maturato dal mese dell'iscrizione 100% (b) del Tfr maturato dal mese dell'iscrizione
Minimo definito dal Ccnl Aneioa	dal 27/6/2003 1% della retribuzione utile per il computo del Tfr	1% della retribuzione utile per il computo del Tfr	50% o 100% (a) del Tfr maturato dal mese dell'iscrizione 100% (b) del Tfr maturato dal mese dell'iscrizione
Minimo definito dal Ccnl Proprietari di fabbricati	0,55% della retribuzione utile per il computo del Tfr	0,55% della retribuzione utile per il computo del Tfr	50% o 100% (a) del Tfr maturato dal mese dell'iscrizione 100% (b) del Tfr maturato dal mese dell'iscrizione
Minimo definito dal Ccnl Ancef	dal 27/5/2004 0,55% della retribuzione utile per il computo del Tfr	0,55% della retribuzione utile per il computo del Tfr	50% o 100% (a) del Tfr maturato dal mese dell'iscrizione 100% (b) del Tfr maturato dal mese dell'iscrizione
Minimo definito dal Ccnl Impianti sportivi	0,55% della retribuzione utile per il computo del Tfr	0,55% della retribuzione utile per il computo del Tfr	50% o 100% (a) del Tfr maturato dal mese dell'iscrizione 100% (b) del Tfr maturato dal mese dell'iscrizione



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Minimo definito dal Ccnl Icscc	dall'1/1/2006 1,55% della retribuzione utile per il computo del Tfr	0,55% della retribuzione utile per il computo del Tfr	50% o 100% (a) del Tfr maturato dal mese dell'iscrizione 100% (b) del Tfr maturato dal mese dell'iscrizione
Minimo definito dal Ccnl Vigilanza privata	dal 2/5/2006 0,55% della retribuzione utile per il computo del Tfr	0,55% della retribuzione utile per il computo del Tfr	50% o 100% (a) del Tfr maturato dal mese dell'iscrizione 100% (b) del Tfr maturato dal mese dell'iscrizione
Minimo definito dal Ccnl Imprese di pulizia, di disinfestazione, di servizi e di multiservizi	dal 20/12/2006 1% del minimo tabellare e contingenze	1% del minimo tabellare e contingenze	50% o 100% (a) del Tfr maturato dal mese dell'iscrizione 100% (b) del Tfr maturato mese dell'iscrizione

La misura della contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

(a) per lavoratori con prima occupazione antecedente al 29/4/1993

(b) per lavoratori con prima occupazione successiva al 28/4/1993 (lavoratori non in possesso di posizione assicurativa presso un ente di previdenza obbligatoria prima di tale data).

Si ricorda che la quota di Tfr da prendere in considerazione è quella accantonata una volta dedotto dall'importo complessivo il contributo dovuto all'Inps (0,50%)

Versamenti al Fondo pensione

L'obbligo contributivo al Fondo pensione Fon.Te., decorre dal mese di sottoscrizione del modulo di adesione da parte del lavoratore e precisamente:

- il Tfr decorre dal mese di paga in corso al ricevimento del modulo da parte del datore di lavoro;
 - il contributo a carico del lavoratore e quello a carico dell'azienda, fino a tutto il mese di aprile 2007, decorrono dal primo giorno del mese successivo al ricevimento del modulo di adesione da parte del datore di lavoro;
 - dal 1 maggio 2007 il contributo a carico del lavoratore e quello a carico dell'azienda decorrono dal mese in corso al ricevimento del modulo da parte del datore di lavoro
- I versamenti al Fondo pensione FonTe hanno frequenza trimestrale e devono essere effettuati con disponibilità e valuta entro il 16 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Qualora il giorno 16 cada di giorno non lavorativo (sabato o festivo), i versamenti dovranno essere effettuati con disponibilità e valuta entro il primo giorno lavorativo successivo.

Esemplificando, quindi, i termini entro i quali deve essere ricompresa la disponibilità e la valuta dei versamenti: entro il 16 aprile devono essere versati i contributi relativi al

primo trimestre dell'anno (mesi di gennaio, febbraio e marzo); entro il 16 luglio devono essere versati i contributi relativi al secondo trimestre dell'anno (mesi di aprile, maggio e giugno); entro il 16 ottobre devono essere versati i contributi relativi al terzo trimestre dell'anno (mesi di luglio, agosto e settembre); entro il 16 gennaio devono essere versati i contributi relativi al quarto trimestre dell'anno (mesi di ottobre, novembre e dicembre);

Per poter rispettare i termini sopra indicati, sarebbe opportuno che l'ordine di pagamento sia effettuato almeno 4 giorni lavorativi prima della scadenza.

Trattamento previdenziale e fiscale

Trattamento previdenziale

Quota contributiva a carico azienda: esclusa dall'imponibile previdenziale e soggetta unicamente al contributo di solidarietà del 10% (art. 6, lett. f, del Dlgs 314/97), a totale carico dell'azienda.

Quota contributiva a carico lavoratore: rientra nell'imponibile previdenziale.

Quota Tfr: non soggetta ad alcuna contribuzione previdenziale.

Trattamento fiscale

Contributi del lavoratore

Sulla base delle modifiche introdotte dall'art. 8, co. 4 del Dlgs 252/2005 i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Per i lavoratori di prima occupazione successiva all'1/1/2007, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,84 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superio-



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Leggi decreti circolari

re ai 2.582,29 euro annui.

N.B. Ai fini delle deduzioni fiscali, si applica il criterio di cassa, vale a dire che i parametri di deducibilità vanno riferiti alla retribuzione corrente al momento della trattenuta.

Contributo aziendale

I versamenti operati dal datore di lavoro sono deducibili senza alcun limite dal reddito di impresa.

Tali contributi per il lavoratore entrano a far parte del reddito di lavoro dipendente ma costituiscono, nel contempo, oneri deducibili qualora rientrino nel plafond di deducibilità insieme ai contributi a proprio carico.

Quota Tfr

Le quote di Tfr trasferite a FonTe, non sono soggette ad alcuna imposizione, inoltre il Dlgs 252/2005 ha confermato la possibilità per il datore di lavoro di "dedurre un importo pari al 4% dell'ammontare del Tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari. Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%.

Inoltre, il sopraccitato decreto prevede l'esonero per il datore di lavoro al versamento del contributo (0,20%) al Fondo di garanzia previsto dall'art. 2 della legge 297/82, nella stessa percentuale di Tfr maturando conferito al Fondo. Resta ferma l'applicazione del contributo dello 0,50% previsto ai sensi dell'art. 4 del Dlgs 80/92.

A partire dal 1 gennaio 2008 è prevista una riduzione sui contributi dovuti all'Inps. La riduzione opera sulla contribuzione Cuaf, maternità e Ds.

Il beneficio è proporzionale al Tfr conferito ed è pari a:

Anno	Riduzione
2008	0,19%
2009	0,21%
2010	0,23%
2011	0,25%
2012	0,26%
2013	0,27%
2014	0,28%

Quota adesione (una tantum)

L'adesione a FonTe da parte del lavoratore comporta il versamento di una quota di iscrizione pari a euro 15,50, euro 3,62 sono a carico del lavoratore e euro 11,88 sono a carico del datore di lavoro.

L'adesione a FonTe da parte di un lavoratore al quale viene applicato il Ccnl delle Imprese di pulizia, di disinfestazione, di servizi e di multiservizi comporta il versamento di una quota di iscrizione pari a euro 15,50 di cui euro 7,75 sono a carico del lavoratore e euro 7,75 sono a carico del datore di lavoro.

L'una tantum è dovuta esclusivamente per adesioni esplicite. Pertanto non ne è dovuto il versamento al Fondo nel caso dei "silenti"

Trattamento previdenziale

La quota a carico dell'azienda (pari ad euro 11,88 - euro 7,75 Imp. pulizia), non rientra nell'imponibile previdenziale ed è soggetta unicamente al contributo di solidarietà del 10% (art. 6 lett.f, del Dlgs 314/97), a totale carico dell'azienda.

La quota a carico del lavoratore (pari ad euro 3,62 - euro 7,75 Imp. pulizia) rientra nell'imponibile previdenziale.

Trattamento fiscale

La quota di adesione, sia per la parte a carico dell'azienda che per quella a carico del lavoratore, deve considerarsi soggetta allo stesso trattamento fiscale riservato alla contribuzione corrente e, pertanto, deve ritenersi deducibile ai fini Irpef (vedi in proposito precedente punto relativo al trattamento fiscale).

Modalità di compilazione ed invio della "Distinta di contribuzione"

La distinta di contribuzione è lo strumento utilizzato per la comunicazione dei contributi dei dipendenti iscritti al Fondo pensione. Essa deve essere predisposta con cadenza trimestrale, secondo il calendario stabilito dal fondo e consta principalmente di un file costruito secondo le regole stabilite dal Fondo pensione.

Nella sezione "CONSULENTI - CIRCOLARI OPERATIVE" del sito www.fondofonte.it sono state pubblicate delle nuove specifiche per la compilazione e l'invio delle distinte di contribuzione, con l'obiettivo di agevolare l'azienda nell'esecuzione degli adempimenti in materia di contribuzione.

Tali specifiche ("Istruzioni per la compilazione della distinta di contribuzione - Parte prima e Parte seconda") consentono la comunicazione contestuale sia delle quote di contribuzione che delle quote di Tfr destinato in base al Dlgs 252/05.

Compilazione della distinta

Per la generazione delle distinte di contribuzione l'azienda può quindi optare per una delle seguenti modalità:

Distinta facile - EasyUpload

Prevede l'uso di un applicativo gratuito, disponibile sul sito web del Fondo pensione, che permette di compilare le distinte di contribuzione e di generare il corrispondente file da inviare al Fondo; questo prodotto produce esattamente la distinta ed è di utilizzo immediato.

È sufficiente accedere al sito www.fondofonte.it, accedere al servizio WebUploader tramite l'apposito link, loggarsi digitando la propria login e la propria password, e dall'area "Invio Distinta di Contribuzione" scaricare l'applicativo e il manuale operativo dove sono descritte in dettaglio le caratteristiche dell'applicazione e le istruzioni per il suo corretto utilizzo.

Distinta - Excel

Prevede la compilazione di un file Excel secondo le specifiche date. Per ottenere un facsimile della distinta è sufficiente accedere al sito www.fondofonte.it, accedere al servizio webuploader tramite l'apposito link, loggarsi digitando la propria login e la propria password, e dall'area "Invio Distinta di Contribuzione" scaricare il documento con traccianti ed esempi relativo denominato lista di contribuzione easy uploader.xls. La compilazione del file va eseguita seguendo le istruzioni in esso riportate.

Attenzione: non saranno assolutamente accettate liste di contribuzione in formato cartaceo.

Invio della distinta

Invio delle distinte in formato file

I file delle distinte di contribuzione vanno inviati al Fondo pen-



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

sione FonTe accedendo al servizio di web uploading, disponibile sul sito www.fondofonte.it.

Per accedere al servizio è necessario disporre dei codici di autenticazione riservati all'azienda forniti dal Fondo pensione. In caso di smarrimento essi possono essere richiesti nuovamente inviando una mail all'indirizzo aziende@fondofonte.it. Il sistema effettua on-line i controlli formali sui file inviati e segnala immediatamente le eventuali anomalie di forma riscontrate; se non ci sono errori conferma l'acquisizione corretta dei dati (con grande vantaggio per l'azienda) e consente la stampa dell'ordine di bonifico pre-compilato da utilizzare per il versamento in banca.

Il nuovo sistema rende possibile l'esecuzione degli adempimenti previsti con notevole risparmio di tempo e rilevante riduzione dei margini di errore; i criteri tecnici adottati consentono inoltre la gestione in assoluta sicurezza dei dati personali comunicati. Ogni dettaglio sulle caratteristiche dell'applicazione e le istruzioni per il suo corretto utilizzo sono consultabili nel manuale operativo on-line, presente nella pagina web di introduzione al servizio.

Le liste di contribuzione sono, al pari dei versamenti, necessa-

rie per la corretta attribuzione dei contributi alle posizioni individuali degli aderenti al Fondo pensione.

Al fine di consentire una tempestiva riconciliazione dei versamenti e di evitare ritardi nell'investimento delle somme, è necessario che la lista di contribuzione sia inviata entro le seguenti scadenze:

12 aprile: invio delle liste relative ai contributi del primo trimestre dell'anno (mesi di gennaio, febbraio e marzo);

12 luglio: invio delle liste relative ai contributi del secondo trimestre dell'anno (mesi di aprile, maggio e giugno);

12 ottobre: invio delle liste relative ai contributi del terzo trimestre dell'anno (mesi di luglio, agosto e settembre);

12 gennaio: invio delle liste relative ai contributi del quarto trimestre dell'anno (mesi di ottobre, novembre e dicembre).

Ricordiamo inoltre che:

- Nell'eseguire la disposizione di pagamento (si veda copia ordine bonifico allegato) al Fondo pensione l'azienda deve fornire sempre alla propria banca la causale operazione completa: «CACODICEAZIENDA, Periodo di riferimento, Contributi previdenziali Azienda».

In questo modo il versamento potrà essere riconosciuto imme-

Bonifico per versamento contributi

Spett. Banca

codice ABI | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
codice CAB | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

_____, | _ | _ | / | _ | _ | / | _ | _ | _ | _ |

oggetto: Ordine di bonifico

Vi prego di voler effettuare il seguente bonifico

Importo: Euro _____

Valuta fissa per il beneficiario: | _ | _ | _ | / | _ | _ | _ | / | _ | _ | _ | _ |

C/C da accreditare : V 01030 01696 000010010001

Intestato a: FON.TE

P.zza G.G. Belli 2 - 00153 Roma

Ubicato presso: Monte dei Paschi di Siena,

Filiale di Via I. Rosellini, 16 - 20124 MILANO, Codice filiale 0555

ABI 1030 CAB 1696

Causale operazione: | C | A | | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Trimestre | T | _ | _ | | 1 | 0 | | 1 | 0 | _ | _ | .

Contributi previdenziali Azienda

(pregasi riportare integralmente la causale)

Il sopraindicato importo dovrà essere addebitato sul c/c

numero _____ intestato a _____

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Visto della Banca

Firma



Sindacale

Bonifico per versamento contributi: indicazioni per la compilazione

Spett. Banca

codice ABI | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
codice CAB | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

_____, | _ | _ | / | _ | _ | / | _ | _ | _ | _ |

oggetto: Ordine di bonifico

Vi prego di voler effettuare il seguente bonifico

Importo: ~ Euro

Valuta fissa per il beneficiario: | _ | _ | / | _ | _ | / | _ | _ | _ |

C/C da accreditare : V 01030 01696 000010010001

Intestato a: FON.TE
P.zza G.G. Belli 2 - 00153 Roma
Ubicato presso: Monte dei Paschi di Siena,
Filiale di Via I. Rosellini, 16 - 20124 MILANO,
Codice filiale 0555

Causale operazione: ABI 1030 CAB 1696
ICIA|2|0|2|0|4| _____
Trimestre ITIX|2|0|10|Y|

Contributi previdenziali Azienda XYZ S.p.A.

Il sopraindicato importo dovrà essere addebitato sul c/c numero _____
intestato a _____

Visto della Banca

Firma

Il versamento deve essere esattamente uguale al totale della lista di contribuzione, ad esempio se il totale della lista è pari ad euro 2.002,56 deve essere versato un importo pari ad euro 2.002,56 e non ad esempio 2.002,00 o 2.003,00 euro. Inoltre a ciascuna lista deve corrispondere un unico versamento (non effettuare più versamenti a fronte di un'unica lista).

La causale deve essere scritta obbligatoriamente e anche il trimestre di riferimento.

diatamente e senza possibilità di errore, permettendo l'attribuzione dei contributi alle posizioni individuali degli aderenti dei contributi versati.

Altre informazioni

Esempio: l'azienda cui è stato attribuito il codice 20204 indicherà come causale operazione per il versamento dei contributi del 2° trimestre del 2007: "CA20204, T2_2007, Contributi previdenziali azienda «RAGIONE SOCIALE AZIENDA»"

• Nella lista di contribuzione non vanno inclusi contributi con segno negativo. Le eventuali rettifiche o richieste di rimborso devono essere segnalate e concordate separatamente con il Fondo pensione.

• Non devono sussistere eventuali differenze, dovute ad arrotondamenti, tra importo bonificato ed importo comunicato nella lista di contribuzione.

Analogamente le commissioni applicate dalla propria banca non devono andare in detrazione dell'importo da versare. Se, quindi, l'azienda fornisce istruzioni alla propria banca del tipo "Addebitare il nostro c/c di un importo pari a", deve tenere conto delle commissioni applicate.

Esempio: l'azienda deve versare contributi al Fondo pensione per un importo complessivo di 1.000,00 euro, e sa che la propria banca applica una commissione di 1,50 euro su ogni bonifico, l'azienda dovrà, quindi, richiedere che il proprio c/c sia addebitato per un importo pari a 1.001,50 euro, in modo che l'importo che sarà accreditato sul c/c del Fondo sia di 1.000,00 euro e non di 998,50.

• Non devono essere eseguiti più versamenti a fronte di un'unica lista. Ad ogni lista deve corrispondere un unico versamento. Ciò, oltre a rendere più immediata la riconciliazione di quanto versato con quanto dichiarato nella lista di con-



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

tribuzione, permette un risparmio sulle commissioni bancarie.

- Le intestazioni dei campi presenti nella lista di contribuzione in formato excel non vanno modificati, analogamente non deve essere modificato l'ordine dei campi delle liste, né devono essere aggiunti o tolti campi.

Almeno dieci giorni lavorativi prima dell'invio del messaggio di posta elettronica contenente la lista di contribuzione, l'azienda dovrà inviare al seguente indirizzo a mezzo raccomandata A/R:

Previnet spa - Ufficio fondo FON.TE

Via Ferretto 1

31021 Mogliano Veneto (TV)

Le schede di adesione in originale relative ai nuovi lavoratori con data inizio iscrizione nel trimestre. Tali schede saranno accompagnate da una lettera avente come oggetto "CA+codice_azienda iscrizioni trimestre n. X 200Y" e in cui sarà riportato il numero di schede trasmesse.

Esempio: Oggetto: CA 20204 iscrizioni trimestre n. 2 2007. Inviando in allegato n° x moduli di adesione a FonTe relativi alle nuove iscrizioni con decorrenza nel 2° trimestre 2007.

Comunicazioni di assunzione La Provincia di Milano introduce novità nelle modalità di invio

Dal 9 luglio la Provincia di Milano introduce alcune novità nelle modalità di invio delle comunicazioni di assunzione, cessazione e di variazione anticipando l'adozione della comunicazione unica prevista dal Dlgs 297/2002. Esse sono: 1) obbligo della comunicazione telematica, in attuazione al decreto regionale n. 3983 del 18/4/2007, le comunicazioni possono essere inviate solo in modalità telematica. 2) invio delle comunicazioni anche all'Inail: le comunicazioni di inizio e fine rapporto inviate nei termini previsti dall'Inail sostituiscono il modello Dna e sono trasmesse all'Inail dalla Provincia di Milano. 3) possibilità di usare anche il fax: la Provincia mette a disposizione un servizio fax a pagamento. Le nuove modalità introdotte dal 9 luglio diventeranno le uniche accettate a partire dal 15 settembre 2007. Da questa data non sarà più possibile inviare le comunicazioni per posta o presentarle a mano agli sportelli dei Centri per l'impiego.

Festività religiose ebraiche Calendario 2008

Il ministero dell'Interno rende noto il calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2008. I lavoratori dipendenti di religione ebraica hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabatico come riposo settimanale. Tale diritto è eser-

citato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.

► **DECRETO** ministero dell'Interno del 22 giugno 2007. **Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2008.**

Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 2008, come segue:

tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato);

19, 20, 21, 26 e 27 aprile - Pesach (Pasqua);

9 e 10 giugno - Shavuoth (Pentecoste);

10 agosto - Digiuno del 9 di Av;

30 settembre e 1° ottobre - Rosh Ha Shanà (Capodanno);

8 e 9 ottobre - Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

14, 15 e 21 ottobre - Succoth (Festa delle Capanne);

22 ottobre - Simchat Torà (Festa della Legge).

Apprendistato Sospensione e proroga della durata del contratto

Il ministero del Lavoro ha precisato che le malattie di breve durata, intendendo per breve durata periodi inferiori al mese, insorte durante il periodo di apprendistato, non comportano il prolungamento dello stesso in quanto ininfluenti rispetto al computo dell'apprendistato, perché non vanno a pregiudicare l'addestramento del lavoratore.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro e della previdenza sociale dell'11 luglio 2007 a interpello n. 17/2007. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Malattia di breve durata - Sospensione e proroga della durata del contratto di apprendistato.**

L'Associazione piccole e medie industrie della provincia di Bologna chiede se la malattia di breve durata, come evento singolo o come sommatoria di una pluralità di brevi periodi, determini la sospensione e la proroga della durata del rapporto di apprendistato.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. Preliminarmente si osserva che se è pur vero che la disciplina legislativa non prevede il caso specifico oggetto dell'interpello, si può fare riferimento alla prassi amministrativa ed in particolare alla nota del ministero del Lavoro del 24 dicembre 1981, che in ottemperanza al principio di effettività, richiamando la circolare n. 196 del 4 marzo 1959, prevede in generale quali cause giustificative della proroga del contratto, i casi di malattia, infortunio, chiamata alle armi e sospensione dal lavoro. Secondo tale orientamento, tuttavia, le interru-



Sindacale

zioni del rapporto inferiori al mese sarebbero "ininfluenti rispetto al computo dell'apprendistato, perché di fatto irrilevanti rispetto al pregiudizio dell'addestramento". Sarebbe necessario, difatti, verificare lo svolgimento effettivo e non meramente figurativo delle prestazioni lavorative da parte del dipendente e della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, perché diversamente riuscirebbe difficile, se non impossibile, far acquisire al lavoratore le cognizioni tecniche indispensabili per lo svolgimento delle particolari mansioni cui l'apprendistato è indirizzato.

In questo senso anche un recente orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. lav., n. 6134 del 12 maggio 2000) che, ribadendo il principio di effettività sopra enunciato nel senso di necessità di "addestramento tecnico pratico dell'apprendista", ritiene che la proroga contrattuale non operi per un periodo di tempo non inferiore a quello ritenuto congruo dalla contrattazione collettiva per l'apprendimento dell'allievo.

In virtù di tale recente orientamento, dunque, il contratto di apprendistato non sarà prorogato e il periodo di malattia di breve durata, come evento singolo (o come sommatoria di una pluralità di brevi periodi) verrà considerato ininfluente nell'ipotesi in cui tale specifica indicazione sia espressamente prevista dalla fonte contrattuale applicata. Tuttavia, in mancanza di disciplina contrattuale espressa, si ritiene di dover continuare a far riferimento alla prassi amministrativa, così come indicata nell'orientamento ministeriale sopra menzionato, considerando "breve" il periodo di malattia dell'apprendista inferiore al mese.

Modello per richiedere l'indennità di mobilità

l'Inps informa che è stato predisposto un apposito modello per la richiesta dell'indennità di mobilità denominato "DS22 Mobilità", distinto dal modello generale "DS22" valido per le richieste di disoccupazione.

► MESSAGGIO Inps n. 18312 del 12 luglio 2007. **Introduzione di uno specifico modello di dichiarazione del datore di lavoro per la concessione dell'indennità di mobilità.**

Al fine di perseguire il duplice scopo di rendere più celere il processo di liquidazione dei trattamenti di mobilità, allineando i tempi di effettiva erogazione alle logiche ed agli obiettivi del "tempo reale", e di snellire gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende, limitando le informazioni richieste all'ambito dell'essenzialità, è stato elaborato uno specifico modello di dichiarazione del datore di lavoro per la concessione dell'indennità di mobilità.

Il modello suddetto, denominato DS22 Mobilità, sostituisce, ai fini della liquidazione dell'indennità di mobilità e a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio, il precedente modello DS22, che rimane in uso per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria e per i trattamenti spe-

ciali edili previsti dalle leggi n. 427/1975, n. 223/1991 e n. 451/1994.

Da tale data, pertanto, le aziende, a richiesta del lavoratore o delle sedi dell'Istituto, dovranno produrre il modello DS22 Mobilità quale documento essenziale ai fini dell'esame delle domande di indennità di mobilità.

Il nuovo modello, allegato al presente messaggio unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, presenta, dal punto di vista dell'utente interno, il vantaggio di rendere immediatamente evidente all'operatore e fruibile da parte dell'applicazione informatica di calcolo della prestazione, i dati retributivi e contrattuali necessari per la determinazione della misura dell'indennità; dal punto di vista del datore di lavoro, quello di dovere ricercare ed inserire nel modello di dichiarazione un minor numero di dati e di più facile individuazione.

Si fa, infine, presente che il nuovo modello potrà essere utilizzato dai datori di lavoro e trasmesso all'Inps, in sostituzione dei modelli DS22 già presentati, per le situazioni ancora pendenti, a seguito di richiesta dei lavoratori interessati.

Istruzioni per la compilazione del modello DS22MOB

Quadro A

- completare con i dati relativi all'azienda che ha attivato la procedura di mobilità di cui all'art 4 L 223/1991

Quadro B

- completare con i dati anagrafici relativi al dipendente collocato in mobilità

Quadro C

- indicare l'unità locale (Comune) produttiva presso cui il lavoratore prestava servizio;

- inserire la data di assunzione (se trattasi di data convenzionale per effetto di un passaggio da altra azienda, si invita a comunicare/produrre la norma attuata);

- indicare l'orario contrattuale settimanale;

- barrare la qualifica rivestita all'atto della messa in mobilità;

- barrare la tipologia del contratto all'atto della messa in mobilità;

- inserire la data dell'interruzione del rapporto di lavoro;

- completare, con la data di calendario, il termine dell'indennità di mancato preavviso.

Quadro D

- barrare il motivo della messa in mobilità;

- inserire la località e la data di inoltro dell'elenco dei lavoratori licenziati compilato dall'azienda ed inoltrato all'Ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti connessi all'inserimento dei lavoratori nella lista regionale di mobilità;

- barrare il possesso del requisito, ovviamente se positivo.

Retribuzione mensile:

La misura dell'indennità di mobilità è determinata, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge n. 223/1991, con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale percepito dal lavoratore, ovvero che sarebbe spettato allo stesso, nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.

Per la determinazione del trattamento straordinario di integrazione salariale occorre prendere in considerazione la normale retribuzione globale che sarebbe spettata nel mese, com-

(segue a pag. 10)



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007
Leggi decreti circolari



Istituto Nazionale della Previdenza Sociale



DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITA' DI MOBILITA'

(da allegare al Mod. DS21)
(Fornire le notizie e barrare le caselle che interessano)

Mod. DS22 MOB.
COD. SR37 C

A DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO				
DENOMINAZIONE			COD. FISCALE O PARTITA IVA	
MATRICOLA INPS	C.S.C.	CODICE AUTORIZZAZIONE	SEDE INPS DI ISCRIZIONE	
ATTIVITA' ESERCITA1				
E' SOGGETTA AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
B DATI ANAGRAFICI DEL DIPENDENTE				
COGNOME		NOME	COGNOME DEL MARITO	
CODICE FISCALE	SESSO	DATA DI NASCITA	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROV.
INDIRIZZO (VIA/PIAZZA)			COMUNE	PROV.
C DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO (RIFERITI AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO)				
DENOMINAZIONE STABILIMENTO/CANTIERE/UNITA' PRODUTTIVA PRESSO CUI PRESTAVA SERVIZIO IL DIPENDENTE		DATA DI ASSUNZIONE	N° ORE ORARIO CONTRATTUALE SETTIMANALE	
QUALIFICA RIVESTITA	TIPO DI CONTRATTO	INTERRUZIONE RAPPORTO DI LAVORO		
OPERAIO	TEMPO INDETERMINATO	A SEGUITO DI	DATA	
IMPIEGATO	TEMPO DETERMINATO	SOSPENSIONE		
QUADRO	STAGIONALE	DIMISSIONI		
DIRIGENTE	PART TIME ORIZZONTALE	LICENZIAMENTO		
LAVOR. A DOMICILIO	PART TIME VERTICALE	CON DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO FINO AL		
APPRENDISTA	ALTRO (SPECIFICARE TIPO DI CONTRATTO)			
ALTRO				
D DATI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI MOBILITA' (DA COMPILARE PER I LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA')				
OGGETTO DELLA MESSA IN MOBILITA' DEL DIPENDENTE	IL LAVORATORE E' INCLUSO NELL'ELENCO NOMINATIVO INVIATO ALL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO DI _____ IN DATA _____			
RIDUZIONE DI PERSONALE	IL LAVORATORE PUO' FAR VALERE PRESSO L'AZIENDA PERIODI DI LAVORO EFFETTIVO PER MES <input type="checkbox"/>			
CESSAZIONE ATTIVITA'	(*) VANNO COMPRESI PERIODI DI FERIE, INFORTUNI, FESTIVITA' INFRASETTIMANALE E SOSPENSIONE PER GRAVIDANZA E PUERPERIO.			
CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE	LA RETRIBUZIONE MENSILE SPETTANTE AL LAVORATORE NEL PERIODO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (COMPRESIVA DEI RATEI DI MENSILITA' AGGIUNTIVE) E' DI € _____ DIVISORE ORARIO MENSILE _____			
L'IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE SULLE MENSILITA' DOVUTE E' COMPRESO NEL VERSAMENTO COME SOTTOSPECIFICATO				
IMPORTO VERSAMENTO	N. LAVORATORI	DATA DEL VERSAMENTO	NUMERO C.C.P.	SEDE INPS DI
E RETRIBUZIONE MENSILE TEORICA FONDO				
RETRIBUZIONE TEORICA €	COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE	CODICE FONDO		
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA				
IL SOTTOSCRITTO _____ CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI PREVISTE PER COLORO CHE RENDONO DICHIARAZIONI FALSE, DICHIARA CHE LE NOTIZIE FORNITE RISPONDONO A VERITA' E SONO CONFORMI ALLA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE ED ALLE RISULTANZE DEI LIBRI PAGA E MATRICOLA.				
DATA _____	TIMBRO E FIRMA _____			

SINDACALE



Sindacale

(segue da pag. 8)

prendendo oltre agli emolumenti che sarebbero stati corrisposti nel periodo di paga anche il rateo di quelle competenze che maturano e vengono erogate con periodicità non mensile. Devono, invece, essere esclusi i compensi erogati in relazione a prestazioni lavorative effettuate, pur se in via ricorrente, oltre l'orario ordinario contrattualmente previsto con il limite massimo di 40 ore settimanali.

Divisore orario mensile:

- indicare il numero di ore mensili contrattualmente previste.

Importo dell'anticipazione sulle mensilità dovute

- completare con i dati utilizzati per l'attuazione dell'art. 4 comma 5 L. 223/1991 ("(...) Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'Inps, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti (...)").

Quadro E

Codice fondo:

- E per fondo elettrici
- T per fondo telefonici
- A per fondo autoferrotranviari
- V per fondo volo
- F per fondo Fs

Lavoro minori Età minima per l'ammissione al lavoro

Il ministero del Lavoro ha chiarito che, così come previsto dall'articolo 1, comma 622 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), l'età minima per l'ammissione al lavoro, con decorrenza 1° settembre 2007, sarà di 16 anni.

► CIRCOLARE ministero del Lavoro del 20/7/20007. **Istruzioni operative al personale ispettivo: articolo 1, comma 622 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) - Età minima di ammissione al lavoro.**

Pervengono da parte di alcuni uffici territoriali, nonché di diverse associazioni di categoria, richieste di chiarimenti in merito alla durata dell'obbligo di istruzione obbligatoria a dieci anni previsto dall'art. 1, comma 622 della L. n. 296/2007, ed al conseguente innalzamento dell'età di ammissione al lavoro da 15 a 16 anni.

Tale problematica incide in modo rilevante sulla configurazione della fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 3 della L. n. 977/1967, che punisce con sanzione penale il mancato rispetto dell'età minima di ammissione al lavoro.

Al riguardo questa Direzione, d'intesa con le direzioni generali della Tutela delle condizioni di lavoro e del mercato del lavoro, rileva quanto segue.

L'Informatore

ottobre 2007

Leggi decreti circolari

L'art. 1, comma 622, della Finanziaria prevede che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da 15 a 16 anni". L'ultimo capoverso dello stesso comma 622 rimanda espressamente la decorrenza dell'innalzamento dell'obbligo di istruzione dall'anno scolastico 2007/2008.

Com'è noto l'art. 37 della Costituzione prevede che sia la legge a stabilire il limite minimo di età per il lavoro salariato e tale limite è stato disciplinato dall'art. 3 della L. n. 977/1967, che come modificato dall'art. 5 del Dlgs n. 345/1999, così recita: "l'età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non inferiore ai 15 anni compiuti". In tal modo si afferma il principio in virtù del quale l'età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico evidenziando il collegamento funzionale che esiste tra assolvimento dell'obbligo scolastico ed accesso al lavoro. Infatti l'assolvimento del suddetto obbligo, volto a tutelare la crescita psicotellettiva del minore, fa presumere raggiunta da parte del minore la maturità necessaria affinché possa svolgere legittimamente attività lavorativa. È proprio questo il principio che è stato espresso da ultimo dalla recente Legge Finanziaria, in particolare ove si afferma che l'innalzamento dell'obbligo di istruzione ad almeno 10 anni determina quale "conseguenza" l'aumento da 15 a 16 anni dell'età per l'accesso al lavoro.

Premesso quanto sopra, indipendentemente dal fatto che la Legge Finanziaria sia entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, poiché la stessa fa espressamente decorrere l'innalzamento dell'obbligo di istruzione a far data "dall'anno scolastico 2007/2008" si ritiene che "conseguentemente" solo dal 1° settembre 2007 decorra anche l'innalzamento a 16 anni dell'età di ingresso al lavoro per i minori.

Inps Diritto al congedo del coniuge convivente con soggetto con handicap grave

L'Inps, in seguito ad una sentenza della Corte costituzionale la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non prevede anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo indicato, ha fornito precisazioni in merito all'estensione di tale diritto al coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

► CIRCOLARE Inps n. 112 del 3 agosto 2007. **Estensione del diritto al congedo di cui all' art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001 al coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità.**

La Corte costituzionale, con sentenza n. 158 del 18 aprile 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo indicato. Secondo il dispositivo della sentenza, pertanto, il congedo di cui trattasi deve essere riconosciuto in via prioritaria al coniuge convivente con il soggetto gravemente disabile. Ai fini dell'erogazione dell'indennità connessa alla fruizione del congedo di cui trattasi, si forniscono le indicazioni che seguono.

Soggetti aventi diritto

Alla luce di quanto esposto, hanno titolo a fruire dei benefici in argomento i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:

a) coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa,
b) genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge,
- il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
- il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

In caso di figli minorenni la fruizione del beneficio in questione spetta anche in assenza di convivenza.

In caso di figli maggiorenni il congedo in esame spetta anche in assenza di convivenza, ma a condizione che l'assistenza sia prestata con continuità ed esclusività.

Si ribadisce che il congedo in questione spetta in via alternativa alla madre o al padre (o ad uno degli affidatari in caso di affidamento contemporaneo a due persone della stessa famiglia); non può quindi essere utilizzato contemporaneamente da entrambi.

c) Fratelli o sorelle, alternativamente, conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:

1. entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili,
2. il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:

- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

Chiarimenti

Si coglie l'occasione per evidenziare che, conformemente alle

linee generali della normativa vigente, alle pronunce giurisprudenziali e ai conseguenti indirizzi interpretativi del ministero della Solidarietà sociale, anche per il diritto alla fruizione del congedo straordinario, conformemente a quanto precisato per i permessi ex lege 104/92 con circolare n. 90/2007, non è più necessario dimostrare l'impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi, stante l'esclusiva riconducibilità all'autonomia privata e familiare della scelta su chi, all'interno della famiglia del portatore di handicap, debba prestargli assistenza.

Per assistenza continuativa ed esclusiva al disabile, inoltre, non deve intendersi necessariamente la cura giornaliera, purché essa sia prestata con i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del portatore di handicap, secondo quanto indicato con la circolare suddetta.

Modulistica

Sono in corso di aggiornamento e verranno a breve inseriti su "modulistica on line" i nuovi modelli di domanda che terranno conto delle innovazioni introdotte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 158/2007, e dei nuovi indirizzi programmatici del ministero della Solidarietà sociale.

In particolare, i modelli hand 4 e hand 5 verranno rivisitati tenendo conto del diritto prioritario del coniuge alla fruizione del congedo, dei criteri di sistematicità e adeguatezza nell'assistenza al portatore di handicap e di autonomia privata e familiare nella scelta del soggetto che la presta. È, inoltre, in corso di predisposizione un nuovo modello, denominato hand 6, per la richiesta del congedo straordinario da parte del coniuge.

Ambito di applicazione

Le sedi potranno riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

Regione Lombardia Sottoscritto l'accordo per l'estensione dei trattamenti di Cigs e mobilità a tutte le imprese lombarde

È stato sottoscritto l'accordo regionale che individua modalità e criteri per l'estensione della Cigs e dell'indennità di mobilità ai lavoratori e alle imprese lombarde. L'estensione dei c.d. ammortizzatori in deroga è stata prevista dall'art. 1, comma 1190, della legge 296/96 (Legge Finanziaria). Possono quindi usufruire degli ammortizzatori sociali, nel limite delle risorse disponibili e in base ai requisiti previsti, tutte le imprese escluse dalle vigenti disposizioni legislative, in particolare per il settore del terziario le imprese commerciali con meno di 50 dipendenti e le imprese dei servizi indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.



Sindacale

Protocollo di intesa per gli ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 tra Regione Lombardia e le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori rappresentate nella Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'art. 8 della Lr n. 22/2006.

VISTO l'art. 1, comma 155, della Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e successive modifiche che consente al ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2005, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005.

VISTO l'art. 1, comma 410, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche che consente al ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, di disporre entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006.

VISTO l'art. 1, comma 1190, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che consente al ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al ministero del Lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007.

CONSIDERATO quanto contenuto nell'art. 1, comma 1190, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 inerente i programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali con riferimento alle aree regionali;

CONSIDERATE le competenze in materia di politiche del lavoro in capo alle Regioni;

CONSIDERATA l'opportunità di attivare misure omogenee sul territorio lombardo che possano consentire il superamento delle predette situazioni di crisi, consistenti in concessioni di

ammortizzatori anche in deroga alle norme vigenti per i lavoratori interessati, previste nell'ambito dell'accordo quadro che verrà definito dalla Regione Lombardia d'intesa con le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori rappresentate nella Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'art. 8 della Lr. n. 22/2006;

CONSIDERATA la necessità di collegare le concessioni di ammortizzatori in deroga alla partecipazione dei lavoratori a programmi di politiche attive;

CONSIDERATO che il Piano d'azione regionale 2007-2010 previsto dall'art. 3 della Lr n. 22/2006 ed allegato al presente accordo - sul quale il Comitato istituzionale di coordinamento e la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione hanno espresso il loro parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 20 marzo 2007 e del 26 marzo 2007 e che è in fase di approvazione da parte dei competenti organi regionali - prevede, fra l'altro, strumenti e risorse per realizzare le politiche attive per il lavoro;

CONSIDERATA la necessità di stipulare un protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori rappresentate nella Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'art. 8 della Lr n. 22/2006, propedeutico alla stipula di un successivo accordo governativo tra il ministro del Lavoro e della previdenza sociale e l'assessore all'Istruzione, formazione e Lavoro della Regione Lombardia, idoneo a consentire l'attribuzione alla Regione Lombardia delle risorse finanziarie per la concessione degli ammortizzatori in deroga per le situazioni di crisi ai sensi dell'art. 1 comma 1190 della legge 296 del 27 dicembre 2006;

DATO ATTO che nella seduta del 20.04.2007 il testo del presente protocollo d'intesa è stato valutato positivamente dalla Sottocommissione per la gestione della lista di mobilità di cui alle Leggi 223/91 e 236/93 e per il trasferimento alle Regioni di competenze relative agli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'art. 1, comma 1190, della Legge 296/06, costituita con delibera n. 1 dalla Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione;

Tutto ciò premesso

Regione Lombardia e le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori rappresentate nella Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'art. 8 della Lr n. 22/2006

Convengono quanto segue

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 le risorse finanziarie dell'anno 2007 per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa verranno destinati ai lavoratori coinvolti nelle situazioni di crisi della Regione Lombardia, secondo lo specifico accordo quadro che verrà sottoscritto tra la Regione Lombardia e le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori rappresentate nella Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'art. 8 della Lr n. 22/2006, alla presenza di Inps e Drl e con l'assistenza delle competenti Agenzie tecniche di Regione Lombardia e del ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Tale accordo quadro indicherà criteri/ requisiti di accesso/limiti di utilizzo e procedure per la concessione



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

- degli ammortizzatori in deroga;
2. in attesa dell'attuazione del presente protocollo d'intesa attraverso la stipula dell'accordo quadro di cui al precedente punto 1 e nel rispetto dell'accordo governativo indicato in premessa, sentite le Province lombarde, si procederà, nel rispetto degli accordi sottoscritti da ciascuna Provincia con le rispettive parti sociali territoriali, all'esaurimento delle risorse specificamente dedicate agli ammortizzatori in deroga territoriali di cui agli accordi governativi ai sensi dell'art. 1, comma 155, della Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e dell'art. 1, comma 410, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 sopraindicati;
 3. i programmi di gestione delle crisi occupazionali a sostegno degli ammortizzatori in deroga prevederanno azioni di re-impiego dei lavoratori promosse dalla Regione. A tale scopo, verranno utilizzate le azioni e le risorse previste dal Piano d'azione regionale;
 4. l'assessore all'Istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia è delegato a stipulare un accordo con il ministero del Lavoro e della previdenza sociale, finalizzato a garantire, ex lege n. 296/2006, art. 1, comma 1190, la copertura finanziaria necessaria per gli ammortizzatori sociali in deroga;
 5. l'assessore all'Istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia è altresì delegato a richiedere al ministero del Lavoro e della previdenza sociale ulteriori appositi stanziamenti al fine di realizzare le azioni di politica attiva del lavoro che non troveranno idoneo supporto nelle risorse di cui al precedente punto 3;
 6. le risorse finanziarie che verranno individuate dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale in favore della Regione Lombardia e che verranno erogate dall'Inps, saranno utilizzate per finanziare, nell'ambito dell'accordo quadro, concessioni, in deroga alla vigente normativa ed anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale finalizzati a programmi di gestione delle crisi occupazionali in Regione Lombardia.

Stella al merito del lavoro Le modalità per la presentazione delle domande per il 2008

Il ministero del Lavoro ha comunicato anche quest'anno le modalità di presentazione delle domande per il conferimento delle decorazioni di "Stella al merito del lavoro", che saranno consegnate il 1° maggio 2008. Le proposte potranno essere presentate dalle aziende, dalle organizzazioni sindacali ed assistenziali o direttamente dai lavoratori di ambo i sessi (operai, impiegati, quadri e dirigenti) che abbiano compiuto i 50 anni di età e siano stati occupati per un periodo minimo di 25 anni alle dipendenze di una o più aziende. Le domande dovranno pervenire non oltre il 31 ottobre 2007 alle Direzioni

regionali del lavoro competenti per territorio - a cui è affidata l'istruttoria - ed accompagnate dalla seguente documentazione redatta in carta semplice: certificato di nascita od autocertificazione (Legge n. 127/97); certificato di cittadinanza italiana od autocertificazione (Legge n. 127/97); attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento; attestato di perizia, laboriosità e condotta morale in azienda; curriculum vitae; autorizzazione da parte dell'interessato al trattamento dei dati personali (Dlgs 196/2003). Le proposte avanzate per gli anni precedenti devono ritenersi decadute e, per un eventuale conferimento per il 2008, dovranno essere ripresentate entro i termini stabiliti. Per ogni ulteriore eventuale chiarimento sarà comunque possibile contattare i Servizi Sindacali (dr. Maurizio Forbice tel. 02. 7750314). Si ricorda infine che, attraverso la partecipazione dei nostri rappresentanti alle riunioni della Commissione istituita presso la Drl della Lombardia sarà possibile seguire l'iter delle domande provenienti da aziende dei comparti da noi rappresentati al fine di ottenere un positivo esito delle stesse.

IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Autovetture ad uso promiscuo Riportata al 30% la percentuale di tassazione

La legge 3 agosto 2007 n. 127, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 190 - Supplemento ordinario n. 182 del 17 agosto 2007, di conversione del decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, contenente disposizioni urgenti in materia finanziaria, all'articolo 15-bis comma 7 disciplina il trattamento fiscale delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, disponendo un sostanziale ritorno (vedi Lavoro News n. 18 del 23 aprile c.a.) al regime precedente le modifiche disposte con il collegato alla finanziaria 2007. Conseguentemente, con riguardo al reddito del lavoratore dipendente, per effetto delle modifiche operate all'art. 51, comma 4, lett. a), del Tuir, la tassazione del fringe benefit, derivante dall'uso privato dell'auto aziendale, ritorna ad essere determinata assumendo il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

► LEGGE 3 agosto 2007, n. 127 (Gu n. 190 del 17/8/2007 - Supplemento ordinario n. 182). **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.**

(omissis)



Sindacale

Articolo 15-bis

Misure in materia di Irap e di oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, nonché in materia di rimborsi Iva e di deducibilità delle spese per veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali.
(omissis)

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Mansioni diverse da quelle assegnate

► CASSAZIONE Sez. lav. 20 novembre 2006, n. 24587 (da Dir. & Prat. Lav. n. 27/07, pag. 1732). **Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni diverse da quelle dell'assunzione - Art. 2103 Cod. civ. - Diritto all'assegnazione definitiva delle mansioni superiori - Condizioni - Adibizione del lavoratore alle precedenti ed inferiori mansioni prima del completamento del periodo - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie concernente l'inquadramento di un dipendente postale nella qualifica di quadro.**

L'art. 2103 cod. civ. garantisce il diritto alla maggiore retribuzione in correlazione con lo svolgimento delle mansioni superiori, ma riconosce il diritto del dipendente all'assegnazione definitiva delle mansioni soltanto alla scadenza del periodo previsto potendo legittimamente il datore di lavoro restituirlo, prima del compimento del periodo, alle precedenti ed inferiori mansioni (principio applicato alla S.C. in fattispecie concernente l'inquadramento di un dipendente postale nella qualifica di quadro alla stregua del Ccnl 26 novembre 1994. Il giudice di merito aveva enunciato la regola secondo cui lo svolgimento delle mansioni superiori rivestiva rilievo giuridico soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della contrattazione collettiva recante la disciplina di classificazione del personale sostitutiva di quella pubblicistica per qualifiche funzionali. La S.C. ha riconosciuto il diritto alla definitiva assegnazione delle mansioni superiori alla scadenza del semestre, il 26 maggio 1995, come previsto dal contratto collettivo ai sensi dell'art. 6 della legge n. 190 del 1985) (Cassa e decide nel merito, App. L'Aquila, 8 maggio 2003).

Contratto a termine - Proroga

► CASSAZIONE Sez. lav. 21 novembre 2006, n. 24655 (da

7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 51, comma 4, lettera a), le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";
(omissis)

Giurisprudenza

Dir. & Prat. Lav. n. 28/07, pag. 1799). **Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - a tempo determinato - In genere - Proroga del contratto - Condizioni - Diversità rispetto a quelle giustificative dell'apposizione del termine - Caratteri - Individuazione - Requisito dell'imprevedibilità - Estremi - Fattispecie.**

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, le circostanze idonee a legittimare la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato (il cui onere probatorio grava, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, sul datore di lavoro) devono essere ontologicamente diverse da quelle che hanno giustificato l'originaria apposizione del termine e devono rivestire i caratteri della contingenza e della imprevedibilità, tenendo presente, con riguardo a quest'ultima (da accertarsi alla stregua del criterio della diligenza media osservabile dall'imprenditore), che deve ritenersi prevedibile qualsiasi situazione di cui l'imprenditore possa - anche in via di mera probabilità - rappresentarsi l'ulteriore sviluppo secondo l'"id quod plerumque accidit". (Nella specie, alla luce dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza con la quale era stata dichiarata la nullità dell'apposizione del termine di proroga al contratto a termine con la conseguente trasformazione di tale contratto in contratto a tempo indeterminato, sul presupposto della congruità e logicità della relativa motivazione con cui erano state esaminate le risultanze processuali, dalle quali non era emerso in modo chiaro il supposto collegamento delle manifestazioni autunnali indicate dalla datrice di lavoro con l'incremento della specifica attività lavorativa dell'azienda, apprezzandosi, altresì, l'irrelevanza delle circostanze di fatto addotte in sede di prova orale, il cui accertamento non avrebbe comunque comportato la dimostrazione dell'imprevedibilità degli eventi capaci di legittimare la proroga). (Rigetia, App. Roma 3 novembre 2003).

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamento disciplinare

► CASSAZIONE Sez. lav. 11 luglio 2006, n. 15678 (da Dir.



Sindacale

& Prat. Lav. n. 25/07, pag. 1596). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa - Gravità delle infrazioni commesse dal lavoratore e proporzione tra addebito disciplinare e sanzione - Interpretazione del giudice di merito - Valutazione - Censurabilità in cassazione - Portata - Fattispecie.**

In tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore e dell'adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che ove risolte

dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, con motivazione ineccepibile, aveva valutato le violazioni attribuite al lavoratore, liquidatore della spa Fondiaria - consistite nell'aver liquidato danni sulla base di semplici fotografie delle autovetture incidentate fornite dal carrozziere -, sia singolarmente che nel loro complesso, come inidonee ad integrare un licenziamento per giusta causa). (Rigetta, App. Torino, 27 ottobre 2003).

SINDACALE



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Amministrazione del personale

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1339,34+180,76	540,37	25,46
I	1206,49	537,52	24,84
II	1043,60	532,54	22,83
III	892,00	527,90	21,95
IV	771,46	524,22	20,66
V	696,98	521,94	20,30
VI	625,75	519,76	19,73
VII	535,73+5,16	517,51	19,47

Apprendisti

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/9/99)
	Euro	Euro
II Prima metà	730,52	424,47
II Seconda metà	887,06	428,67
III Prima metà	624,40	420,77
III Seconda metà	758,20	424,93
IV Prima metà	540,02	417,83
IV Seconda metà	655,74	421,97
V Prima metà	487,89	416,31
V Seconda metà	592,43	420,13
VI Prima metà	438,02	414,28
VI Seconda metà	531,89	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.149,63

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.033,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.930,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.723,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005	125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006	120,00=
Totale	3.455,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005	125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006	120,00=
Totale	3.245,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006	120,00=
Totale	3.120,00

1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Amministrazione del personale

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/9/2006) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	728,23	530,04	15,49
II	611,39	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/7/2007) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Totale Euro	Ivc (3) Euro
Q.A	1.242,74	542,70	1.785,44	14,69
Q.B	1.115,37	537,59	1.652,96	13,60
I	1.003,38	536,71	1.540,09	12,67
II	876,02	531,59	1.407,61	11,58
III	799,29	528,26	1.327,55	10,92
IV	727,75	524,94	1.252,69	10,31
V	652,43	522,37	1.174,80	9,67
VI S	608,99	520,64	1.129,63	9,30
VI	593,11	520,51	1.113,62	9,16
VII	525,10	518,45	1.043,55	8,59

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/7/2007) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Totale Euro	Ivc (3) Euro
Q.A	1.237,06	542,19	1.779,25	14,64
Q.B	1.110,21	537,12	1.647,33	13,55
I	998,22	536,24	1.534,46	12,62
II	871,63	531,20	1.402,83	11,54
III	795,42	527,91	1.323,33	10,89
IV	724,39	524,64	1.249,03	10,28
V	649,33	522,09	1.171,42	9,64
VI S	606,15	520,38	1.126,53	9,27
VI	590,27	520,25	1.110,52	9,14
VII	522,52	518,22	1.040,74	8,56

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestire catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

(3) A partire da aprile 2006 e per i 6 mesi successivi è stato fissato l'elemento provvisorio della retribuzione da erogare a copertura a seguito della formula disdetta Ccnl Turismo di settembre 2005. Da luglio 2006 l'importo è stato incrementato nelle cifre inserite in colonna.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2007 a € 40.083,00 annuali; € 3.340,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUA, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

	Inps (1/1/2007)		Inail (1/1/2007)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 41,43 giorn. € 1077,18 mensili	€ 6,21 orari	Impiegati / operai € 42,74 giorn. € 1068,55 mensili	€ 6,41 orari
Dirigenti	€ 112,38 giorn. € 2921,88 mensili	€ 16,86 orari	Dirigenti (1) € 79,38 giorn. € 1984,50 mensili	€ 9,92 orari

(1) Dal 1° luglio 2006

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2007)	Limite massimo (1/1/2007)	Riduzione contributiva (1/1/2007)
Fino a € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 844,06 mensili	5,84%
Oltre € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1014,48 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Amministrazione del personale

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECOR- RENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro. Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Amministrazione del personale

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: www.fondoesit.it - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione ⁽¹⁾	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Via I. Rossellini, 16 - 20124 Milano - Codice filiale 0555 - c.c. n. 000010010001 - ABI 01030 - CAB 01696 - CIN V - Intestato al Fondo Pensione FON.TE
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
- (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
- (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.
- (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006		Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006	
Quadri		2,82		Apprendisti 2a metà (1)			
1		2,62		2		1,97	
2		2,36		3		1,77	
3		2,13		4		1,62	
4		1,94		5		1,52	
5		1,83		6		1,43	
6		1,72		Operatori di vendita			
7		1,59		1a categoria		1,89	
Apprendisti 1a metà (1)				2a categoria		1,71	
2		1,73					
3		1,57					
4		1,44					
5		1,36					
6		1,28					

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari.

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.197,00	sino a €	12.395,00	4%
		da 6.197,01 a	9.296,00	da 12.395,01 a	18.592,00	2%
		oltre	9.296,00	oltre	18.592,00	1%



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Amministrazione del personale

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	1,20
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	1,20
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Deduzioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \text{ X (reddito complessivo : 15.000)}$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Amministrazione del personale

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C B e C B e C B e C B e C B e C		5B00 5B0P 5B10 5B1P 5B20 5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr. Rec. A.N.F.	35 L 036 F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D D D D D D B e C B e C	Mat. fac. L. 104/92 Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. cong. art. 80 L. 388/2000 Cong. straord. Rest. cong. straord.	L 053 L 054 L 056 L 057 L 058 L 070 C S01 M 070	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C B e C	Retrib. dicembre Retrib. dicembre	A 000 D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C B e C D	Art. 3 ter L. 438/92 Vers. Contr. Agg. Rec. Contr. Agg.	M 950 M 951 L 951	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.340,00 mensili e € 40.083,00 annuali per il 2007). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PL00 - SL00 - SV00 - UN00 X 000	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
	B e C	Lav. E.C.	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Forza aziendale	FZ00	Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DECONTRIBUZIONE	B e C	Ctr. Sol. D.L. 295/96	M 930	Interessa le aziende che per contratto integrativo aziendale o di secondo livello sono tenute a corrispondere retribuzioni di cui siano incerti la corresponsione o l'ammontare. Numero dipendenti, retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nella casella "numero giornate".
	B e C	Cong. Contr. 10%	M 931	Sulle somme erogate va pagato un contributo di solidarietà pari al 10%. Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo di solidarietà.
	D	Rec. Contr. 10%	L 931	Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo di solidarietà non dovuto.
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1777,53. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1777,53 per l'anno 2006. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1777,53. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1777,53.
	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	E 776	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
LAVORO STRAORDINARIO	B e C	Lav. Str. 5%	S 005	Interessa aziende commerciali che occupano più di 15 dipendenti. Il contributo aggiuntivo (5%) è dovuto per le ore di lavoro straordinario prestate oltre la 40ma. Numero dipendenti, numero ore straordinarie, retribuzione corrisposta per le ore straordinarie.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1994	Dicembre	110,3	4,057	4,543
ANNO 1995	Dicembre	116,7	5,802	5,852
ANNO 1996	Dicembre	104,9	2,564	3,423
ANNO 1997	Dicembre	106,5	1,525	2,644
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Gennaio	128,5	0,078	0,183
	Febbraio	128,8	0,311	0,483
	Marzo	129,0	0,467	0,725
	Aprile	129,2	0,623	0,967
	Maggio	129,6	0,934	1,325
	Giugno	129,9	1,168	1,626
	Luglio	130,2	1,401	1,926

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)

AVVISO IMPORTANTE

VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ENTE BILATERALE TRAMITE MODELLO F24

IN SEDE DI VERIFICA CONTRIBUTIVA SONO STATI RISCOINTRATI ERRORI NELL'UTILIZZO DEL CODICE INPS PER VERSAMENTO TRAMITE MODELLO F24.

INVITIAMO TUTTE LE AZIENDE A VOLER VERIFICARE L'UTILIZZO DEI CODICI CORRETTI, COME SOTTO RIPORTATI. IN CASO DI ERRORE, È NECESSARIO PRENDERE CONTATTO CON GLI ENTI BILATERALI, RIPORTATI ASSIEME AI CODICI.

CCNL TERZIARIO (COMMERCIO E SERVIZI)	
CODICE INPS F24	EBCM
EBiTer Milano – Corso Buenos Aires, 77 Tel. 0266797.230 – Fax 0266797.239 – info@ebitermilano.it	

CCNL TURISMO	
CODICE INPS F24	EBTU
Comparto pubblici esercizi EBT PE – Corso Buenos Aires, 77 Tel. 0266797.240 – Fax 0266797.249 – segreteria@ebtpemilano.it	
Comparto agenzie di viaggio e attività ricettive all'aria aperta EBRL – Corso Buenos Aires, 77 Tel. 0266797.250 – Fax 0266797.259 – segreteria@ebri.it	
Comparto alberghi EBT Alberghi – Via Vivaio, 11 Tel. 027788401 – Fax 0277884063 – segreteria@federalberghilombardia.it	



Welfare

Indice

PREVIDENZA

- ▶ Il contrasto al lavoro irregolare. La sospensione dell'attività. **Pag. 33**
- ▶ Inail. Modifica del tasso di interesse e delle sanzioni civili. **Pag. 35**
- ▶ Lavoro irregolare nello spettacolo: le istruzioni dell'Enpals. **Pag. 36**
- ▶ Pensioni di anzianità: incidenza di periodi figurativi e di residenza trascorsi in Stati membri. **Pag. 38**

ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ Ricongiunzione di periodi assicurativi per gli artigiani. **Pag. 40**
- ▶ La base di calcolo per Tfr dovuto all'Inps. Il nono principio della Fondazione consulenti del lavoro. **Pag. 40**

sospensione di un'attività imprenditoriale", in caso di accertate violazioni in materia di legislazione sociale e prevenzionistica, con l'importante novità rappresentata dalla possibilità di adottare il provvedimento interdittivo anche nelle ipotesi di reiterate e gravi violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro.

La previsione fa riferimento ai soli datori di lavoro imprenditori e, pertanto, non trova applicazione nei confronti dei soggetti che non esercitano attività di impresa (es. associazioni ecc.) ed all'unità produttiva cui si riferiscono le inadempienze. ▼

Presupposti di adozione del provvedimento

Presupposti di adozione del provvedimento di sospensione sono l'occupazione di manodopera "in nero" in percentuale superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati e le reiterate violazioni in materia di riposi e superamento dell'orario massimo settimanale.

Nel computo della percentuale di lavoratori "in nero" va ricompreso anche il personale extracomunitario clandestino, rispetto al quale trova peraltro applicazione la c.d. maxisanzione.

Per gravi violazioni, secondo il ministero del Lavoro, vanno intese quelle relative alle sole disposizioni sanzionatorie a carico dei responsabili aziendali punite con le pene più gravi (sia di carattere detentivo che pecuniario). Tale presupposto va integrato con l'ulteriore requisito della "reiterazione" dell'illecito, da intendersi come "recidiva aggravata" e cioè riferita ad una violazione necessariamente della stessa indole (violazione grave in materia di sicurezza e salute del lavoro) commessa nei cinque anni precedenti all'ultima condotta oggetto di prescrizione obbligatoria ovvero giudicato penale. In tal senso gli ispettori richiedono al datore di lavoro copia dei verbali redatti da personale ispettivo delle Aassll nell'ultimo quinquennio ovvero una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del Dpr n. 445/2000 relativa alla assenza di provvedimenti prescrittivi o di sentenze penali passate in giudicato aventi ad oggetto le ipotesi di reato in materia.

La sospensione dell'attività

Oggetto del provvedimento di sospensione è la immediata interruzione dell'attività di impresa, ad eccezione delle sole operazioni strettamente necessarie alla eliminazione delle violazioni oggetto di accertamento.

Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale viene trasmesso al presidio territoriale dell'Arma dei Carabinieri, alla questura ed al comune ove è situata l'unità produttiva oggetto di interdizione.

L'eventuale inosservanza del provvedimento di sospensione

IN PRIMO PIANO

Il contrasto al lavoro irregolare La sospensione dell'attività

L'obbligo negli appalti della tessera di riconoscimento

La legge n. 123/2007 (vedi circolare n. 119 del 3 agosto 2007 della scrivente Direzione) in vigore dal 25 agosto, ha introdotto nell'ordinamento severe disposizioni di contrasto al lavoro irregolare, fra le quali assume un particolare rilievo quella concernente il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, già previsto dall'art. 36 bis del Dl n. 223/2006 (convertito nella legge n. 248/2006) limitatamente all'edilizia.

In particolare, l'art. 5 della normativa introduce la possibilità, da parte del personale ispettivo del ministero del Lavoro nonché del personale ispettivo delle Aassll, di adottare a meri fini cautelari "provvedimenti di



dell'attività di impresa configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 cp, con l'arresto sino a tre mesi o l'ammenda sino ad 206,00.

Prescrizione obbligatoria

Con l'adozione del provvedimento di sospensione il personale ispettivo, nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina prevenzionistica, deve procedere alla adozione dei provvedimenti di prescrizione obbligatoria ai sensi del Dlgs n. 758/1994 assegnando al contravventore anche un termine per la regolarizzazione delle violazioni accertate. L'articolo 5, comma 2, della L. n. 123/2007 fissa le condizioni per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo. Per la regolarizzazione dei lavoratori "in nero", oltre alla registrazione degli stessi sui libri obbligatori ed all'eventuale versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi è necessaria anche l'ottemperanza agli obblighi più immediati di natura prevenzionistica di cui al Dlgs n. 626/1994, con specifico riferimento almeno alla sorveglianza sanitaria (ove ne sussistano i presupposti) e alla formazione sui pericoli legati all'attività svolta nonché alla fornitura degli eventuali dispositivi di protezione individuale.

Per quanto invece concerne il "ripristino delle regolari condizioni di lavoro" nelle ipotesi di violazioni in materia di tempi di lavoro e di riposi, considerata la finalità di tutela della integrità psicofisica, il ministero del Lavoro, con lettera-circolare del 22 agosto 2007, in www.lavoro.gov.it, indica che detta regolarizzazione presupponga la fruizione di eventuali riposi compensativi o, almeno, nei casi in cui non sia immediatamente possibile tale fruizione, la programmazione degli stessi entro un arco temporale congruo.

La revoca del provvedimento è altresì subordinata al pagamento di una sanzione amministrativa "aggiuntiva" rispetto alle sanzioni complessivamente irrogate (non soltanto riferite all'occupazione di lavoratori "in nero" o alle violazioni in materia di tempi di lavoro). Al riguardo va chiarito che la quantificazione dell'importo sanzionatorio dovrà avvenire con riferimento alle sole sanzioni immediatamente accertate. Il personale ispettivo dovrà quantificare l'importo totale delle sanzioni in misura ridotta (art. 16 L. n. 689/1981) accertate e quindi indicare nel provvedimento di sospensione la somma di un quinto di tale importo da versare al Fondo per l'occupazione (codice tributo 698T).

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, pertanto, non risulta necessario l'immediato pagamento delle restanti sanzioni amministrative e civili che seguiranno l'ordinario iter procedimentale.

Avverso il provvedimento di sospensione è previsto il ricorso di natura gerarchica alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente.

Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici

L'articolo 6 della norma stabilisce che, nell'ambito dello svolgimento di attività in appalto o subappalto, a decorrere dal 1° settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I

lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, compresi gli autonomi. La violazione della nuova disposizione comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Allegato 1

► LEGGE 3 agosto 2007, n. 123. **Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.** (Gu n. 185 del 10-8-2007)

(omissis)

Articolo 5

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di



Welfare

L'Informatore

ottobre 2007

Previdenza

WELFARE

tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del ministero del Lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.

3. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera c), e di cui al comma 5 integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) e aggiunta la seguente:

«b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate».

6. I poteri e gli obblighi assegnati dal comma 1 al personale ispettivo del ministero del Lavoro e della previdenza sociale sono estesi, nell'ambito dei compiti istituzionali delle aziende sanitarie locali e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali complessivamente disponibili, al personale ispettivo delle medesime aziende sanitarie, limitatamente all'accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In tale caso trova applicazione la disciplina di cui al comma 2, lettere b) e c).

Articolo 6

Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici

1. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1° settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamen-

te la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.3. La violazione delle previsioni di cui commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Inail - Modifica del tasso di interesse e delle sanzioni civili

A seguito della modifica del tasso ufficiale di riferimento, l'Inail comunica le nuove percentuali da applicare per gli interessi di dilazione e rateazione, nonché per le sanzioni civili.

► CIRCOLARE Inail n. 28/2007. **Pagamento dei premi e degli accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione.**

Premessa

La Banca centrale europea ha fissato al 4,00% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema (ex Tur), che decorre dal 13 giugno 2007.

Conseguentemente sono fissati:

- il 10,00% per l'interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori
- il 9,50% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

Rateazioni e dilazioni

La nuova misura del tasso sarà applicata alle istanze di rateazione e dilazione:

- presentate a partire dal 13 giugno 2007
 - presentate in data anteriore al 13 giugno 2007 a condizione che:
 - la sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione
 - la sede abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data 13 giugno 2007 o successiva.
- (Omissis).



Lavoro irregolare nello spettacolo Le istruzioni dell'Enpals

L'Enpals affronta il tema dell'applicazione della maxi sanzione in relazione alle specificità del settore dello spettacolo.

► CIRCOLARE Enpals n. 10/2007. **Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero di cui all'art. 36 -bis, comma 7, Dl n. 223/2006, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. n. 248/2006.**

1. Premessa

Nella Gazzetta ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, è stato pubblicato il decreto legge n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

Il decreto in oggetto all'art. 36-bis, comma 7 - rubricato "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro" - ha rafforzato il regime sanzionatorio per i casi di utilizzo di lavoratori non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria, intervenendo sul criterio di determinazione delle relative sanzioni civili e amministrative.

In relazione alle modalità di attuazione della sopra citata previsione normativa, si riassumono, per agevolare gli operatori del settore, le linee di indirizzo di carattere applicativo, sulla base degli orientamenti interpretativi del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, dettati, da ultimo, con nota n. prot. 25/1/8906 del 4 luglio 2007.

2. Campo di applicazione

L'elemento innovativo di maggior rilievo del provvedimento in oggetto concerne l'ambito di applicazione del medesimo; infatti, rispetto alla formulazione precedente, la disposizione sanzionatoria di cui si tratta risulta applicabile anche ai rapporti di impiego di lavoratori autonomi.

Nel dettaglio, si sottolinea come l'art. 3, comma 3 del Dl n. 12/2002, a seguito delle modifiche apportate dal comma 7 del citato art. 36-bis, faccia riferimento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative e civili, all'impiego di "lavoratori" non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria e non più, come nella versione precedente, ai "lavoratori dipendenti".

Pertanto, l'impiego di lavoratori irregolari comporta l'applicazione delle sanzioni di cui si tratta, a prescindere dalla natura giuridica - subordinata, autonoma o parasubordinata - del rapporto di lavoro, sempre che, come espressamente ribadito dal ministero del Lavoro con la citata nota del 4 luglio 2007, "l'ordinamento preveda precisi obblighi di formalizzazione documentale del rapporto di lavoro da parte del committente". Per individuare correttamente il personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, si riporta, inoltre, quanto precisato, a tal riguardo, dal ministero del Lavoro che ha chiarito come il medesimo vada individuato nel

"personale totalmente sconosciuto alla Pa in quanto non iscritto nella documentazione obbligatoria né oggetto di alcuna comunicazione prescritta dalla normativa lavoristica e previdenziale".

Quindi, alla luce di quanto appena esposto, è da considerare lavoratore in nero, ai fini dell'integrazione della fattispecie in argomento, il lavoratore subordinato non registrato nei libri paga e matricola regolamentari o di cui non si sia effettuata la prevista comunicazione di assunzione al servizio competente, nonché il lavoratore parasubordinato e il lavoratore autonomo che non risultino dalla documentazione aziendale o da comunicazioni effettuate ad amministrazioni pubbliche.

A titolo esemplificativo, con particolare riferimento ai lavoratori appartenenti alle categorie iscritte obbligatoriamente all'Enpals, è sanzionabile l'impiego di soggetti sconosciuti a questo ente di previdenza, in quanto non risultanti dalla denuncia di assunzione del lavoratore occupato né dal certificato di agibilità ove richiesto.

Si fa presente che i commi 1192-1201 dell'articolo unico, della L. n. 296/2006, hanno introdotto un meccanismo per favorire l'emersione spontanea dell'occupazione irregolare, attraverso un percorso di stabilizzazione concordato con le organizzazioni sindacali e la predisposizione di agevolazioni per il datore di lavoro. In particolare, i datori di lavoro che abbiano intrattenuto rapporti di lavoro non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria possono procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo dei suddetti rapporti, presentando apposita istanza alla sede Inps territorialmente competente (cui spettano le attività di natura istruttoria) entro il 30 settembre 2007. I provvedimenti di accoglimento delle istanze verranno adottati dal direttore della Dpl, congiuntamente ai direttori provinciali dell'Inps, dell'Inail e degli altri enti previdenziali.

3. Sanzioni amministrative

L'art. 36-bis, comma 7, ha riformulato la c.d. maxisanzione prevista per il lavoro "nero" dall'art. 3, comma 3 del Dl n. 12/2002 prevedendo che "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo".

In applicazione della citata previsione normativa, qualora sia accertato l'impiego di lavoratori "in nero", il datore di lavoro inadempiente andrà incontro - in aggiunta agli altri provvedimenti di carattere sanzionatorio previsti dalla legge nei casi di utilizzo di lavoratori irregolari - all'assoggettamento ad una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.500 euro e un massimo di 12.000 euro per ogni lavoratore irregolarmente assunto e alla maggiorazione di 150 euro per ogni giornata di lavoro nero effettivamente accertata in capo a ciascun lavoratore.

Con riferimento alla sanzione proporzionale che prevede un importo minimo e massimo (da 1.500 euro a 12.000 euro), si sottolinea che trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 163 della L. n. 689/1981 relative al "Pagamento in



misura ridotta”;

le medesime disposizioni non si applicano, invece, per l'importo in misura fissa di 150 euro previsto per ciascuna giornata di lavoro effettivo, in quanto lo stesso costituisce una mera maggiorazione della sanzione edittale.

Il citato comma 7 dell'art. 36-bis introduce, inoltre, innovazioni in relazione alla competenza ad irrogare la sanzione amministrativa di cui si tratta; infatti, la medesima competenza, prima attribuita all'Agenzia delle Entrate, viene demandata alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente che provvederà successivamente ad emettere l'eventuale ordinanza d'ingiunzione o di archiviazione.

Rimangono, invece, confermate le competenze degli organi preposti ai controlli in materia fiscale contributiva e del lavoro, riguardo la constatazione delle violazioni (cfr. art. 3, comma 4, Dl n. 12/2002).

Pertanto, gli ispettori di vigilanza di questo ente che rilevano l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, saranno tenuti a trasmettere alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, il relativo verbale di accertamento.

Pare, inoltre, importante evidenziare che, in presenza di una condotta punibile con la sanzione amministrativa in questione, non è ammesso - come espressamente previsto dall'art. 3, comma 5, del Dl n. 12/2002 - il ricorso all'istituto della diffida ex art. 13 del Dlgs n. 124/2004.

4. Sanzioni civili

In riferimento ai profili contributivi, il nuovo articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del Dl n. 12/2002, modificato dall'art. 36-bis del decreto in oggetto, prevede che l'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun soggetto (lavoratore dipendente, parasubordinato o autonomo) per il quale sia accertata l'irregolare costituzione del rapporto di lavoro "non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata".

A tal proposito, si sottolinea che il sistema sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8,

lettera b) della L. n. 388/2000, risulta integrato dalla nuova previsione normativa. Infatti, la determinazione delle sanzioni civili connesse al versamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali andrà effettuata, come di consueto, in base al regime sanzionatorio di cui all'art. 116 della Finanziaria del 2001; tuttavia, nei casi in cui la quantificazione della sanzione civile - riferita al singolo lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria - risulti inferiore all'importo di euro 3.000, l'ispettore di vigilanza dovrà addebitare, comunque, tale importo in applicazione del citato articolo 36-bis.

Sembra utile rammentare che, in considerazione del fatto che la sanzione civile nell'importo minimo di euro 3000 è connessa all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore, la medesima troverà applicazione "nelle ipotesi in cui sia scaduto il termine per il versamento dei contribu-

ti relativi al periodo di paga in corso al momento dell'accertamento" e non prima della scadenza del predetto termine (cfr. circ. n. 29/2006)

5. Efficacia temporale della nuova normativa

Per quanto concerne l'efficacia temporale delle disposizioni in esame, si evidenzia che il decreto legge n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006, è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il dettato dell'art. 3, comma 3, del Dl n. 12/2002, come rimodulato dall'art. 36-bis, comma 7 del Dl n. 223/2006, trova applicazione, quindi, per le violazioni commesse dal 12 agosto 2006.

Con riferimento, invece, all'individuazione della disciplina sanzionatoria applicabile nelle ipotesi in cui il comportamento lesivo sia iniziato anteriormente alla data di entrata in vigore della L. n. 248/2006 e si sia protratto oltre tale data, va sottolineato che, trattandosi di illeciti amministrativi, la regolamentazione cui fare riferimento è quella vigente al momento della commissione della violazione.

A tal riguardo, si rammenta che l'illecito amministrativo di cui si tratta, è di natura permanente, in quanto l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è un illecito che ha inizio con l'avvio del rapporto irregolare, in un preciso momento temporale, e si protrae in modo permanente nel tempo. Pertanto, in considerazione del fatto che la consumazione dell'illecito di natura permanente si realizza con la cessazione del comportamento lesivo, e che, di norma, tale cessazione coincide con l'accertamento dell'irregolarità da parte del personale ispettivo, si precisa - in linea con gli orientamenti ministeriali e con la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria - che per eventuali rapporti di lavoro "in nero" iniziati prima del 12 agosto 2006 e proseguiti oltre tale data, trova applicazione la nuova formulazione dell'art. 3, comma 3, del Dl n. 12/2002.

Da ultimo, pare opportuno riportare quanto precisato dal ministero del Lavoro in merito alla rilevazione della condotta sanzionata ovvero che "ai fini della sanzionabilità della condotta illecita, non è indispensabile che il rapporto di lavoro sia necessariamente in nero al momento dell'accertamento, potendo, al contrario, risultare in nero un qualunque periodo antecedente alla data dell'accertamento nel limite massimo dei cinque anni precedenti (limite prescrizione dell'illecito). Ciò comporta che, anche nel caso di riscontro di una posizione lavorativa regolare, qualora emergano precedenti prestazioni in nero dello stesso lavoratore, trova applicazione la maxisanzione" (cfr. nota n. prot. 25/1/8906 del 4 luglio 2007).

Pertanto, una volta accertato che non sia intervenuta la prescrizione dell'illecito, si applicherà il regime sanzionatorio in vigore al momento della cessazione della condotta illecita (il regime attuale nel caso in cui la cessazione sia avvenuta dopo il 12 agosto 2006; il regime precedente qualora la condotta sia cessata antecedentemente a tale data).



Pensione di anzianità Incidenza di periodi figurativi e di residenza trascorsi in Stati membri

L'Inps chiarisce l'efficacia dei contributi figurativi e dei periodi di residenza riferibili a soggiorni trascorsi nei Paesi membri, ai fini della maturazione della pensione di anzianità.

► **CIRCOLARE Inps n. 107/2007. Regolamentazione comunitaria: periodi figurativi, periodi di residenza e pensione di anzianità.**

Premessa

Con la presente circolare si forniscono disposizioni generali e specifiche concernenti l'utilizzazione dei periodi equivalenti ai periodi assicurativi degli Stati membri dell'Unione europea, nonché dei periodi di residenza, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo previsto per il diritto alla pensione di anzianità.

Parte I: contribuzione figurativa e pensione di anzianità

Su proposta della delegazione italiana, la Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ha esaminato la questione interpretativa dell'art. 45 del regolamento Cee n. 1408/71, nella parte in cui dispone che: "l'istituzione competente di questo Stato membro tiene conto (...) dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica". In particolare, la questione si è posta circa la presa in considerazione di taluni periodi di contribuzione figurativa maturati ai sensi della legislazione di altri Stati membri, ai fini della concessione della particolare prestazione pensionistica denominata "pensione di anzianità", prevista dalla normativa italiana.

Come è noto la "pensione di anzianità" costituisce una prestazione del tutto distinta dalla "pensione di vecchiaia", garantendo un trattamento privilegiato in quanto accordata al lavoratore in anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia.

In relazione a tale sua caratteristica sono, quindi, previsti requisiti contributivi più rigorosi rispetto a quelli della pensione di vecchiaia. In particolare, per conseguire la pensione di anzianità, il lavoratore deve far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro: è pertanto escluso il computo dei periodi di contribuzione figurativa (assimilata), salvo le eccezioni previste da specifiche disposizioni, quali, ad esempio, i periodi di servizio militare e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, cd. congedo di maternità.

La ratio di tale norma è quella di considerare soltanto i periodi di effettivo lavoro, con l'unica eccezione di quei periodi figurativi per i quali è la stessa legge ad impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa. Sono, quindi, esclusi dal computo dei periodi utili ai fini del diritto alla pensione di anzianità,

altri periodi coperti da contribuzione figurativa pur previsti dalla legislazione italiana, utili, invece, per la misura e per la maggiore anzianità.

Pertanto, in applicazione dell'art. 1, lettera "r", del regolamento Cee n. 1408/71, ai fini della concessione della pensione di anzianità non debbono essere presi in considerazione i periodi figurativi risultanti nelle assicurazioni di altri Stati membri, che non corrispondano ai periodi di contribuzione figurativa che la legislazione italiana riconosce, eccezionalmente, utili per l'accertamento del requisito contributivo stabilito, unitamente al requisito dell'età, per il diritto alla pensione di anzianità.

Ovviamente, qualora gli interessati, invece di richiedere una pensione di anzianità, attendano il raggiungimento della normale età per il pensionamento di vecchiaia, saranno presi in considerazione tutti i periodi di contribuzione figurativa, anche quelli non utili ai fini del diritto alla pensione di anzianità.

Lo stesso dicasi ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva (39/40 anni) richiesto per l'accesso alla pensione di anzianità in alternativa al requisito dei 35 anni di contributi in concorrenza con il requisito dell'età anagrafica: pure in tal caso devono essere presi in considerazione tutti i periodi esteri di contribuzione figurativa - anche se non assimilabili a quelli figurativi italiani utili per il diritto alla pensione di anzianità con il requisito dei 35 anni di contributi in concorrenza con il requisito dell'età anagrafica - fermo restando che, comunque, deve risultare perfezionato il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva utile per il diritto a pensione.

Del resto, la formulazione del citato art. 45 è analoga a quella dell'art. 46.2.a) che recita: "l'istituzione competente calcola l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica". Proprio con riferimento a tale inciso, la Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sentenza 30/04 (Koschitzki), ha affermato la legittimità di valutare la situazione degli assicurati come se avessero esercitato la propria attività lavorativa esclusivamente nello Stato membro che eroga la prestazione (punto 27) e, quindi, come se fossero stati soggetti, per il complesso dei periodi maturati nei diversi Stati membri, esclusivamente alla legislazione di tale Stato. Pertanto, secondo la Corte, è la normativa dello Stato interessato, cioè di quello che eroga la prestazione, a dover essere applicata nei confronti del lavoratore, considerando i periodi maturati negli altri Stati membri come se fossero stati compiuti in base alla legislazione dello Stato che eroga la prestazione.

Inoltre, la Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ha fatto riferimento alle sentenze emesse per i casi Otte (C-25/95) e Ferreiro-Alvite (C-320/95), nelle quali la Corte di giustizia ha indicato che gli Stati membri continuano ad essere i soli a cui compete stabilire le condizioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di sicurezza sociale, anche se più restrittive, a condizione che non comportino discriminazioni nei confronti dei lavoratori comunitari,



Welfare

L'Informatore

ottobre 2007

Previdenza

WELFARE

concludendo che la parità di trattamento viene assicurata nel momento in cui le situazioni verificatesi sul territorio di un altro Stato membro sono assimilate a situazioni corrispondenti prese in considerazione dalla legislazione nazionale.

Parte II: periodi di residenza e pensione di anzianità

In base agli stessi principi di cui alla Parte I, non dovranno essere presi in considerazione, per il diritto alla pensione di anzianità, i periodi di semplice residenza previsti dalla legislazione di alcuni degli Stati membri per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche.

Per periodi di "semplice residenza" si intendono periodi non ricollegabili all'esercizio di una qualsiasi attività lavorativa.

Pertanto, nell'ambito dei periodi di residenza riportati sui formulari E 205 da parte di Paesi i cui regimi previdenziali siano basati sulla residenza (si tratta, in particolare, dei Paesi scandinavi), occorrerà distinguere i periodi che si riferiscono ad attività lavorativa da quelli di mera residenza, prendendo in considerazione solo i primi, ai fini della concessione della pensione di anzianità.

Si fa presente che sulle versioni dei formulari E 205 relative a Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, risultano già distinti, in apposite colonne, i periodi che si riferiscono alla prestazione di attività lavorativa, subordinata o autonoma, da quelli di semplice residenza.

Per quanto riguarda, invece, il formulario E 205 relativo alla Danimarca, la distinzione tra i suddetti periodi non risulta altrettanto chiara. Di conseguenza sarà cura delle sedi richiedere le precisazioni del caso, tenendo presente che i periodi utili ai fini della pensione di anzianità dovrebbero essere quelli validi per il conseguimento della cosiddetta "pensione complementare", accordata dalla Danimarca ai lavoratori in proporzione dei contributi versati (vedi Missoc, tabella VI).

È ovvio che, qualora sussistessero dubbi sulla qualificazione dei periodi anche per quanto concerne i formulari E 205 relativi agli altri Paesi, dovranno essere chieste le necessarie precisazioni alle Istituzioni di tali Paesi.

Parte III: periodi assicurativi tedeschi e britannici

In considerazione della regolamentazione comunitaria in vigore e di quanto indicato nella Parte I, si forniscono disposizioni in merito alla totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri al fine del perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro previsto per il diritto alla pensione di anzianità.

1. periodi assicurativi tedeschi: Anrechnungszeit

Alcune sedi hanno chiesto chiarimenti sulla possibilità di totalizzare i periodi equivalenti tedeschi denominati "Anrechnungszeit" con i periodi assicurativi italiani, al fine del perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro previsto per la pensione di anzianità.

Si precisa che, nell'ambito dell'assicurazione tedesca, secondo quanto già indicato, i periodi equivalenti "Anrechnungszeit" sono utili per il diritto alla "pensione di vecchiaia anticipata" in favore di lavoratori con lunga carriera assicurativa, ma non sono utili per il diritto alla pensione di vecchiaia tedesca.

Nell'ambito dell'assicurazione italiana, invece, non può verificarsi che i contributi utili per il diritto alla pensione di anzianità non siano considerati utili anche per il diritto alla pensio-

ne di vecchiaia. Al contrario, come noto, è previsto che alcuni tipi di contribuzione possano essere considerati utili per il diritto alla pensione di vecchiaia e non possano essere considerati utili per il diritto alla pensione di anzianità.

Inoltre la legislazione italiana prevede, ad eccezione di casi determinati previsti da specifiche disposizioni, che non sia possibile prendere in considerazione i periodi figurativi per il perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro utile per il diritto alla pensione di anzianità.

Si ricorda, infine, che i periodi risultanti nell'assicurazione tedesca o nell'assicurazione di un altro Stato membro dell'Unione europea possono essere totalizzati con quelli italiani, per l'accertamento del diritto a pensione, così come risultano dal formulario E 205 estero - secondo quanto previsto dalla legislazione dell'altro Stato - e tenendo presente che tali periodi vanno considerati, per l'accertamento del diritto alle prestazioni italiane, come se fossero stati compiuti nell'assicurazione italiana.

Pertanto i periodi assicurativi tedeschi denominati "Anrechnungszeit" presi in considerazione nell'assicurazione tedesca esclusivamente per il raggiungimento del diritto alla "pensione di vecchiaia anticipata in favore di lavoratori con lunga carriera assicurativa", non possono essere totalizzati con quelli italiani al fine del perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro utile per il diritto alla pensione di anzianità.

Fanno eccezione quei periodi, come ad esempio quelli di cui al punto 2, che, in base alla normativa italiana, sono da considerarsi periodi figurativi eccezionalmente utili al fine del perfezionamento del suddetto requisito di 35 anni di contribuzione.

In merito a quanto esposto si precisa che, qualora dalle modalità di compilazione dell'E 205 o dall'ulteriore documentazione inviata sorgano dubbi circa la qualificazione dei periodi assicurativi, le sedi dovranno chiedere agli organismi esteri gli opportuni chiarimenti sull'effettiva natura di tali periodi.

2. Anrechnungszeit/Arbeitsunfähigkeit

In relazione alle richieste di chiarimento pervenute da alcune Sedi in merito alla possibilità di totalizzare i periodi assicurativi equivalenti tedeschi denominati "Anrechnungszeit/Arbeitsunfähigkeit", si evidenzia quanto segue.

Si tratta di periodi figurativi che, nell'ambito della normativa italiana, sono considerati come periodi di malattia indennizzata.

Pertanto tali periodi equivalenti tedeschi devono considerarsi utili, nei limiti previsti dalla normativa italiana, ai fini del diritto a pensione di anzianità, vecchiaia e invalidità.

3. Assistenza agli assicurati nel regime tedesco

Si evidenzia, anche con riferimento a quanto comunicato con messaggio n. 116 del 26 maggio 2000, che presso la Deutsche Rentenversicherung Schwaben, Augsburg, il numero telefonico 0049 821 500 4000 è a disposizione dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni feriali al fine di fornire informazioni e consulenza in materia pensionistica, sia in lingua italiana che tedesca, a coloro che sono stati assicurati nel regime tedesco. Le Direzioni provinciali e subprovinciali sono interessate a diffondere all'utenza il suindicato numero telefonico.



Welfare

Si fa presente, infine, che, in adesione a quanto richiesto dagli organismi di collegamento tedeschi, le domande di pensione di vecchiaia e anzianità presentate in Italia da coloro che possono far valere periodi assicurativi tedeschi devono essere, in ogni caso, trasmesse dalle sedi all'organismo di collegamento competente, indipendentemente dall'età del richiedente. Qualora alla data di pensionamento esista unicamente il diritto ad una pensione di vecchiaia tedesca anticipata e, quindi, ridotta, l'organismo di collegamento tedesco - prima di emettere il provvedimento relativo alla domanda trasmessa da questo Istituto - fornisce all'interessato ogni informazione utile in merito alla pensione anticipata e tiene conto, ai fini della definizione della domanda di pensione, della volontà espressa al riguardo

Ricongiunzione di periodi assicurativi per gli artigiani

In forza della L. n. 29/1979, è possibile la ricongiunzione presso il fondo al quale il pensionato risulti iscritto all'atto della domanda, oppure presso quello nel quale risultino versati almeno 8 anni di contributi.

La massima in esame, tuttavia, ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge, i lavoratori autonomi devono far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno 5 anni, immediatamente antecedenti, presso l'Ago dei lavoratori dipendenti, oppure in due o più gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria.

► SENTENZA Corte d'Appello di Milano 24.4.2007, n. 361. **Previdenza - Lavoratori autonomi - Ricongiunzione - Limiti.**

Il pensionato della Cassa speciale lavoratori autonomi può far valere in questa i contributi versati nella gestione Ago, purché possa far valere, al momento della domanda di pensionamento, un periodo immediatamente precedente di almeno 5 anni di contribuzione presso l'Ago, oppure presso due o più gestioni diverse da quest'ultima.

La base di calcolo per il Tfr dovuto all'Inps. Il nono principio della Fondazione consulenti del lavoro

dall'interessato successivamente alle informazioni ricevute.

4. Periodi assicurativi britannici: student credits

Talune sedi hanno chiesto chiarimenti sulla possibilità di totalizzare i periodi assicurativi risultanti a titolo di "student credits", per il raggiungimento del requisito assicurativo di 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro utile per il diritto alla pensione di anzianità.

In considerazione di quanto indicato nella Parte I, i periodi contributivi britannici risultanti a titolo di "student credits" relativi alla frequenza di un corso di istruzione prima del compimento del 18° anno di età, non possono essere utilizzati per il perfezionamento del suddetto requisito di 35 anni di contribuzione.

Orientamenti e giurisprudenza

La Commissione per i principi interpretativi delle leggi in materia di lavoro - istituita dalla Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro - ha diffuso il principio n. 9 avente ad oggetto la base di calcolo del contributo Tfr dovuto all'Inps.

La Commissione ha esaminato oltre venti anni di giurisprudenza formatasi in materia di Tfr che costituisce ora il riferimento per il corretto calcolo del contributo da versare al Fondo di tesoreria.

Il contributo, come è noto doveva essere versato per la prima volta a partire dal 16 luglio per i Tfr conservati in azienda sulla base di scelte effettuate entro il mese di maggio 2007.

Il principio sottolinea che il calcolo utilizzando il parametro di legge pari a 13,5 non può essere modificata né in diminuzione né in aumento. Una parte significativa riguarda i rapporti di durata inferiori all'anno. In questo caso l'articolo 2120 cc prevede che la quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

In altri termini, il codice civile stabilisce che nell'ipotesi di un rapporto inferiore all'anno la quota di Tfr deve essere determinata avendo riguardo alla unità di misura minima stabilità nel mese dovendo computare come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Pertanto, per i rapporti inferiori a 15 giorni non viene prodotta una base di calcolo su cui calcolare il contributo.

La retribuzione annua accantonabile corrisponde dunque a quella di competenza dell'anno, costituita da tutti i compensi divenuti liquidi ed esigibili nell'anno medesimo, anche se corrisposti successivamente. In caso di rapporto inferiore all'anno la retribuzione utile è quella dovuta in ciascun mese. Nel mese di inizio del rapporto o di interruzione dello stesso in cui la prestazione risulta essere di durata uguale o superiori a 15 giorni deve essere assunta come base di calcolo, in ogni caso, la retribuzione mensile virtualmente dovuta per il mese intero di lavoro.



Welfare

L'Informatore

ottobre 2007

Orientamenti e giurisprudenza

WELFARE

I compensi con periodicità plurimensile, maturati in due diverse annualità (come ad esempio la quattordicesima) sono computati nella retribuzione dell'anno di erogazione, mentre la retribuzione erogata in ritardo e gli arretrati dovuti per effetto di sentenze o conciliazioni e rinnovi contrattuali con decorrenza retroattiva sono computati unitamente alla retribuzione del periodo cui si riferiscono.

Per la definizione del concetto di non occasionalità la giurisprudenza ha statuito che la retribuzione accolta dal secondo comma dell' art. 2120 cc prescinde dalla ripetitività, regolare e continua, e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi.

L'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità sul concetto di non occasionalità afferma che si devono escludere solo i compensi sporadici ed occasionali, cioè quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite. In tal senso, ad esempio, la Cassazione ha escluso dal computo le somme erogate a titolo di liberalità, non collegate al rendimento del lavoratore o all'andamento aziendale.

I contributi versati dal datore di lavoro ai Fondi pensione non assumono una natura retributiva bensì previdenziale con la conseguenza che su di essi - a norma dell'articolo 16 del Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252 - è dovuto il contributo di solidarietà nella misura del 10%.

Con riguardo al computo nella base di calcolo della retribuzione in natura di rilievo è il problema che riguarda la valorizzazione economica del benefit, per la quale prevale il criterio civilistico identificato nel valore normale del bene o servizio.

Deve in ogni caso escludersi l'automatica applicabilità in via analogica dei criteri stabiliti dalla legge in ambito fiscale e previdenziale per alcune forme di retribuzione in natura (art. 51 Tuir). In particolare, con riferimento all'utilizzo dell'autovettura il datore di lavoro deve determinare tale importo utilizzando un criterio di ragionevolezza, che può anche fondarsi sulle tariffe Aci, ma che deve tener conto dell'effettivo utilizzo dell'auto per ragioni personali.

Infine, nell'ambito delle assenze non forma base di calcolo la retribuzione dovuta o che avrebbe dovuto percepire la lavoratrice che utilizza i periodi di congedo parentale (ex astensione facoltativa).

► **PRINCIPIO n. 9 della Fondazione studi Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro - Commissione dei principi interpretativi delle leggi in materia di lavoro. La base di calcolo del contributo Tfr dovuto all'Inps**

1. Premessa

L'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha istituito il cosiddetto Fondo di tesoreria finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Sulla base delle disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale 30 gennaio 2007, sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipen-

denze almeno 50 addetti, per i lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (Tfr), l'articolo 2120 del codice civile.

Il versamento del contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

Peraltro, ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile al netto dell'importo del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore.

Si pone, dunque, il problema - per non incorrere nell'applicazione del regime sanzionatorio previdenziale di cui alla legge n. 388/2000 - di conoscere la corretta applicazione della base di calcolo del contributo alla luce dell'articolo 2120 del codice civile e della più recente giurisprudenza di legittimità.

2. La determinazione della retribuzione utile per il calcolo del Tfr

I criteri di determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto sono dettati dai primi tre commi dall'art. 2120 cc. Il primo comma ha fissato la regola di calcolo del Tfr, generale e inderogabile dalla contrattazione collettiva o individuale, stabilendo che per ciascun anno di calendario venga accantonata una quota pari alla retribuzione complessivamente percepita divisa per 13,5.

Va sottolineato che la quota di calcolo individuata dalla legge pari a 13,5 non può essere modificata né in diminuzione né in aumento.

La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

In altri termini, il codice civile stabilisce che nell'ipotesi di un rapporto inferiore all'anno la quota di Tfr deve essere determinata avendo riguardo alla unità di misura minima stabilita nel mese dovendo computare come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni (Cassazione 27 aprile 1987, n. 4057, Tribunale Torino 6 ottobre 2004, n. 12680 contra Cassazione 25 settembre 2002 n. 13934).

Il secondo comma individua "la retribuzione annuale" su cui calcolare il Tfr in "tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

Il principio di omnicomprensività degli emolumenti adottato dal secondo comma è però derogabile dalla contrattazione collettiva, che può escludere o inserire determinati istituti dalla base di calcolo del Tfr.

Sono in ogni caso esclusi per legge dalla retribuzione annua utile i rimborsi per spese di lavoro. La retribuzione annua accantonabile corrisponde dunque a quella di competenza



Welfare

dell'anno, costituita da tutti i compensi divenuti liquidi ed esibibili nell'anno medesimo, anche se corrisposti successivamente.

In caso di rapporto inferiore all'anno la retribuzione utile è quella dovuta in ciascun mese. Nel mese di inizio del rapporto o di interruzione dello stesso in cui la prestazione risulta essere di durata uguale o superiori a 15 giorni deve essere assunta come base di calcolo, in ogni caso, la retribuzione mensile virtualmente dovuta per il mese intero di lavoro.

I compensi con periodicità plurimensile, maturati in due diverse annualità (come ad esempio la quattordicesima) sono computati nella retribuzione dell'anno di erogazione, mentre la retribuzione erogata in ritardo e gli arretrati dovuti per effetto di sentenze o conciliazioni e rinnovi contrattuali con decorrenza retroattiva sono computati unitamente alla retribuzione del periodo cui si riferiscono.

Ai fini della determinazione della misura del Tfr da accantonare occorre far riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali in vigore al momento dei singoli accantonamenti annuali e non a quelli in vigore alla cessazione del rapporto. Conseguentemente, è escluso che la contrattazione collettiva possa attribuire effetto retroattivo all'individuazione della retribuzione utile per il suddetto trattamento, essendo tale patuitazione nulla per contrasto con i principi inderogabili di norma di legge (Cass. 5 agosto 2005 n. 16549, conformi Cass. 8 gennaio 2003 n. 96 e Cass. 2 marzo 2001 n. 3079).

3. Concetto di non occasionalità

Sulla nozione di retribuzione annua utile di cui al secondo comma dell'art. 2120 del codice civile, con particolare riferimento al concetto di non occasionalità, sono presenti in dottrina due orientamenti (così sintetizzati dalla Cass. 22 agosto 2002 n. 12411):

- "il primo orientamento, dando della norma codicistica una lettura in termini quantitativi, ha sostenuto che debbano considerarsi non occasionali quegli emolumenti dotati del requisito della "reiterabilità".

Ciò in forza del vecchio testo della norma codicistica, art. 2121 che disciplinava il computo dell'indennità di anzianità, il quale disponeva: "le indennità di cui agli articoli 2118 e 2120 devono calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

- il secondo orientamento ha, di contro, preferito far leva sulla "qualità" dell'emolumento corrisposto, e ha dato così rilevanza al titolo dell'erogazione, riscontrando detta connessione ogni volta che una norma (legale o pattizia) ricollegghi ad un certo evento correlato al rapporto lavorativo l'emolumento stesso, ed escludendo invece dal computo del trattamento di fine rapporto ogni somma corrisposta al lavoratore per ragioni rispetto alle quali il rapporto di lavoro funga soltanto da mera occasione."

Per la definizione del concetto di non occasionalità la giurisprudenza, aderendo al secondo orientamento dottrinale, ha statuito che la retribuzione accolta dal secondo comma dell'art. 2120 cc prescinde dalla ripetitività, regolare e continua, e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi.

L'Informatore

ottobre 2007

Orientamenti e giurisprudenza

L'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità sul concetto di non occasionalità afferma che si devono escludere solo i compensi sporadici ed occasionali, cioè quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite. In tal senso, ad esempio, la Cassazione ha escluso dal computo le somme erogate a titolo di liberalità, non collegate al rendimento del lavoratore o all'andamento aziendale (Cass. 1 agosto 1996 n. 6923).

Diversamente devono computarsi nella retribuzione utile tutti gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro (Cass. 3 novembre 1998 n. 11002; Cass. 22 agosto 2002 n. 12411; Cass. 3 settembre 2001 n. 12851, Cass. 19 giugno 2004 n. 11448) o in diretta dipendenza con le mansioni stabilmente svolte dal lavoratore in seno all'azienda (Cass. 14 giugno 2005 n. 12778). Ai fini dell'inclusione di un compenso nella retribuzione utile non è necessario che esso abbia assunto carattere di definitività, ma è sufficiente che di esso il lavoratore abbia goduto in modo normale in corso ed a causa del rapporto di lavoro, non avendo rilievo l'elemento temporale di percezione del compenso stesso, ove questo sia da considerare come corrispettivo della prestazione normale perché inerente al valore professionale delle mansioni espletate (Cass. 25 novembre 2005 n. 24875).

Il concetto di non occasionalità assume particolare rilievo con riguardo agli elementi variabili della retribuzione, in particolare al compenso per lavoro straordinario e ai premi.

Il compenso per lavoro straordinario va escluso dalla retribuzione utile per il Tfr solo se erogato per prestazioni a carattere saltuario, legate ai c.d. "picchi anomali" (Cass. 26 maggio 2004 n. 10172), . Ai fini dell'inclusione è sufficiente che il compenso sia riconosciuto per prestazioni espletate con frequenza, ma non necessariamente con periodicità assoluta, connesse alla particolare organizzazione del lavoro (Cass. 5 febbraio 1994 n. 1202).

A maggior ragione vanno inclusi i compensi corrisposti in modo forfettizzato o a cadenza fissa dal datore di lavoro a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario, che devono essere sommati alla base di calcolo retributiva con riferimento all'anno di maturazione.

Risulta più agevole il riconoscimento della non occasionalità per il compenso per lavoro notturno che, in genere dipende dalla normale programmazione per turni dell'attività aziendale (Cass. 13 agosto 2001, n. 11078).

In molti casi il problema della computabilità o meno è stato risolto dalla contrattazione collettiva, che ha stabilito l'esclusione del compenso dalla base di calcolo oppure ha affermato -con lo stesso effetto pratico- che le maggiorazioni riconosciute per lavoro straordinario e notturno sono state determinate tenendo conto dell'incidenza sul Tfr. Dette clausole sono legittime proprio in forza dell'autonomia riservata alla contrattazione collettiva dall'art. 2120 cc.

Con riguardo ai premi, la giurisprudenza ha registrato un'evoluzione nel tempo, nel senso di ricomprendere un numero sempre crescente di fattispecie.

Circa l'inclusione dei c.d. bonus o premi di risultato non si pongono particolari dubbi, dal momento che si tratta di retri-



Welfare

L'Informatore

ottobre 2007

Orientamenti e giurisprudenza

WELFARE

buzioni e non di liberalità.

Si è posta invece la questione della computabilità dei c.d. premi di fedeltà, in relazione al fatto che la loro erogazione avviene una tantum al raggiungimento di un certo grado di anzianità di servizio e potrebbe apparire una mera liberalità. La Cassazione, tuttavia, ha affermato che esso ha natura retributiva ogni qualvolta l'originaria spontaneità e liberalità del premio si sia trasformata, per effetto dell'inequivoco comportamento delle parti - consistente nell'attribuzione dell'erogazione da parte del datore di lavoro in occasione della maturazione di un servizio pluriennale prestabilito e nella corrispettiva legittima attesa dei lavoratori a conseguirla - in un vincolo obbligatorio. In tal caso, venuta meno l'originaria natura, il premio diventa il corrispettivo per la fedeltà della prestazione resa per un certo numero di anni, che ha assunto natura di compenso riconosciuto dall'uso aziendale, inserito come tale (clausola d'uso) nel contratto individuale, di cui completa il contenuto in senso modificativo o derogativo (in melius) della contrattazione collettiva (Cass. 22 agosto 2002 n. 12411, Cass. 18 agosto 2004 n. 16171).

4. Contributi ai fondi di previdenza complementare e base di calcolo del Tfr

Poiché ai fini della determinazione della base di calcolo utile per la determinazione del trattamento di fine rapporto, l'art. 2120 cod. civ., comma 2, prende in considerazione "la retribuzione annua", cioè "tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese", si pone il problema se la contribuzione ai fondi di previdenza complementare rientri o no nel concetto di "retribuzione" corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro ai sensi del citato art. 2120 del codice civile. Sul punto, la Corte costituzionale ha più volte affermato che i versamenti ai fondi pensione non sono emolumenti retributivi ma sono strutturalmente contributi con funzione e natura previdenziale (v. Corte Cost. 8 settembre 1995, n. 421; v. anche Corte Cost. 8 giugno 2000, n. 178; Corte Cost. 16 aprile 2002, n. 121).

In particolare, con la sentenza 28 luglio 2000, n. 393, la Corte Costituzionale ha affermato "che, a seguito della l. delega n. 421/1992, così come attuata dal Dlgs n. 124/1993, la definizione legislativa dei fondi complementari, come «fondi di previdenza (...) al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale», ha inserito gli stessi nel sistema dell'art. 38, tanto che, dopo queste leggi, le contribuzioni degli imprenditori al loro finanziamento non possono più definirsi «emolumenti retributivi con funzione previdenziale», ma costituiscono, strutturalmente, contributi di natura previdenziale". Del resto, lo stesso concetto è ripreso dal Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252, secondo cui "Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio (...) al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale" (art. 1, comma 1).

Al riguardo, si segnala un diverso orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui i versamenti a fondi di previdenza complementare avrebbero natura retributiva e perciò confluirebbero

nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto.

Si fa riferimento, in particolare, alla iniziale sentenza a sezione unite 1° febbraio 1997, n. 974, seguita da Cass. 2 novembre 2001, n. 13558, da Cass. 14 ottobre 2002, n. 14591 ed infine da Cass. 17 gennaio 2006.

Peraltra, la Corte di Cassazione - sia nella sentenza a sezioni unite del 1997 che nelle decisioni successive - fa riferimento esclusivamente a trattamenti pensionistici integrativi erogati da fondi interni al patrimonio dell'azienda previsti dalla contrattazione collettiva (ovvero a "conti individuali" integranti il trattamento di quiescenza), e non a fondi di previdenza complementare esterni al datore di lavoro.

La Corte sostiene che tali trattamenti pensionistici integrativi avrebbero natura di debiti di lavoro, anche se esigibili dopo la cessazione del rapporto di lavoro, essendo in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa (a causa dell'interdipendenza con la durata del servizio e la misura della retribuzione ricevuta), e perciò utili al fine del calcolo del trattamento di fine rapporto.

L'orientamento della Suprema Corte non tiene però conto dei pronunciamenti della Corte Costituzionale in materia e della evoluzione legislativa sul punto. Infatti, in base al vigente quadro normativo sopra richiamato, si deve ormai ritenere che il finanziamento a fondi di previdenza complementare abbia sempre natura e funzione esclusivamente previdenziali.

Inoltre, poiché la legge prevede la possibilità di destinare gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto al finanziamento della previdenza complementare, è evidente che se il Tfr versato al fondo pensione fosse considerato utile ai fini del calcolo del TFR stesso, si determinerebbe un circolo vizioso tale da moltiplicare in modo irrazionale la base di calcolo dell'istituto.

La Suprema Corte non tiene poi conto del fatto che l'art. 2120 cod. civ. comprende come base di calcolo del Tfr tutte le erogazioni che sono state effettivamente corrisposte al lavoratore, mentre l'obbligazione del datore di lavoro verso il finanziamento della previdenza complementare comporta, nel corso dell'anno, una erogazione non a favore dei lavoratori interessati bensì al fondo pensione di riferimento.

A norma dell'articolo 16 del Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252 sul contributo a carico del datore di lavoro versato alla previdenza complementare è dovuto il contributo di solidarietà nella misura del 10%.

5. Le deroghe della contrattazione collettiva

L'articolo 2120 del codice civile fornisce i criteri guida per la determinazione della retribuzione utile, mentre la contrattazione collettiva può includere o escludere alcuni emolumenti dalla base di calcolo del Tfr. Questa facoltà è riconosciuta dalla legge tanto alla contrattazione nazionale quanto a quella aziendale (Cass. 5 agosto 2005 n. 16549).

Si deve trattare di una previsione chiara ed univoca, contenuta in contratti collettivi che siano stati stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 297/82 (Cass. 5 novembre 2003 n. 16618). Quanto all'efficacia temporale delle disposizioni del contratto collettivo che fissano la retribuzione utile, occorre inoltre tener presente che se interviene una disciplina collettiva a modificare la precedente, l'innovazione è valida per il



Welfare

futuro, con salvezza dei diritti quesiti dei lavoratori, e non produce effetto sulle quote già accantonate nel corso del rapporto di lavoro (Cass. 14 agosto 2004 n. 15889).

Come già chiarito in precedenza la contrattazione collettiva non può attribuire effetto retroattivo all'individuazione delle somme che formano la retribuzione utile per il Tfr, "essendo tale pattuizione nulla per contrasto con i principi inderogabili di norma di legge" (Cass. n. 16549/2005 e Cass. 8 gennaio 2003 n. 96).

6. Computo delle retribuzioni in natura

Con riguardo al computo nella base di calcolo della retribuzione in natura di rilievo è il problema che riguarda la valorizzazione economica del benefit.

Salvo diversa previsione del contratto collettivo, ai fini della determinazione del retribuzione in natura prevale un criterio civilistico identificato nel valore normale del bene o servizio. Deve escludersi l'automatica applicabilità in via analogica dei criteri stabiliti dalla legge in ambito fiscale e previdenziale per alcune forme di retribuzione in natura (art. 51 Tuir).

6.1 Autovettura

Non è prevista una specifica disposizione normativa che disponga un criterio univoco di determinazione del valore dell'autovettura concessa al lavoratore per uso personale da computare nella base di calcolo del Tfr.

Ne consegue che il datore di lavoro deve determinare tale importo utilizzando un criterio di ragionevolezza, che può anche fondarsi sulle tariffe Aci, ma che deve tener conto dell'effettivo utilizzo dell'auto per ragioni personali.

In ogni caso, il controvalore dell'autovettura concessa al lavoratore per uso personale può essere rideterminato dal giudice in via equitativa (Cass. 22 giugno 2000 n. 8496).

La Suprema Corte ha chiarito che il benefit rientra nella base di computo anche indipendentemente dall'effettivo utilizzo, poiché rappresenta il contenuto di un'obbligazione che, se anche non ricollegabile ad una specifica prestazione, è idonea ad essere considerata di natura retributiva se è patteggiamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro (Cass. 15 novembre 2002 n. 16129).

Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a versare mensilmente una somma come corrispettivo dell'utilizzo personale dell'auto occorre confrontare il valore effettivo dell'uso con la somma richiesta a tale titolo. La eventuale differenza positiva va computata nella retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr anche se, in alcuni casi, in sede di valutazione equitativa tale computo è stato escluso se lo scostamento non è apprezzabile (Cass. 12 agosto 1992 n. 9517).

6.2 Alloggio

Al riguardo è riconosciuta dalla giurisprudenza la computabilità nel Tfr del valore corrispondente all'utilizzo dell'alloggio per esigenze personali e familiari del lavoratore (Cass. 22 giugno 2004 n. 11644), con qualunque modalità:

- tramite erogazione di un contributo mensile (Cass. 2 marzo 2005 n.4341);
- comodato gratuito o pagamento del canone di locazione da parte del datore di lavoro (Cass. 22 aprile 1987 n. 3914), sempre che tale liberalità sia connessa al rapporto di lavoro e alla posizione lavorativa del dipendente (Cass. 22 giugno

2004 n. 11644).

6.3 Mensa e buoni pasto

Il valore del servizio mensa e l'eventuale indennità sostitutiva - ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Dl 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente agli istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro e, pertanto, non può essere computato ai fini del calcolo del Tfr salvo deroga della contrattazione collettiva (Cass. SU 1 aprile 1993 n. 3888).

Un orientamento più recente, peraltro, attribuisce natura retributiva alla mensa, come istituto contrattuale, soltanto quando sia accompagnata da un'indennità sostitutiva e solo in misura corrispondente al valore dell'indennità, dovendo in tal caso incidere sugli istituti indiretti legali e contrattuali se così dispone la contrattazione collettiva (Cass. 14 novembre 2001 n. 14198).

6.4 Premi di polizza

Le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro in favore del lavoratore entrano nella base di calcolo del Tfr, salvo deroga della contrattazione collettiva, in quanto si tratta di emolumenti che trovano la loro causa tipica nel normale rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi (Cass., 22 giugno 2000 n. 8496).

7. Indennità di trasferta

Per la computabilità o meno dell'indennità di trasferta nella retribuzione utile rileva in via generale solo l'elemento dell'occasionalità, nel senso che, se la trasferta rappresenta una modalità abituale della prestazione, il corrispettivo dell'indennità entra a far parte della base di calcolo del Tfr (Cass. 14 luglio 1988 n. 4621).

In caso contrario, deve essere escluso anche se erogato per trasferte o missioni protrattesi per un apprezzabile lasso di tempo, ma con carattere occasionale ed episodico (Cass. 13 aprile 1985 n. 2449).

7.1 Indennità estero

La natura retributiva dell'indennità estero - secondo la più recente giurisprudenza - va riconosciuta tanto in presenza di una funzione compensativa della maggiore gravosità e del disagio morale ed ambientale, tanto nel caso in cui si correli all'insieme delle qualità e condizioni personali che concorrono a formare la professionalità eventualmente indispensabile per prestare lavoro all'estero. La distinzione tra remunerazione del disagio e remunerazione della professionalità rileva ai soli fini della definitività o meno del compenso nel trattamento riconosciuto al lavoratore e non per stabilirne la natura retributiva, che sussiste in ogni caso, con conseguente inclusione nella base di calcolo del Tfr (Cass. 19 febbraio 2004 n. 3278).

7.3 Indennità di preavviso

L'indennità sostitutiva del preavviso corrisposta al lavoratore al termine del rapporto di lavoro ha natura retributiva ed è computabile nella base di calcolo Tfr, pur non essendo il corrispettivo di una prestazione di lavoro (Cass. 22 febbraio 1993 n. 2114).

7.4 Indennità per ferie e permessi non goduti

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, l'orientamento



Welfare

L'Informatore

ottobre 2007

Orientamenti e giurisprudenza

WELFARE

prevalente l'indennità per permessi non goduti, nonché l'indennità per ferie non godute corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto connesse al rapporto stesso, formano retribuzione utile ai fini del Tfr (fra tutte Cass. 8 giugno 2005 n. 11936).

8. Assenze dal lavoro

Il comma 3 dell'art. 2120 c.c., che dispone: "In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro."

Le cause di sospensione inerenti il prestatore di lavoro contemplate dall'art. 2110 cc, si riferiscono all'infortunio, alla malattia e alla gravidanza o di puerperio. A queste si aggiungono le sospensioni a titolo di cassa integrazione ordinaria e straordinaria espressamente richiamate dal citato articolo 2120. La retribuzione figurativa da computarsi nella retribuzione annua valida per il Tfr è, per espressa disposizione di legge, quella che il lavoratore avrebbe percepito in caso di normale prestazione lavorativa, comprensiva quindi anche di eventuali compensi o indennità corrisposte in via ordinaria al lavoratore (ad esempio indennità forfetaria per straordinari, indennità per turni).

La contrattazione collettiva può derogare al disposto dell'art. 2120 comma 3, in virtù della previsione derogatoria operata dal secondo comma dello stesso art. 2120, limitatamente alla misura della retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto. Peraltro, anche l'ultimo comma dell'art. 2120 c.c. espressamente stabilisce che "Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali". La disposizione ora richiamata consente anche ad accordi individuali di stabilire regole di miglior favore per i dipendenti che si trovino in periodi di assenza dal lavoro.

Alcuni profili di problematicità riguardano i periodi relativi alle assenze per maternità. L'articolo 2110 del codice civile fa un generico rinvio al periodo della "gravidanza" e del "puerperio".

Si ritiene che nella previsione di cui al comma 3 dell'articolo 2120 del codice civile rientri il periodo relativo al congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) dal momento che esso ricade interamente nel periodo di maternità e puerperio. Diversamente, non rientra nella citata previsione del comma 3 il congedo parentale (ex astensione facoltativa) che può essere utilizzato fino all'ottavo anno del bambino.

A tale ultimo riguardo, va precisato che un primo orientamento giurisprudenziale si è formato a favore della sua computabilità (sostenuta tra gli altri dalla Cassazione 22 febbraio 1993, n. 2114 e dalla Pretura Milano del 7 gennaio 1998).

Di segno contrario la sentenza di merito del pretore di Milano del 5 dicembre 1992, si basa soprattutto sul fatto che "l'ultimo comma dell'art. 7 della L. 1204/71 - con formulazione identica, per tale aspetto, a quella del precedente art. 6 (concernente la rilevanza dell'astensione obbligatoria) - prevede la

computabilità dell'astensione facoltativa ai fini dell'anzianità di servizio". Questo orientamento attribuisce rilevanza decisiva alla maturazione nel periodo considerato dell'anzianità di servizio, non considerando che questo elemento non costituisce una discriminante tra i periodi di sospensione che si computano ai fini del Tfr e quelli che ne sono esclusi.

Sul punto si ritiene di condividere la tesi sostenuta tra l'altro dal Tribunale di Milano 3/7/1991 e 18/9/1999, secondo la quale "In difetto di diversa definizione normativa, il puerperio legale disciplinato dalla legge 1204/71, deve ritenersi sostanzialmente coincidente con la definizione medica riferita alla normalità e generalità dei soggetti e va quindi limitata al periodo di tre mesi di astensione obbligatoria post partum. In ragione di ciò, dopo la novella dell'articolo 2120 del cc la mera assenza facoltativa dopo i tre mesi di astensione obbligatoria non è utile alla formazione del Tfr".

Con riferimento ad altre tipologie di assenze, il comma 2 dello stesso articolo 2120 precisa che "Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro". Ne deriva, pertanto, in linea generale che, se a fronte della mancata prestazione lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un corrispettivo in forza di disposizioni di leggi e/o contratti, (ferie, festività, permessi retribuiti etc.) questo corrispettivo è utile al calcolo del Tfr (si veda anche quanto indicato al paragrafo 6.4).

Se, invece, in relazione alla mancata prestazione lavorativa, nulla è dovuto al lavoratore dal datore di lavoro come, ad esempio, scioperi, aspettative, permessi non retribuiti, permessi per malattia del figlio fino a 8 anni di etc, il trattamento di fine rapporto non matura.

Alla medesima conclusione di esclusione si giunge anche se il datore di lavoro dovesse essere obbligato ad anticipare una indennità per conto di enti previdenziali (ad esempio, permessi per donazione di sangue, permessi per assistenza ai familiari portatori di handicap etc).

La giurisprudenza è intervenuta in relazione all'assenza per servizio militare. La Corte di Cassazione con sentenza dell'11 giugno 1990 n. 5660 e ancor prima del 5 febbraio 1988, n. 1222 ha espressamente escluso che l'art. 2120 comma 3 cc, "che include nella retribuzione da prendere a base del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione cui avrebbe avuto diritto, in caso di normale svolgimento del rapporto, possa essere applicata, in forza di un'innammissibile interpretazione estensiva od analogica, al caso di sospensione del rapporto per prestazione del servizio militare di leva, che non è previsto dalla citata norma e che nell'art. 2111 c.c. è oggetto di previsione distinta da quella del richiamo alle armi".

Alle medesime conclusioni era giunta ancor prima la Corte costituzionale con sentenza 7 novembre 1989, n. 491, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120 nella parte in cui non prevede il servizio militare tra i periodi di sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del Tfr.

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 179 ottobre 2007
anno LI

**Organo d'informazione
e documentazione
dell'Unione del commercio
del turismo, dei servizi
e delle professioni
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 49
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)
Edicom Srl
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ
**Unione del commercio del turismo
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE
Promo Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA
Amilcare Pizzi Spa
Via Amilcare Pizzi, 14
20092 Cinisello Balsamo
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano
Una copia euro 0,568



Promo.Ter Unione
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DI COMMERCIO TURISMO E SERVIZI



Unione
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

INNANZITUTTO... LA SICUREZZA!

CONTATTANDO I NOSTRI UFFICI AVRETE A VOSTRA DISPOSIZIONE SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA SU...

CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE
SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**
(D.Lgs. 626/94)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE
IGIENE DEGLI ALIMENTI**
(H.A.C.C.P. D.Lgs 155/97)
Tel. 02-76.00.63.96
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE
PRIVACY**
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.privacy@unione.milano.it

CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE
QUALITA'**
(Sistemi gestione qualità aziendali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE
ENERGIA & AMBIENTE**
(Risparmio Energetico-
Servizi Ambientali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER
BASILEA 2**
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.basilea2@unione.milano.it

I nostri uffici: Via Serbelloni, 7 - 20122 Milano - Fax 02-76.01.76.77



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

L'Informatore

ottobre 2007

Sicurezza e igiene del lavoro

Indice

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- ▶ Sicurezza sul lavoro - Limitazioni all'uso delle sostanze chimiche - Regolamento Ce 1907/2006 Reach . . . **Pag. 47**
- ▶ Sicurezza sul lavoro - Titolo V bis Dlgs 626/94 sulla tutela dei lavoratori dall'esposizione al rischio rumore - Linee guida delle Regioni. **Pag. 49**

RIFIUTI

- ▶ Rifiuti elettrici ed elettronici (Raee). Proroga al 31 dicembre 2007. **Pag. 50**

PREVENZIONE INCENDI

- ▶ Norme sulla sicurezza degli impianti - Strutture ricettive con oltre 25 posti letto - Proroga di termini. **Pag. 51**

AMBIENTE

- ▶ Riepilogo delle scadenze prorogate di termini di legge in campo ambientale. **Pag. 51**

**IN
PRIMO
PIANO**

Limitazioni all'uso delle sostanze chimiche Regolamento Ce 1907/2006 Reach

Nella Gu dell'Unione europea del 30/12/2006 è stato pubblicato il Regolamento Ce 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, detto Reach dall'acronimo di Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals, con entrata in vigore in ogni Stato membro il 1° giugno 2007 (trattandosi di regolamento e non di direttiva esso ha immediata applicabilità).

I principi ispiratori della normativa
Il regolamento introduce una nuova disciplina normativa per la gestione in sicurezza delle sostanze chimiche, allo scopo

di aumentare la protezione della salute umana e dell'ambiente contro i pericoli connessi alle sostanze chimiche e inoltre di bilanciare la competitività tra le industrie chimiche all'interno della Ue.

Oggetto di regolamentazione sono tutte le sostanze chimiche, sia quelle «esistenti» (immesse sul mercato prima dell'anno 1981), sia quelle «nuove» (immesse sul mercato dopo l'anno 1981): queste ultime sono più di 4.300.

Principio fondamentale su cui fa perno la nuova disciplina è trasferire dagli Stati membri all'industria il compito di assicurare un utilizzo sicuro di tali sostanze e l'effettivo controllo dei rischi per la salute umana e per l'ambiente (spetterà pertanto a produttori e importatori dimostrare - inversione dell'onere della prova - di avere diligentemente assolto quei compiti).

Il primo step della gestione in sicurezza delle sostanze chimiche consiste nella loro registrazione presso l'Agenzia europea per i prodotti chimici.

Più esattamente, in capo ai produttori è stabilito un vero e proprio obbligo di registrare le sostanze chimiche che saranno prodotte ed importate in quantità inferiore a una tonnellata all'anno (il criterio che ispira la nuova regolamentazione è di tipo quantitativo). ▼

Le date - registrazione e preregistrazione

Il regolamento fissa le seguenti date di scadenza:

- giugno 2008: diventa operativa l'Agenzia europea;
- dal giugno 2008 al novembre 2008: ha luogo la fase di preregistrazione delle sostanze;
- novembre 2010: scade il termine per la registrazione delle seguenti sostanze:
 - quelle prodotte o importate in quantità superiore a 1000 tonnellate/anno;
 - quelle cancerogene, mutagene e tossiche per l'apparato riproduttivo (Cmr categorie 1 e 2) che siano prodotte od importate in quantità superiore a 1 tonnellata/anno;
 - quelle classificate molto tossiche per gli organismi acquatici, prodotte od importate in quantità superiori a 100 tonnellate/anno.

AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

- giugno 2013: scadenza del termine di registrazione delle sostanze prodotte od importate in quantità superiore o uguale a 100 tonnellate/anno;
- giugno 2018: scadenza del termine di registrazione delle sostanze prodotte od importate in quantità superiore o uguale a 1 tonnellata/anno.

Quanto sopra vale per le sostanze esistenti.

Con riguardo alle sostanze chimiche esistenti, quindi, il primo obbligo a carico dei produttori è quello della preregistrazione, da effettuarsi nel periodo compreso tra il 10 giugno ed il 30 novembre 2008.

Mentre la scadenza entro cui procedere alla registrazione sarà quella del novembre 2010, oppure del giugno 2013 o del giugno 2018, a seconda del livello di pericolosità della sostanza.

Le nuove sostanze devono essere registrate prima della loro immissione sul mercato, a partire dal 1° giugno 2008.

Le sostanze più pericolose sono attualmente così catalogate:

- cancerogene;
- mutagene;
- tossiche per l'apparato riproduttivo;
- persistenti, bio-accumulanti e tossiche;
- molto persistenti e molto bio-accumulanti;
- identificate per evidenza scientifica come causa di danni equivalenti a quelli provocati dalle sostanze sopra elencate: ad es., l'alterazione del sistema endocrino.

La Commissione ritiene che esistano circa 900 sostanze di questo tipo ad oggi catalogate, e prevede che, con l'applicazione del regolamento Reach, nei prossimi 11 anni saranno identificate almeno altre 600 sostanze ad alta pericolosità.

Valutazione

Il regolamento prevede due tipi di valutazione delle sostanze chimiche, con differenti finalità:

- 1) controllo dell'appropriatezza dei test proposti allo scopo di ridurre al minimo il numero di animali arruolati, e controllo della completezza e della conformità del dossier;
- 2) attenta valutazione delle sostanze: l'Autorità competente può, nel caso di sostanze per le quali è ipotizzato un rischio per la salute, richiedere al produttore e all'importatore ulteriori informazioni e test più approfonditi.

Tale processo può far sì che vengano intraprese alcune azioni - quali restrizioni all'uso - o che la sostanza rientri fra quelle per cui è necessario ottenere l'autorizzazione.

Va inoltre evidenziato che tale processo assicura che ogni Stato della Comunità europea disponga di informazioni utili e affidabili sugli agenti chimici in uso.

Le autorizzazioni

L'accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo stabilisce un rigoroso sistema autorizzatorio per le sostanze con particolari proprietà pericolose (l'All. XIII al Regolamento Reach contiene l'elenco delle sostanze sottoposte ad autorizzazione). Prima di fare domanda di autorizzazione, tutte le aziende dovranno valutare se vi siano alternative alla produzione/ importazione di una determinata sostanza pericolosa di cui al citato All. XIII, e, nel caso identifichino un'alternativa praticabile, hanno l'obbligo di presentare un piano di sostituzione. Nel caso l'alternativa non sussista, esse dovranno dare informazione circa le

L'Informatore

ottobre 2007

Sicurezza e igiene del lavoro

ricerche e le attività di sviluppo, se ne esistono.

Si prevede che circa 1500 sostanze di pericolosità molto alta dovranno ottenere l'autorizzazione e precisamente:

- sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per il sistema riproduttivo;
- sostanze con proprietà persistenti, bioaccumulanti e tossiche;
- sostanze molto persistenti, molto bioaccumulanti;
- sostanze identificate con evidenza scientifica come causa di probabili, serie conseguenze sulla salute umana e sull'ambiente, equivalenti a quelle delle sostanze sopra elencate, quale, ad esempio, l'alterazione del sistema endocrino.

Il sistema autorizzatorio è volto ad assicurare che le sostanze saranno progressivamente ritirate qualora rappresentino fonte di rischio inaccettabile per la salute umana e per l'ambiente, oppure quando non sussistano ragioni per continuare ad utilizzarle. È questo il «principio di sostituzione», uno dei principi base della nuova regolamentazione.

In particolare, per le sostanze Cmr, l'autorizzazione sarà garanzia del fatto che il produttore o l'importatore è in grado di dimostrare che i rischi derivanti dal loro utilizzo possono essere controllati in modo adeguato. Ciò significa che gli scienziati potranno accordarsi su un «capitolato di sicurezza», in base al quale tali sostanze non creino effetti negativi sull'uomo o sull'ambiente. Per le altre sostanze Cmr e per le sostanze Pbt o vPvB, ove non sia possibile un adeguato controllo, l'autorizzazione sarà solo garanzia del fatto che non esiste un'alternativa più sicura, e che i benefici socioeconomici legati all'utilizzo della sostanza sono superiori ai rischi ad esso connessi.

L'Agenzia europea

Una delle importanti novità del regolamento Reach è rappresentata dall'istituzione dell'Agenzia europea per i prodotti chimici, con sede ad Helsinki in Finlandia, che sarà responsabile della gestione degli aspetti tecnici, scientifici ed amministrativi del regolamento.

Tale nuovo Istituto fornirà agli Stati membri ed alle istituzioni dell'Ue le migliori consulenze scientifiche e tecniche possibili in materia di sostanze chimiche. Ciò in quanto tutte le imprese produttrici e gli importatori saranno chiamati a redigere per ciascuna sostanza, al fine della registrazione, un "dossier tecnico di registrazione" (un "rapporto sulla sicurezza dell'agente chimico"), contenente informazioni qualitative e quantitative in ordine agli effetti sulla salute e sull'ambiente a seconda degli usi cui la sostanza è destinata, con indicazione delle misure appropriate per la gestione del rischio connesso.

Una registrazione meno dettagliata viene richiesta per alcuni "intermedi isolati", ossia agenti chimici che entrano nel ciclo produttivo ma che sono diversi dal prodotto finale. Per tali sostanze sarà necessario presentare una valutazione dei pericoli associati e le relative informazioni di base sulle proprietà chimico-fisiche.

Ciascun dossier andrà sottoposto per approvazione all'Agenzia europea, che valgherà il tutto e potrà disporre restrizioni all'uso delle sostanze giudicate pericolose.

Dal 1° giugno 2008 inizierà la prima fase di preregistrazione, attraverso la quale saranno date informazioni generali relative alla sostanza presa in considerazione ed ai quantita-



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

tivi che vengono immessi annualmente sul mercato europeo. Sulla base di queste informazioni, ed in particolare sui volumi di produzione e di importazione, verrà stilata dall'Agenzia europea la tempistica per la fase di registrazione vera e propria, per la quale andranno condotte analisi approfondite, inclusi costosissimi test di laboratorio, sugli effetti ed i rischi connessi alla produzione ed ai diversi scenari d'uso di ciascuna sostanza.

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche assumerà dunque i compiti principali di raccogliere le informazioni sulle sostanze, autorizzarne o meno la commercializzazione, gestirne il relativo registro.

Principio Osor

Da segnalare l'introduzione nel regolamento del principio cd. Osor (one substance, one registration = una sostanza una registrazione), sulla base del quale si procede ad effettuare la registrazione congiunta dei dati tra imprese, riunite in consorzi, che registrino sostanze simili. Viene così organizzata la condivisione dei dati fra le imprese, al fine di ridurre i costi e le analisi, senza pertanto compromettere la competitività delle imprese stesse, alle quali non vengono imposti oneri eccessivi. L'applicazione del principio Osor sarà gestita dall'Agenzia europea, che amministrerà l'intero dossier di registrazione senza rivelare i dati ai registranti, ripartendo fra essi i costi sulla base dei dati ricevuti. È anche espressamente previsto lo scambio di informazioni all'interno della catena di approvvigionamento. Il Regolamento specifica il ruolo dei distributori e degli utilizzatori a valle nella catena di approvvigionamento, soprattutto in relazione a come essi dovrebbero reagire alle informazioni sugli usi identificati e forniti dai distributori e/o dagli utilizzatori a monte. Precisa, inoltre, che gli utilizzatori a valle dovrebbero effettuare la valutazione della sicurezza chimica e preparare una relazione sulla sicurezza chimica.

L'accordo tra il Consiglio ed il Parlamento europeo stabilisce la generale responsabilità dell'industria ad evitare effetti dannosi sulla salute e sull'ambiente nel produrre, importare, utilizzare o immettere sul mercato sostanze chimiche (dovere di diligenza).

Altri aspetti

Come altre normative europee in tema di sicurezza e prevenzione, anche il regolamento Reach prevede espressamente che la propria applicazione non deve in nessun caso comportare un aumento dell'onere burocratico ed amministrativo per le piccole e medie imprese. Ne consegue l'obbligo per gli Stati membri di creare un'ampia rete di sostegno per aiutare le imprese, in particolare le piccole e le medie, ad adempiere ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento.

Le sostanze che sono intenzionalmente rilasciate da articoli sono trattate e registrate, in linea di massima, come tutte le altre sostanze. Ai produttori e agli importatori di articoli è fatto obbligo di notificare all'Agenzia europea le sostanze pericolose contenute nei loro articoli se in quantitativi superiori a determinate quantità ed anche nel caso in cui non si possa escludere l'esposizione dell'essere umano o dell'ambiente alla sostanza durante tutto il ciclo di vita dell'articolo.

Qualora l'Agenzia ritenga che sussistano motivi per sospettare che una sostanza presenti un rischio per la salute umana o

L'Informatore

ottobre 2007

Sicurezza e igiene del lavoro

per l'ambiente, può imporre ai produttori o agli importatori degli articoli l'obbligo di chiedere la registrazione.

Campo di applicazione

Ai sensi dell'art. 2, il regolamento Reach non si applica:

- alle sostanze radioattive che rientrano nell'ambito d'applicazione della Dir 96/29 Euratom del 13/05/1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
- alle sostanze, in quanto tali o componenti di preparati o articoli che sono assoggettati a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e che siano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione, oppure in transito;
- alle sostanze intermedie non isolate;
- al trasporto per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, marittima o aerea di sostanze pericolose in quanto tali e in quanto componenti di preparati.

Titolo V-bis Dlgs 626/94 sulla tutela dei lavoratori dall'esposizione al rischio rumore Linee guida delle Regioni

Con il Dlgs 195/2006, che ha recepito la direttiva 2003/10/Ce sulla protezione dall'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore (cfr. nostri precedenti articoli sull'argomento: Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 168, ottobre 2006, pag. 48; Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 171, gennaio 2007, pag. 42), è stato inserito all'interno del Dlgs 626/1994 il Titolo V-bis "Protezione da agenti fisici", costituente la nuova disciplina sul rischio rumore.

Per una disamina dettagliata delle novità introdotte si rinvia alle circolari citate.

In questa sede ci limiteremo a richiamarne in particolare tre: - quella contenuta nell'art. 49-quinquies, sulla valutazione del "rischio rumore", che impone al datore di lavoro di svolgere, nell'ambito del più generale obbligo di valutazione dei rischi ex art. 4 Dlgs 626/1994, una elencazione dettagliata di tutti gli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione del rischio specifico da rumore.

- Con riguardo alle successive due, le Regioni hanno espresso considerazioni e particolari indicazioni all'interno delle Linee guida: si tratta delle disposizioni di cui all'art. 49-sexies, comma 2 relative alle misure di prevenzione e protezione e della norma di cui all'art. 49-septies sull'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di protezione individuali (otoprotettori, i cd Dpi-u). Il comma 2 art. 49-sexies recita: "Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'art. 49-quinquies risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

applica un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1": vale a dire, l'adozione anche di altri metodi di lavoro, la scelta di attrezzature adeguate che emettano il minor rumore possibile, la progettazione delle strutture dei luoghi e dei posti di lavoro, una adeguata informazione sull'uso corretto delle attrezzature, etc.

Al riguardo, le Linee guida delle Regioni prendono in considerazione l'ipotesi che, qualora il precetto dell'art. 49-sexies, comma 2, venga inteso come soglia al disotto della quale non è necessario intervenire per ridurre il rumore, si finirebbe per rendere in pratica accettabile un tendenziale allineamento verso l'alto dei livelli di rischio, sino ai valori superiori di azione.

Secondo le Regioni, invece, le indicazioni del citato comma 2, hanno il significato di un rafforzativo dell'obbligo a contenere il rumore al livello più basso concretamente attuabile, indipendentemente dal livello di rischio presente nell'ambiente, come dichiarato nella premessa dell'art. 49-sexies, comma 1. L'art. 49-septies, relativo all'uso dei dispositivi di protezione individuale, al comma 1, lett. d), statuisce esplicitamente l'obbligo di "verificare l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito".

Quella della valutazione dell'efficacia degli otoprotettori è una delle principali novità del Titolo V-bis e la più rilevante in tema di Dpi-u in quanto, pur dovendosi essa ricavare già nell'ambito del quadro normativo di cui al Dlgs 277/1991, tuttavia, un tale esplicito obbligo testimonia l'intenzione del legislatore di promuovere un uso metodico e razionale degli otoprotettori, ai fini di soppiantare una gestione svolta praticamente solo in via formale (nessuna valutazione tecnica nella scelta, scarsa vigilanza all'uso, etc.).

Trattandosi di un punto qualificante voluto dal legislatore, il

l'Informatore

ottobre 2007

Sicurezza e igiene del lavoro

coordinamento tecnico tra le Regioni e l'Ispeps ha elaborato un documento che tiene ovviamente conto del fatto che sull'argomento sono ancora in corso un dibattito tecnico e la produzione normativa, per cui vengono date indicazioni temporanee, ma con l'obiettivo di indicare un percorso legislativo corretto, tecnicamente attuabile e ispirato al principio di precauzione.

Le indicazioni operative suggeriscono di valutare l'efficacia dei Dpi-u in tutte le situazioni in cui essi sono forniti ai lavoratori (quindi al superamento degli 80 dBA di Lex), proponendo di procedere ad una valutazione di efficienza (di tipo preventivo) e insieme ad una valutazione di efficacia vera e propria.

È chiaro infatti che la valutazione di efficienza serve unicamente a stabilire se i Dpi-u hanno i requisiti di minima per poter ancora essere utilizzati o se devono essere cambiati.

La valutazione di efficacia è invece svolta allo scopo di accertare che esista un sistema di controllo dell'uso e della manutenzione dei Dpi-u (in modo da garantire, quanto meno, che il personale indossi correttamente i dispositivi, che ne faccia un uso regolare nelle situazioni di rischio e che proceda a modalità di corretta custodia e manutenzione).

Il mancato verificarsi di peggioramenti della funzionalità uditiva dei lavoratori va interpretato nel senso che scelta e utilizzo dei Dpi-u rispondono a canoni di correttezza.

Mentre nell'ipotesi di peggioramenti, occorrerebbe interpellare il medico competente per analizzarne le cause.

Per altre specifiche indicazioni operative, rinviamo alla lettura del testo integrale delle Linee guida elaborate dal coordinamento tecnico tra Regioni e Ispeps, che è disponibile in forma cartacea, su richiesta, anche telefonica, presso i Servizi Ambiente - Sicurezza - Politiche Energetiche.

Rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) Proroga al 31 dicembre 2007

L'avvio del nuovo sistema di gestione dei Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è slittato al 31 dicembre 2007.

Infatti il Consiglio dei ministri di giovedì 28 giugno 2007 ha approvato con un decreto legge l'ennesima proroga, dopo le due precedenti, fino alla fine dell'anno corrente per la partenza dei Raee.

L'ulteriore slittamento si è reso necessario per consentire l'entrata in vigore dei primi due fondamentali decreti ministeriali

Rifiuti

attuativi della disciplina, specificata dal Dlgs 151/2005 (il primo, relativo al Registro nazionale dei produttori, centro di coordinamento e comitato di indirizzo, già approvato dalla Conferenza Stato-Regioni ed attualmente all'esame del Consiglio di Stato; il secondo sul comitato di vigilanza e di controllo).

In attesa di ulteriori notizie in merito e soprattutto della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto legge varato dal Consiglio dei ministri si rinvia ai nostri precedenti articoli sull'argomento (cfr. Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 168, ottobre 2006, pag. 46; Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 172, febbraio 2007, pag.49; Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 175, maggio 2007, pag. 62).



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

Norme sulla sicurezza degli impianti Strutture ricettive con oltre 25 posti letto Proroga di termini

Nel decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300, cosiddetto "Milleproroghe", (convertito in legge n. 17 il 26 febbraio 2007 e pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 47 del giorno stesso) ci sono due disposizioni relative alla sicurezza degli impianti, contenute nell'art. 3, rispettivamente ai commi 1 e 4 (Proroga di termini previsti di disposizioni diverse).

La prima disposizione stabilisce la proroga di un anno del termine (in scadenza il 1° gennaio 2007) di entrata in vigore delle disposizioni del Capo V, Parte II del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/01, artt. 107-121).

Il nuovo regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti dovrebbe essere adottato entro il 3 dicembre 2007, con la contestuale abrogazione sia del Dpr 380/01, Capo V, sia della legge 46/90 in materia di sicurezza degli impianti, e del relativo regolamento di attuazione specificato con il Dpr 447/1991.

Solamente gli artt. 8, 14, 16 della legge 46/90 resteranno in vigore. Per quanto riguarda la parte finale del comma 1 dell'art. 3 c'è da segnalare che la misura delle sanzioni, previste dall'art. 16, viene raddoppiata.

Invece la seconda disposizione, contenuta nel comma 4 dell'art. 3, Dl 28.12.06 n. 300, stabilisce l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2007 del termine per le strutture ricettive esistenti con oltre 25 posti letto (cfr. nostri precedenti articoli sull'argomento: Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi n. 89, luglio-agosto 1999, pag. 50; Informatore Commercio Turismo Servizi n. 92, novembre 1999, pag. 48; Informatore Commercio Turismo Servizi n. 96, marzo 2000, pag. 59; Informatore Commercio Turismo Servizi n. 118, marzo 2002, pag. 63; Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 131, maggio 2003, pag. 54), che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005, per il com-

pletamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma alle disposizioni di prevenzione incendi. Per completezza d'informazione, pubblichiamo qui di seguito, il testo dell'art. 3, comma 3 e 4, del Dl 28.12.2006, n. 300.

► **DECRETO LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse.**

(omissis)

Articolo 3

*Disposizioni in materia di costruzioni,
opere infrastrutturali e lavori in edilizia.*

1. Il termine previsto dall'articolo l-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma.

(Omissis)

4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.

Ambiente

Riepilogo delle scadenze prorogate di termini di legge in campo ambientale

Proponiamo un riepilogo delle proroghe di termini di legge, alcuni dei quali prossimi alla scadenza e tutti relativi alla materia ambientale, disposte dal cd decreto Milleproroghe (Dl 300/2006), convertito in Legge 26 febbraio 2007, n. 17. Nella pagina che segue lo specchio riassuntivo delle scadenze.



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

l'Informatore

ottobre 2007

Ambiente

Argomento	Norma prorogata	Termine prorogato	Articolo Milleproroghe	Termine finale
Pozzi	Dlgs 152/2006, art. 96, c. 7	30 giugno 2006	2, c. 1	31 dicembre 2007
Raee	Dlgs 151/2005 art. 20, c. 5	13 agosto 2006	5, c. 1	30 giugno 2007
Via, Vas	Dlgs 152/2006, art. 52, c. 1	26 agosto 2006	5, c. 2	31 luglio 2007
Consorzi (Conai, Cobat e Coou)	• Conai Dlgs 152/2006, art. 224, c. 2	29 aprile 2007	5, c. 2-bis, lett. a)	29 aprile 2008
	• Cobat Dlgs 152/2006, art. 235, c. 17	25 ottobre 2006	5, c. 2-bis, lett. b)	29 aprile 2008
	• Coou Dlgs 152/2006, art. 236, C. 2	25 ottobre 2006	5, C. 2-bis, lett. c)	29 aprile 2008
Discariche (rifiuti con potere calorifico inferiore superiore a 13.000 kJ/kg)	Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36, art. 6, C. 1, lett. p)	1° gennaio 2007	6, C. 3	31 dicembre 2008
Inceneritori che producono energia da "mucca pazza"	Dlgs 133/2005, art. 21, C. 10-bis	28 dicembre 2007	6, c. 8-duodecies	28 dicembre 2009



Tributario

L'Informatore

ottobre 2007

Imposte dirette e indirette

TRIBUTARIO

Indice

IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

- ▶ Novità fiscali - Legge n. 127 del 3 agosto 2007..... **Pag. 53**
- ▶ Studi di settore - Contribuenti con attività d'impresa multipunto e/o multiattività **Pag. 54**
- ▶ Studi di settore - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 41 del 6 luglio 2007 .. **Pag. 54**
- ▶ Valore normale dei fabbricati **Pag. 55**

IMPOSTE DIRETTE

- ▶ Agenti - Deducibilità accantonamenti - Indennità - Circolare n. 42 del 6 luglio 2007 **Pag. 56**
- ▶ Detrazione Irpef 36% - Coesistenza lavori di ristrutturazione su appartamenti e su parti comuni **Pag. 57**
- ▶ Accertamento sintetico - Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 9 agosto 2007..... **Pag. 57**
- ▶ Immobili strumentali - Ammortamento - Decreto legge n. 118 del 3/8/2007. **Pag. 58**

IMPOSTE INDIRECTE

- ▶ Iva - Reverse charge - Cessioni di beni strumentali per natura - Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 25 maggio 2007. **Pag. 59**
- ▶ Federalismo fiscale - Funzioni catastali trasferite ai Comuni - Dpcm del 14 giugno 2007 **Pag. 59**
- ▶ Iva - Auto aziendali - Deducibilità - Decisione del Consiglio dell'Unione europea del 18 giugno 2007 **Pag. 60**
- ▶ Iva - Invio telematico dei corrispettivi - Soggetti minimi in franchigia - Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2007..... **Pag. 60**

TRIBUTI LOCALI

- ▶ Irap - Cuneo fiscale - Applicabilità immediata delle nuove deduzioni - Decreto legge n. 67 /2007 **Pag. 62**

VARIE

- ▶ Contributo ai co.co.co per l'acquisto dei pc **Pag. 62**
- ▶ Rateizzazione dei versamenti - Tabella indicativa. **Pag. 64**
- ▶ Mod. F24 - Approvazione modello di estratto conto e di quietanza dei versamenti telematici **Pag. 65**

In PRIMO PIANO

Novità fiscali Legge n. 127 del 3 agosto 2007

Sulla Gazzetta ufficiale n. 182/L del 17 agosto 2007 è stata pubblicata la legge n. 127 del 3 agosto 2007 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria".

Qui di seguito si esaminano le principali novità, in materia tributaria, contenute nel c.d. "decreto Tesoretto" convertito nella legge in esame. ▼

Sperimentabilità degli indicatori di normalità economica (art. 15, comma 3-bis)

Sono introdotte nuove disposizioni in materia di accertamento da studi di settore mediante i nuovi indicatori di normalità economica (c.d. "super congruità").

Gli indicatori di normalità economica hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.

I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori sopracitati non sono soggetti ad accertamenti automatici e, in caso di accertamento, spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.

Elenchi clienti e fornitori (art. 15, comma 3-ter)

Con riferimento all'anno 2006 viene meno l'obbligo di presentare l'elenco clienti-fornitori per i seguenti soggetti:

- contribuenti in contabilità semplificata di cui agli art. 18 (imprese minori) e 19 (esercenti arti e professioni) Dpr n. 600/73;

- associazioni di promozione sociale e di volontariato iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali ex legge n. 383/2000 e Legge n. 266/91;

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui al Dlgs n. 460/97.

Per l'anno 2007 le semplificazioni per i soggetti sopra elencati sono demandate ad un apposito provvedimento che verrà emanato prossimamente.

Deducibilità costi veicoli (art. 15-bis, commi da 7 a 10)

Facendo seguito alla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 18 giugno 2007, con il provvedimento in esame viene ristabilita nella misura pari al 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 km, secondo le tariffe Aci, l'ammontare tassato in capo ai dipendenti per l'utilizzo promiscuo dell'auto-vettura.



Tributario

Fermo restando il limite fiscalmente rilevante (18.076, ecc.), le percentuali di deducibilità dei costi degli autoveicoli ai sensi dell'art. 164 del Tuir sono le seguenti:

- 40% con riferimento alla generalità delle imprese per le autovetture e autocaravan non concesse in uso promiscuo ai dipendenti; tale percentuale è confermata all'80% per le auto utilizzate dagli agenti e rappresentanti di commercio;
- 40% per le autovetture utilizzate dai lavoratori autonomi; la deducibilità è consentita limitatamente ad un'autovettura per ciascun professionista;
- 90% per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti.

Le disposizioni sopra illustrate decorrono dal periodo d'imposta in corso al 27 giugno 2007.

La legge in esame modifica, come qui di seguito riportato, la deducibilità relativa al periodo d'imposta in corso al 3 ottobre 2006.

Per il 2006 sono previste le seguenti percentuali di deducibilità:

- 20%, con riferimento alla generalità delle imprese, per le autovetture e autocaravan non concesse in uso promiscuo ai dipendenti (80% per le auto utilizzate dagli agenti e rappresentanti di commercio);
- 30% per le autovetture utilizzate dai lavoratori autonomi (limitatamente ad un'autovettura per ciascun professionista);
- 65% per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti.

Recupero della deducibilità dei costi per l'anno 2006

La deduzione dei costi per l'anno 2006 con le nuove percentuali è riconosciuta, in deroga alle regole di competenza, come variazione fiscale in diminuzione da apportare nel periodo d'imposta 2007, di conseguenza nel mod. Unico 2008.

Inoltre, è possibile diminuire il versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2007.

Infine, è confermata la possibilità di calcolare gli acconti 2007 in base alle regole vigenti fino all'anno 2005.

Studi di settore Contribuenti con attività d'impresa multipunto o multiattività Decreto ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2007

Sulla Gazzetta ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2007, recante: "Disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita".

Con il provvedimento in esame viene stabilito quanto segue.

• Criteri per l'applicazione degli studi di settore

Nei confronti dei contribuenti che esercitano due o più attività

L'Informatore

ottobre 2007

Imposte dirette e indirette

d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita e che svolgono esclusivamente attività per le quali si applicano gli studi di settore anche congiuntamente ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, si applicano, a partire dall'anno 2006, le disposizioni contenute nel decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002 concernente l'annotazione separata, anche con riferimento alle attività comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1.

Nei confronti dei suddetti contribuenti, che esercitano attività comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1, gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonché delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi.

La valutazione della congruità dei ricavi dichiarati è effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attività esercitate.

• Cause di esclusione dall'obbligo dell'annotazione separata per lo studio di settore TM13U

Non si applicano i criteri approvati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2002, nell'ipotesi in cui i contribuenti svolgano come attività prevalente quella di "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici" - codice attività 52.47.2.

Nelle suddette ipotesi, si applica lo studio di settore TM13U. Gli allegati sono disponibili sul sito della Gazzetta ufficiale: www.gazzettaufficiale.it.

Studi di settore Circolare n. 41 dell'Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2007

Si comunica che in seguito ai confronti con le organizzazioni di categoria, nel corso dei quali sono stati evidenziati i profili critici delle nuove disposizioni sugli indicatori di normalità economica (Ine) per il 2006, il viceministro Visco ha emanato il Dm 4 luglio 2007 (in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale), modificativo del Dm 20 marzo 2007, concernente l'approvazione dei predetti indicatori.

In particolare, l'art. 1 del decreto 4 luglio 2007 ha introdotto innovazioni in ordine alle condizioni di applicazione degli Ine ed alla loro valenza applicativa con riferimento alla disposizione limitativa degli accertamenti di tipo presuntivo.

Le novità introdotte con il suddetto decreto sono state oggetto alla circolare in esame.

Di seguito, si illustrano i chiarimenti forniti dall'amministrazione.
Indicatori di normalità economica (Ine)



Tributario

Il comma 1-bis dell'art. 4 del Dm 20 marzo 2007, come modificato dall'art. 1 del Dm 4 luglio 2007, stabilisce che gli accertamenti sulla base degli studi di settore non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che dichiarino (anche per effetto di adeguamento in dichiarazione) ricavi o compensi in misura non inferiore al maggiore tra i seguenti valori:

- livello minimo risultante dall'applicazione degli studi di settore, tenendo conto delle risultanze degli Ine;
- livello puntuale di riferimento derivante da studi di settore senza tener conto degli Ine.

Di conseguenza, il contribuente sarà considerato "congruo" per lo studio di settore relativo, se i ricavi o compensi dichiarati anche per effetto dell'adeguamento in dichiarazione, sono pari o superiori al maggiore tra i due valori di riferimento.

L'Agenzia ribadisce, a questo riguardo, che "l'ufficio non potrà effettuare accertamenti utilizzando i maggiori valori relativi al ricavo o compenso puntuale di riferimento, scaturiti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica".

Valenza probatoria degli Ine

Si tratta di circoscrivere la valenza probatoria degli Ine, qualificandola espressamente come "presunzione semplice", circostanza questa che provocherebbe l'inversione dell'onere della prova a favore del contribuente.

Nelle ipotesi in cui il livello di riferimento per i ricavi, ai fini della congruità, sia rappresentato dal ricavo minimo derivante dagli Ine, sarà infatti l'ufficio che dovrà motivare l'avviso di accertamento "fornendo ulteriori elementi probatori per avvalorare i maggiori ricavi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica".

L'Agenzia, però, precisa, che tale onere della prova graverà sull'ufficio soltanto per la parte dei maggiori ricavi che eccedono l'ammontare derivante dall'applicazione della sola analisi della congruità.

Precisazioni in ordine all'applicazione dell'art. 10, comma 4-bis della legge n. 146 del 1998 (preclusione degli accertamenti presuntivi nei confronti dei contribuenti congrui)

In base al comma 1-ter dell'art. 4 del Dm 20 marzo 2007, come modificato dall'art. 1 del Dm 4 luglio 2007, il "livello di congruità" a cui fare riferimento ai fini dell'applicazione della disposizione limitativa degli accertamenti presuntivi nei confronti dei contribuenti congrui (art. 10, comma 4-bis della legge 146/1998) è il maggiore tra i seguenti valori:

- livello minimo risultante dall'applicazione degli studi di settore, tenendo conto delle risultanze degli Ine;
- livello puntuale di riferimento derivante da studi di settore senza tener conto degli Ine.

Se il contribuente dichiara ricavi o compensi (anche per effetto dell'adeguamento in dichiarazione) in misura non inferiore al maggiore dei predetti livelli, l'accertamento presuntivo (art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600 del 1973, e art. 54, comma 2, ultimo periodo, del Dpr n. 633 del 1972), potrà essere effettuato solo nel caso in cui:

- l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, sia superiore al 40% dell'ammontare dei ricavi/compensi dichiarati;

ovvero

- l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla

L'Informatore

ottobre 2007

Imposte dirette e indirette

ricostruzione presuntiva, supera, in valore assoluto, 50.000 euro.

Adeguamento in dichiarazione - maggiorazione 3%

Come è noto, l'adeguamento è possibile, per periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio di settore (anche in seguito alla sua revisione), a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del 3% sulla differenza tra ricavi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili.

Nella circolare n. 31, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'introduzione degli Ine deve essere assimilata ad una revisione degli studi medesimi; di conseguenza, "in linea generale, per il solo periodo d'imposta 2006, non opera la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del Dpr 195 del 1999, concernente il versamento della maggiorazione del 3 per cento in sede di adeguamento in dichiarazione".

L'Agenzia, nella circolare in oggetto, precisa che non bisognerà versare la maggiorazione del 3% - per il periodo d'imposta 2006 - se il valore di riferimento cui il contribuente si adeguerà in dichiarazione per evitare l'accertamento da studi, sarà pari al ricavo stimato da Gerico tenendo conto degli Ine. In caso contrario (se cioè detto valore - determinato senza tener conto degli Ine - sarà pari al ricavo puntuale) la maggiorazione del 3% sarà dovuta, sempreché il contribuente voglia adeguarsi.

Studi di settore previsti in evoluzione per il periodo d'imposta 2007 - Indicatore valore aggiunto per addetto

L'Agenzia annuncia che i prossimi studi di settore in evoluzione (individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2007), che entreranno in vigore a partire dal periodo d'imposta 2007, non saranno elaborati utilizzando l'indicatore "valore aggiunto per addetto", che verrà "utilizzato per approfondire l'analisi della coerenza economica dei singoli contribuenti rispetto a valori considerati normali per ogni comparto di attività economica e, quindi, come variabile di riferimento per la costruzione di liste selettive delle posizioni eventualmente da sottoporre a controllo".

Valore normale dei fabbricati Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2007

Sulla Gazzetta ufficiale n. 182 del 7 agosto 2007 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2007 recante: "Disposizioni in materia di individuazione dei criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati, di cui all'articolo 1, comma 307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007)".

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri per la determinazione del "valore normale" degli immobili oggetto di compravendita, ai fini dell'imposta sul



Tributario

valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta di registro.

Per la determinazione del valore normale sono stati individuati criteri che rispondono ad esigenze di uniformità e correttezza, associando ad un valore fisso altri valori dinamici che possano evitare automatismi e raggiungere l'obiettivo di una maggiore aderenza alla realtà dei prezzi praticati nel mercato immobiliare.

Il primo degli elementi del calcolo è tratto dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio che, con cadenza semestrale, pubblica le quotazioni del mercato immobiliare stabilite con criteri scientifici.

La seconda griglia di elementi - compresa la tabella di adeguamento delle categorie catastali - è data da una serie di elementi particolari desunti da analisi dei principali osservatori immobiliari che consente di "personalizzare" il valore dell'immobile nell'ambito del valore di mercato della zona di appartenenza. La terza griglia di elementi è rappresentata dalle altre informazioni in possesso dell'ufficio che possono adeguare maggiormente alla realtà l'aspetto personalizzato della valorizzazione dell'immobile.

Fabbricati residenziali

Il valore normale dei fabbricati residenziali è determinato dal prodotto fra la superficie in metri quadri risultante dal certificato catastale ovvero, in mancanza, calcolata ai sensi dell'allegato C al Dpr n. 138/1998 ed il valore unitario determinato sulla base delle quotazioni immobiliari dell'osservatorio del mercato immobiliare e dei coefficienti di merito relativi alle caratteristiche dell'immobile.

Le quotazioni dell'osservatorio del mercato immobiliare sono riferite alla relativa zona omogenea ovvero, in mancanza, a quella limitrofa o analoga censita, al periodo dell'atto di compravendita o a quello antecedente in cui è stato pattuito il prezzo con atto avente data certa, e allo stato conservativo "normale".

I coefficienti di merito relativi alle caratteristiche dell'immobile attengono in particolare al taglio, al livello del piano e alla categoria catastale, secondo le modalità indicate in allegato al provvedimento stesso.

Immobili diversi dalle abitazioni

Per gli immobili diversi dalle abitazioni il valore normale è determinato dalla media fra il valore minimo e massimo espresso dall'osservatorio del mercato immobiliare riferite al periodo dell'atto di compravendita e allo stato conservativo "normale" per la specifica destinazione d'uso dell'immobile ivi

L'Informatore

ottobre 2007

Imposte dirette e indirette

censita, in particolare "negozi", "magazzini", "uffici", "capannoni industriali", "capannoni tipici", "laboratori", "autorimesse", "posti auto scoperti", "posti auto coperti", "box".

Immobili ultimati o ristrutturati da non più di quattro anni

Nel caso in cui l'immobile da valutare sia stato costruito o ristrutturato da non più di quattro anni, per la determinazione del "valore normale" l'importo unitario da moltiplicare per la superficie del fabbricato se l'immobile è abitativo, ovvero gli importi per effettuare la media qualora l'immobile sia di tipo non abitativo, sono quelli forniti dall'Omi per lo stato conservativo "ottimo" e non quelli per lo stato conservativo "normale".

Qualora nei dati forniti dall'Omi non siano presenti i valori riferiti allo stato conservativo "ottimo", il valore normale determinato, come sopra illustrato per la generalità dei casi, utilizzando i valori riferiti allo stato conservativo "normale", va moltiplicato per il coefficiente 1,3.

Al fine di integrare il valore normale dell'immobile occorre tenere conto anche dei seguenti ulteriori criteri in possesso dell'ufficio:

- valore del mutuo, per gli atti soggetti a Iva, nel caso sia di importo superiore a quello della compravendita;
- prezzi effettivamente praticati che emergono dalle compravendite fra privati per la stessa zona nello stesso periodo temporale;
- prezzi che emergono dagli accertamenti effettuati con la ricostruzione dei ricavi in base all'osservazione diretta dei costi sostenuti per la costruzione, ad altre prove certe e, in particolare, alle risultanze delle indagini finanziarie;
- prezzi che emergono da offerte di vendita del soggetto controllato;
- prezzi che emergono da offerte di vendita al pubblico tramite i media;
- prezzi che emergono da analoghe vendite eseguite dal soggetto controllato;
- ristrutturazioni desunte dai dati relativi ai permessi di costruire e alle Dia (denunce di inizio attività) trasmesse dai comuni e alle detrazioni dichiarate per spese di recupero del patrimonio edilizio.

Ulteriori disposizioni

Il valore normale determinato con le modalità rappresentate nei punti precedenti è periodicamente sottoposto a variazioni. Le tabelle concernenti la determinazione del valore normale degli immobili residenziali e i coefficienti di adeguamento della categoria catastale sono disponibili come allegato sul sito della Gazzetta ufficiale www.gazzettaufficiale.it.

Imposte dirette

Agenti - Deducibilità accantonamenti indennità

L'Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare datata 6 luglio 2007, recante: "Deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela e per indennità

meritocratica - Sentenza n. 24973 del 2006 e n. 1910 del 2007 - Istruzioni operative" e il comunicato stampa datato 7 luglio 2007 recante: "Stretta su deducibilità accantonamenti indennità agenti. Agenzia Entrate recepisce orientamento Corte di Cassazione".

Con il comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate fornisce i seguenti chiarimenti.



Tributario

Gli accantonamenti operati dalle società ai fini dell'indennità suppletiva di clientela, riconosciuta agli agenti e ai rappresentanti di commercio in caso di scioglimento anticipato del contratto per iniziativa della società, sono deducibili solo nell'esercizio in cui l'indennità viene concretamente corrisposta. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 42/2007, si adegua all'orientamento consolidato della sezione tributaria della Corte di Cassazione in materia di deducibilità degli accantonamenti ai fondi, ai fini della determinazione del reddito di impresa e detta nuove regole agli uffici in materia di controllo, esame delle istanze di rimborso e gestione del contenzioso in materia.

La suddetta circolare modifica la precedente posizione assunta dall'Agenzia con una risoluzione del 9 aprile 2004 che consentiva la deducibilità dell'accantonamento ai fondi per indennità di cessazione del rapporto di agenzia nei limiti dell'importo massimo previsto dal codice civile.

Tale orientamento non è sostenibile dopo le pronunce della Suprema Corte.

L'attribuzione di questa indennità, infatti, a differenza di quanto accade per l'indennità di fine rapporto, costituisce un onere solo eventuale, come tale non accantonabile fiscalmente.

La circolare detta le nuove regole a cui le società devono adeguarsi.

Si precisa, anzitutto, che non si applicano sanzioni amministrative e interessi di mora nei confronti di chi si è conformato alla precedente risoluzione (la 59/E del 2004).

Tuttavia, considerato che la nuova circolare in esame rimuove ogni incertezza interpretativa, i contribuenti dovranno adeguarsi alla nuova disciplina correggendo le precedenti dichiarazioni, ricorrendo alla presentazione di una dichiarazione integrativa o all'istituto del ravvedimento operoso.

Gli uffici, dunque disapplicheranno le sanzioni e gli interessi, a condizione che i contribuenti si uniformino alle indicazioni della nuova circolare rettificando le dichiarazioni dei redditi e Irp entro il prossimo termine di presentazione ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.

La circolare di cui all'oggetto è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.it.

Detrazione Irpef 36% Coesistenza lavori di ristrutturazione su appartamento e parti comuni Risoluzione n. 206 dell'Agenzia delle Entrate del 3 agosto 2007

L'Agenzia delle Entrate ha diramato la risoluzione n. 206/E del 3 agosto 2007 recante: "Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione dell'art. 1 della legge n. 449

del 1997: coesistenza lavori di ristrutturazione su appartamento e su parti comuni".

Come noto, l'art. 1, comma 1, della L. n. 449/1997 consente di poter godere del beneficio fiscale della detrazione, dall'imposta lorda, del 36% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione di lavori di manutenzione, anche ordinaria, sulle parti comuni di edifici residenziali nonché per la realizzazione di interventi di ristrutturazione di cui alle lettere b), c), d) dell'art. 31 della L. n. 457/78 sulle singole unità immobiliari.

A decorrere dal 1° ottobre 2006, il limite di 48.000 euro, che costituisce il tetto massimo di spesa su cui è consentito calcolare la detrazione del 36%, deve essere riferito alla abitazione.

La circolare n. 28/2006 ha chiarito che il predetto limite che, in forza delle previgenti disposizioni, era riferito alla persona fisica e alla singola unità immobiliare, deve ora intendersi riferito esclusivamente all'immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione.

L'articolo 1, comma 387, della legge finanziaria 2007, stabilisce che "sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007".

Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il limite massimo di spesa, su cui calcolare la detrazione spettante in relazione ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, non sia influenzato dagli interventi di manutenzione straordinaria successivamente realizzati dall'istante nell'appartamento.

Ne consegue che in relazione a tali ultimi interventi il contribuente potrà godere di un ulteriore tetto massimo di spesa di 48.000 euro, su cui calcolare la detrazione, a condizione che in relazione agli specifici lavori in discorso abbia attivato la procedura prevista dal regolamento approvato con Dm n. 41/1998.

Inoltre, il soggetto interessato, in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria realizzati sul proprio appartamento, potrà beneficiare della detrazione Irpef del 36% limitatamente alle spese sostenute, entro il limite di spesa di 48.000 euro, qualora abbia adempiuto agli obblighi dettati dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del richiamato Dm n. 41 del 1998.

Accertamento sintetico Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 9 agosto 2007

L'Agenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa del 9 agosto 2007, recante: "L'Agenzia delle Entrate rilancia l'accertamento sintetico - Controlli su soggetti con redditi bassi e



Tributario

rilevanti capacità di spesa”.

L'Agenzia delle Entrate rilancia l'accertamento sintetico, cioè rivolto in particolare ai quei contribuenti che effettuano acquisti di immobili, autovetture di grossa cilindrata, barche, aeromobili e dispongono di residenze secondarie.

Con la circolare 49/E, emanata in data 9 agosto 2007 pubblicata sul sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it), vengono impartite direttive agli uffici affinché venga assicurata un'intensa azione di controllo nei confronti di quei soggetti la cui "effettiva capacità contributiva collegata a rilevanti manifestazioni di spesa è in stridente contrasto con i redditi dichiarati". La circolare, in linea con gli obiettivi della gestione tributaria contenuti nell'atto di indirizzo del viceministro Visco, reca puntuali indicazioni operative sulle modalità di selezione dei soggetti in relazione ai quali gli uffici dispongono di informazioni legate a rilevanti manifestazioni di ricchezza.

Contiene anche istruzioni operative ai fini della selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo sulla base delle segnalazioni elaborate a livello centrale, che tengono conto dei "soggetti ad elevato rischio di evasione per aver acquistato autovetture di elevata potenza e costo ed effettuato investimenti patrimoniali incoerenti con le proprie posizioni reddituali". La circolare, precisa che la selezione dei soggetti costituisce il momento finale di un percorso investigativo più ampio, che vede al centro la raccolta puntuale di tutti gli elementi di innesco del controllo, la verifica di attendibilità dei dati e la valutazione di merito ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche, determinazione che possa assumere valenza il più possibile certa e concreta sia in fase di contraddittorio con il contribuente ma anche nell'eventuale fase contenziosa.

Chiama gli uffici a porre particolare attenzione sul nucleo familiare del soggetto indagato al fine di individuare, nell'ambito delle cosiddette "famiglie fiscali", quali sono i componenti che non dichiarano redditi o che dichiarano redditi irrisori rispetto alla manifestazione di ricchezza loro riconducibile e, quindi, quali sono i soggetti di effettivo interesse fiscale ai fini del contrasto all'evasione.

La circolare sottolinea come, nell'ambito dell'attività istruttorie correlate al cosiddetto accertamento sintetico, le indagini finanziarie costituiscano uno strumento di indubbia rilevanza per trasformare gli indizi di tipo "patrimoniale" e "gestionale" in prove che evidenzino la effettiva capacità contributiva del soggetto controllato.

Puntuali direttive, infine, vengono impartite affinché gli uffici tengano presente ogni argomentazione ed elemento di valutazione forniti dal contribuente al fine di pervenire a determinazioni reddituali pienamente convincenti, in particolare, quando la

L'Informatore

ottobre 2007

Imposte dirette

determinazione sintetica del reddito si fonda unicamente sul contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva.

Immobili strumentali Ammortamento Decreto legge n. 118 del 3 agosto 2007

Sulla Gazzetta ufficiale n. 180 del 4 agosto 2007 è stato pubblicato il decreto legge n. 118 del 3 agosto 2007 recante: "Disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili strumentali".

Come noto, l'art. 36, commi 7, 7-bis e 8 del DL n. 223/2006 ha introdotto il principio di indeducibilità del costo delle aree sulle quali insiste un immobile strumentale e di quelle che ne costituiscono pertinenza.

In relazione agli immobili già iscritti in bilancio al 31 dicembre 2006 va considerata la disposizione del citato art. 36, comma 8 del DL n. 223/2006, secondo la quale il residuo costo ammortizzabile del fabbricato risultava quale differenza tra:

- il nuovo minor costo ammortizzabile (costo complessivo - valore dell'area);

e

- il fondo ammortamento, calcolato quale somma degli ammortamenti dedotti fino al 31 dicembre 2005, calcolati sul costo complessivo del fabbricato.

Se il fondo ammortamento già dedotto avesse superato il nuovo costo del fabbricato, non era più possibile la deduzione di ulteriori quote di ammortamento; diversamente risultava comunque ridotto il costo residuo ammortizzabile con conseguenza sulla deducibilità delle future quote d'ammortamento. L'applicazione della suddetta disposizione comportava che ad un immobile acquisito prima del 2006 fossero applicabili anche per il passato i nuovi limiti.

Con il provvedimento in esame, con interpretazione autentica del comma 8, terzo periodo dell'art. 36 del decreto legge n. 223/2006, viene stabilito che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti al periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 e calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.

Tale decreto è entrato in vigore il giorno 4 agosto 2007 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



Tributario

Iva - Reverse charge Cessioni di beni strumentali per natura Decreto del ministero dell'Economia del 25 maggio 2007

Sulla Gazzetta ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze datato 25 maggio 2007 recante: "Individuazione di una ulteriore operazione cui applicare il meccanismo del "reverse charge", ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

Come noto, ai sensi del comma 44, lett. b) dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007, il meccanismo di inversione contabile del reverse charge si applica anche alle ulteriori operazioni individuate dal ministro dell'Economia e delle Finanze, con propri decreti.

Con il provvedimento in esame viene stabilito che, a decorrere dal 1° ottobre 2007, il meccanismo dell'inversione contabile si applicherà anche alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati strumentali per natura, per le quali il cedente abbia espressamente optato per l'assoggettamento a Iva.

In base al Dl n. 223 del 2006, le cessioni di fabbricati strumentali o loro porzioni, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono esenti ai fini Iva.

L'esenzione è, tuttavia, esclusa quando:

- la cessione è effettuata, entro quattro anni dalla costruzione o dall'intervento, dalle imprese costruttrici ovvero da parte di quelle che vi hanno eseguito lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica;
- la cessione è effettuata nei confronti di soggetti passivi che svolgono attività, in via esclusiva o prevalente, che danno diritto a una detrazione dell'Iva pari o inferiore al 25%;
- la cessione è effettuata nei confronti di soggetti che non esercitano attività d'impresa, arte o professione;
- nell'ipotesi in cui i soggetti interessati alla cessione decidano di optare per l'imponibilità dell'operazione.

Pertanto, per una cessione di fabbricati o di porzioni di fabbricati strumentali per natura, imponibile ai fini Iva, dal 1° ottobre 2007:

- il cedente emetterà la fattura senza addebito dell'imposta;
- il cessionario sarà tenuto ad integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, provvedendo, poi, ad annotare il documento sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse.

Federalismo fiscale Funzioni catastali

trasferite ai comuni Dpcm del 14 giugno 2007

Sulla Gazzetta ufficiale n. 154 del 5 luglio 2007 è stato pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri datato 14 giugno 2007, recante: "Decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Come noto, la legge Finanziaria 2007, art. 1 commi da 195 a 200, ha stabilito che dal 1° novembre 2007 i comuni esercitano direttamente le funzioni catastali attribuite dalla legislazione in materia, anche utilizzando le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

Si tratta in particolare delle funzioni connesse con:

- la conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché per la revisione degli estimi e del classamento,
- la delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi calamitosi;
- la rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consorziali gravanti sugli immobili.

La concreta operatività dell'esercizio diretto delle funzioni catastali da parte dei comuni viene affidata alla stretta collaborazione tra gli enti locali e l'Agenzia del Territorio che metterà a disposizione degli enti locali le banche dei dati catastali attraverso specifiche modalità di interscambio; in questo senso è stato sottoscritto un protocollo d'intesa, in data 4 giugno 2007, tra l'Agenzia del Territorio e l'Anci.

Con il provvedimento in esame sono stabiliti i seguenti profili attuativi:

- individuazione di modalità e requisiti per l'esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni in forma diretta, singola o associata;
- individuazione di modalità e requisiti per l'esercizio delle funzioni catastali tramite convenzionamento con l'Agenzia del Territorio;
- definizione dei criteri di ripartizione, tra i singoli comuni di ciascuna provincia, dei beni mobili e delle risorse finanziarie, umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni assunte;
- realizzazione di un effettivo e totale censimento dei dati catastali ed integrazione, in questo senso, della relativa banca dati.

Il provvedimento dettaglia, inoltre, gli aspetti operativi necessari per avviare il trasferimento di funzioni catastali ai comuni (modalità di gestione, processi catastali gestibili in forma diretta, regole tecniche, procedure operative e supporti applicativi, sistemi di controllo della qualità).

Ogni sei mesi comuni e Agenzia del Territorio monitoreranno l'evolversi della situazione per rilevare eventuali criticità relative alla qualità dei servizi erogati; questo meccanismo di controllo contempla anche un vero e proprio potere di sostituzione dall'Agenzia del Territorio nei confronti di comuni eventualmente inadempienti rispetto agli standard qualitativi da rispettare nell'esercizio delle funzioni catastali.



Tributario

Iva - Auto aziendali Detraibilità Decisione del Consiglio dell'Unione europea del 18 giugno 2007

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 27 giugno 2007, n. 165/33 è stata pubblicata la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 18 giugno 2007, concernente la detrazione dell'Iva relativa ai veicoli aziendali.

Come noto, la sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006, relativa alla causa C-228/05, ha stabilito che le norme italiane che limitano la detrazione dell'Iva assoluta da imprenditori, artisti e professionisti, all'atto dell'acquisizione, anche attraverso contratti di noleggio, leasing etc. di autovetture e motoveicoli, nonché in relazione alle spese accessorie (impiego, custodia, riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti), non sono conformi alla sesta direttiva Cee (vd. ns. circolare n. 71/2006).

Pertanto, per gli acquisti/importazioni effettuati a decorrere dal 14 settembre 2006, per l'individuazione dell'Iva detraibile da parte dell'impresa e/o del lavoratore autonomo, è stato applicato il principio di inerenza.

Con il provvedimento in esame lo Stato italiano è stato autorizzato a limitare al 40% il diritto a detrarre l'Iva sulle spese relative ai veicoli "non interamente utilizzati ai fini professionali".

La suddetta disposizione, che è operante senza necessità di un esplicito recepimento da parte del legislatore nazionale, si applica all'acquisto dei veicoli, compresi i contratti di assemblaggio e simili, fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché alle spese relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro uso, compresi lubrificanti e carburante.

La sentenza in esame non riguarda i pedaggi autostradali delle autovetture, che, pertanto, rimangono indetraibili.

La suddetta detrazione dell'Iva pari al 40% riguarda i veicoli a motore:

- adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa autorizzata non supera i 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;
- non interamente utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Sono escluse dalla restrizione in esame le spese relative ai seguenti veicoli:

- quelli che rientrano tra i beni strumentali del soggetto passivo nell'esercizio della sua attività;
- i veicoli utilizzati come taxi;
- quelli utilizzati a fini di formazione da una scuola guida;
- per le attività di noleggio o leasing;
- quelli utilizzati da rappresentanti di commercio;
- i trattori agricoli o forestali.

La nuova misura della detrazione è applicabile dal 27 giugno 2007 (data di pubblicazione sulla Guue della Ue), cioè agli acquisti di beni e servizi "effettuati" a decorrere dalla predet-

ta data.

Per l'individuazione del momento di effettuazione di un'operazione ai fini Iva, si rammenta che ai sensi dell'art. 6, Dpr n. 633/1972:

- per gli acquisti di beni mobili, va considerato il giorno di consegna/spedizione;
- per le prestazioni di servizi, va considerato il giorno del pagamento.

Se anteriormente a tale momento è emessa fattura, l'operazione si considera effettuata alla data di emissione della stessa. Nel caso di fatture differite si fa riferimento alla data del documento di trasporto.

Iva Invio telematico dei corrispettivi Soggetti minimi in franchigia Provvedimento Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2007

Sulla Gazzetta ufficiale n. 179 del 3 agosto 2007 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2007 recante: "Definizione delle modalità e dei termini di invio della comunicazione telematica dei corrispettivi conseguiti dai contribuenti minimi in franchigia, di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

Come noto, l'art. 32-bis del Dpr n. 633/1972 disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'applicazione del regime di franchigia per i contribuenti persone fisiche che hanno realizzato nell'anno solare precedente o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d'affari nell'anno non superiore a 7.000 euro.

Come indicato nel comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 24 luglio 2007, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il provvedimento in esame, che stabilisce le modalità tecniche, le procedure e i termini per la comunicazione telematica dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate dai suddetti contribuenti.

Modalità di invio della comunicazione telematica dei corrispettivi

I contribuenti persone fisiche che, avendone i requisiti, applicano il regime di franchigia comunicano telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi conseguiti nel mese di riferimento, nonché, ai fini della fuoriuscita dal regime di franchigia, l'eventuale effettuazione di cessioni all'esportazione.

La comunicazione avviene in conformità alle specifiche tecniche allegare al provvedimento in esame e con le modalità sottoindicate.

I contribuenti utilizzano, per la comunicazione dei sopra illu-



Tributario

L'Informatore

ottobre 2007

Imposte indirette

TRIBUTARIO

strati dati, il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni ovvero possono avvalersi anche degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

È consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata purché essa si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione avvenga, previo annullamento della comunicazione precedentemente inviata, non oltre quindici giorni dal termine di comunicazione dei dati da sostituire.

La comunicazione telematica dei dati è effettuata previa verifica, da eseguirsi mediante i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, della congruenza dei predetti dati con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento in esame.

Si rinvia al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20/12/2006 per la specifica dei termini e delle procedure di applicazione delle ulteriori disposizioni previste per i contribuenti minimi in franchigia, nonché per le modalità con cui gli stessi possono avvalersi dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle Entrate.

Ricevute di conferma ricezione dati

La comunicazione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi, salvo i casi sottelencati.

L'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta comunicazione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998.

Salvo cause di forza maggiore, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili le ricevute per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file.

La ricevuta non è rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi, qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:

- a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui agli allegati tecnici sopraindicati;
- b) codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
- c) file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo distribuito dall'Agenzia delle Entrate;
- d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati.

Le circostanze sopra elencate sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

Termini di invio della comunicazione telematica dei corrispettivi

I contribuenti minimi in franchigia effettuano la trasmissione telematica dei corrispettivi entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

La comunicazione va effettuata anche per i mesi in cui vi sia assenza di corrispettivi.

I contribuenti in possesso dei requisiti che, a partire dal 1° gennaio 2007 applicano il regime di franchigia, inviano la prima comunicazione telematica dei corrispettivi, conseguiti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e il 31 agosto 2007, entro il giorno 25 del mese di settembre 2007.

Entro il 25 settembre 2007 i soggetti, già in attività nell'anno solare 2006, presentano la dichiarazione di variazione dati ex art. 35, Dpr n. 633/1972 al fine di comunicare il possesso dei requisiti previsti per i contribuenti minimi in franchigia.

Trattamento dei dati

I dati e le notizie che pervengono all'anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei cosiddetti "data warehouse", che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.

I dati sono inseriti all'interno di una specifica area dedicata dell'anagrafe tributaria, al fine di assicurare la selettività degli accessi.

Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

Sicurezza dei dati

La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal sistema di invio telematico dell'anagrafe tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password.

Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l'inserimento di un ulteriore codice Pin personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti.

Le predette credenziali di autenticazione sono univocamente attribuite a ciascun utente, responsabile del trattamento.

La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata mediante sistemi crittografici, anche basati su chiavi "asimmetriche", che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.

La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché della conservazione delle copie di sicurezza.



Tributario

Irap – Cuneo fiscale Applicabilità immediata delle nuove deduzioni Decreto legge n. 67 del 28 maggio 2007

Sulla Gazzetta ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007 è stato pubblicato il decreto legge n. 67 del 28 maggio 2007 recante: "Misure urgenti in materia fiscale".

Ai sensi della legge Finanziaria 2007 (commi da 266 a 269) gli interventi di riduzione del cuneo fiscale potevano essere fruiti solo dopo l'approvazione delle competenti autorità europee, che avrebbero dovuto verificare se le nuove disposizioni potevano considerarsi o meno "aiuto di Stato".

Il decreto legge in esame interviene proprio su questo vincolo normativo sopprimendolo formalmente.

Pertanto, sarà consentito tener conto delle nuove deduzioni fin dai prossimi acconti d'imposta in scadenza dal prossimo 18 giugno.

Si riportano qui di seguito le suddette misure fiscali deducibili dalla base imponibile Irap:

- 5000 €, su base annua, per ogni dipendente a tempo indeterminato, anche par-time, impiegato nel periodo d'imposta;
- 10.000 €, su base annua, per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Sardegna, Sicilia, Puglia. L'agevolazione può essere fruita nel rispetto dei

Contributo ai co.co.co per l'acquisto dei pc Decreto ministero dell'Economia dell'8 giugno 2007

Sulla Gazzetta ufficiale n. 139 del 18 giugno 2007 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2007, recante: "Criteri e modalità per la concessione di contributi per l'acquisto dei pc da parte dei collaboratori coordinati e continuativi e di collaboratori a progetto, in attuazione dell'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007)".

Ai sensi dell'art. 1, comma 298 della legge finanziaria 2007 è stato istituito un fondo destinato all'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i lavoratori a progetto, per le spese documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica.

Con il provvedimento in esame sono state stabilite le modalità,

L'Informatore

ottobre 2007

Tributi locali

limiti derivanti dall'applicazione della regola "de minimis";

- i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Inoltre, con riferimento alla deduzione già prevista dal comma 4-quater dell'art. 11 del Dlgs n. 446 (deduzione pari a 20.000 €, 100.000 € per le aree obiettivo 1 e 60.000 € per le aree obiettivo 2, per ogni nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, in caso di incremento del numero dei lavoratori nei tre periodi d'imposta successivi al 2004, nel limite dell'incremento del costo del personale) viene stabilito che, nell'ipotesi di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato, secondo la disciplina europea, l'importo deducibile è moltiplicato per sette per le aree obiettivo 1 e per cinque per le aree obiettivo 2.

Si segnala che le nuove deduzioni sopra indicate sono alternative alle seguenti già esistenti:

- esclusione dalla base imponibile delle spese relative agli apprendisti, disabili e personale assunto con contratto di formazione e lavoro ed i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e allo sviluppo;

- deduzione pari a euro 2.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque;

- deduzione pari a 20.000 € (100.000 € per le aree obiettivo 1 e 60.000 € per le aree obiettivo 2) per ogni nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, in caso di incremento del numero dei lavoratori nei tre periodi d'imposta successivi al 2004, nel limite dell'incremento del costo del personale.

Varie

tà, i limiti e i criteri, come qui di seguito illustrati.

Beneficiari, oggetto ed ammontare del contributo

Soggetti destinatari del beneficio in esame sono i cittadini italiani residenti in Italia ed iscritti all'Anagrafe tributaria di età non superiore ai venticinque anni compiuti nel corso dell'anno 2007, che risultano titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:

a) contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) contratto di lavoro a progetto ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30.

Il requisito della titolarità di uno dei suddetti contratti deve essere posseduto all'atto dell'acquisto del pc.

Possono accedere al contributo anche i titolari di un contratto scaduto nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e il sessantesimo giorno successivo al 3 luglio 2007 (data di entrata in vigore del decreto in esame).

Ai beneficiari che acquistano un pc di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione qui di seguito indicata, è concesso all'atto dell'acquisto un contributo di 200 euro.



Tributario

Al fine del contributo per "pc" si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito dai seguenti elementi:

- a) un'unità centrale e unità disco rigido interno;
- b) una scheda di gestione dell'audio e del video;
- c) un dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);
- d) un lettore cd rom o dvd;
- e) un sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttività o gestionali;
- f) la predisposizione per l'accesso ad internet (modem ovvero scheda di rete).

Il pc deve essere dotato della certificazione di qualità Iso 9001.2, nonché della certificazione rilasciata dal produttore ovvero dal distributore del sistema operativo, per il sistema operativo pre-installato.

Il contributo è concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema operativo, purché comprendente almeno gli elementi di cui alle lettere a), e) ed f) sopra indicate.

Per il conseguimento del contributo l'acquisto del pc deve essere effettuato e registrato dal rivenditore sul sito internet nel portale www.tesoro.it entro il 31 dicembre 2007.

Modalità di conseguimento del contributo

I beneficiari che intendono conseguire il contributo devono recarsi presso uno dei rivenditori che aderiscono all'iniziativa. I beneficiari sono tenuti ad esibire al rivenditore il proprio tessero di codice fiscale ovvero la tessera sanitaria rilasciata dall'Agenzia delle Entrate del ministero dell'Economia e delle finanze, nonché la carta di identità o altro valido documento di riconoscimento ai fini della identificazione personale ed a fornire gli estremi del contratto di lavoro indicando i dati del datore di lavoro.

Il rivenditore inserisce le informazioni nei campi appositamente predisposti sul foglio elettronico di prenotazione vendita, presente sul sito, attendendo il riscontro in tempo reale per l'assenso alla vendita e la successiva stampa automatica del modulo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il beneficiario sottoscrive il modulo di dichiarazione sostitutiva relativa alla sua condizione di lavoro necessaria per l'ottenimento del contributo e lo consegna al rivenditore.

Il rivenditore invia con cadenza mensile al ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, per posta e in busta chiusa, i moduli di dichiarazione associati alle transazioni di vendita effettuate, allegando a ciascuno modulo la fotocopia del documento di riconoscimento del beneficiario. Il contributo viene corrisposto mediante una riduzione dell'importo dal prezzo complessivo di acquisto del pc, Iva inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.

Adempimenti a carico del rivenditore

Il Dipartimento del tesoro provvede a mettere a disposizione dei rivenditori un apposito sito internet nel portale www.tesoro.it, attraverso cui i rivenditori devono dichiarare l'adesione all'iniziativa denominata "pc per i co.co.co.", fornendo gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita Iva, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio, nonché manifestare l'accettazione delle condizioni riportate nel sito medesimo.

I rivenditori già iscritti ad analoghi progetti possono richiedere di aderire all'iniziativa utilizzando l'apposito foglio elettronico predisposto sul predetto sito.

Al fine di pubblicizzare l'adesione del rivenditore, i punti vendita devono esporre la vetrinatura riportante il logo dell'iniziativa, reso disponibile sul sito.

Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria responsabilità l'identità del beneficiario, accede alla propria area riservata sul sito e compila l'apposito foglio elettronico trasferendovi i dati relativi all'operazione e, specificatamente, il numero di codice fiscale dell'acquirente, gli estremi del documento di identificazione e il numero di partita Iva del datore di lavoro.

Ricevuto l'assenso alla vendita ed acquisito il modulo di dichiarazione firmato dal beneficiario, il rivenditore inserisce il numero di serie del pc oggetto della transazione, il numero identificativo e la data dello scontrino fiscale emesso.

Tale operazione è automaticamente inibita in caso di esaurimento della disponibilità del Fondo, nonché in caso di cumulo con le analoghe iniziative "VolaconInternet" (progetto pc ai giovani) e "Un c@ppuccino per un pc", già promosse dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della presidenza del Consiglio dei ministri.

A fronte di ogni vendita effettuata al rivenditore è riconosciuto un rimborso pari all'ammontare della riduzione di prezzo praticata, nei limiti delle disponibilità del fondo rese note sul sito.

I rimborsi sono corrisposti mensilmente ai rivenditori, secondo le indicazioni da essi fornite all'atto dell'adesione all'iniziativa, mediante bonifico su conto corrente bancario ovvero su conto corrente postale, previo pagamento da parte loro, della commissione dovuta all'ente creditizio.

Attività del Dipartimento del tesoro e degli organismi esterni di collaborazione

Per l'attuazione dell'intervento secondo le modalità stabilite dal decreto in esame, il Dipartimento del tesoro si avvale, previa stipula di apposita convenzione, della collaborazione di Sogei - Società generale d'informatica spa per quanto concerne le seguenti attività:

- a) costituzione e gestione della banca dati dei beneficiari previo riconoscimento degli stessi attraverso il numero di codice fiscale;
- b) realizzazione delle procedure informatizzate necessarie all'accettazione della richiesta di adesione dei rivenditori, previo riconoscimento degli stessi attraverso il numero di partita Iva;
- c) supporto per le attività di monitoraggio dell'andamento dell'intervento e di controllo a campione di una quota non inferiore al cinque per cento delle dichiarazioni sostitutive rese dai beneficiari;
- d) calcolo e predisposizione del rimborso spettante ai rivenditori per i crediti maturati;
- e) realizzazione e gestione delle sezioni del sito internet necessarie allo svolgimento dell'iniziativa;
- f) gestione di un "call center" per l'assistenza tecnico-operativa ai rivenditori.

Il Dipartimento del tesoro assicura, previa stipula di atto con-



Tributario

venzionale con Poste Italiane spa, il pagamento del rimborso spettante ai rivenditori per i crediti maturati.

Il Dipartimento del tesoro svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) controllo, con il supporto di Sogei, della regolarità delle transazioni effettuate dai rivenditori, nonché verifica della effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per i beneficiari mediante controlli su un campione non inferiore al cinque per cento dei beneficiari;

b) monitoraggio dell'andamento dell'intervento, con accertamento alla data del 30 settembre 2007 delle residue disponibilità del fondo.

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene nei limiti strettamente necessari per l'attuazione dell'intervento e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri derivanti dall'applicazione della disciplina descritta relativa all'attuazione dell'intervento sono a carico del fondo nella misura massima del tre per cento delle sue disponibilità. La restante quota delle disponibilità è utilizzata per la concessione dei contributi.

Tutte le spese necessarie per l'attuazione dell'intervento secondo le modalità di cui al decreto in esame sono a carico delle disponibilità del fondo e verranno liquidate ai rispettivi creditori dal

Dipartimento del tesoro, previa presentazione di fattura, corredata della relativa documentazione di spesa.

Le risorse finanziarie necessarie per la concessione dei contributi sono rese disponibili dal Dipartimento del tesoro a valere sulle somme iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze.

Revoca del contributo

Nel caso in cui risulti che la concessione dei contributi erogati è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o dal rivenditore, il Dipartimento del tesoro, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, revoca il contributo e trasmette i relativi atti all'autorità giudiziaria.

Il contributo viene, altresì, revocato nel caso in cui il beneficiario non ottemperi alla richiesta dell'amministrazione di esibire l'originale del contratto di lavoro o di trasmetterne copia autenticata secondo le forme di legge.

La revoca del contributo comporta l'obbligo di rimborsare all'erario, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

Nel caso in cui l'obbligato non ottemperi al versamento, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo.

Rateizzazione dei versamenti Tabella indicativa

Si pubblica per opportuna conoscenza un'utile tabella sulla rateizzazione dei versamenti predisposta dall'Agenzia delle Entrate e disponibile anche sul sito Internet www.agenziaentrate.it.

1. Non titolari di partita Iva senza redditi da partecipazione							
scadenza 18 giugno				scadenza 18 luglio (con 0,40%)			
rata	scadenza	numero giorni	interessi %	rata	scadenza	numero giorni	interessi %
1°	18/6/2007		0	1°	18/7/2007		0
2°	2/7/2007	12	0,20	2°	31/7/2007	12	0,20
3°	31/7/2007	30	0,70	3°	31/8/2007	30	0,70
4°	31/8/2007	30	1,20	4°	1/10/2007	30	1,20
5°	1/10/2007	30	1,70	5°	31/10/2007	30	1,70
6°	31/10/2007	30	2,20	6°	30/11/2007	30	2,20
7°	30/11/2007	30	2,70				

2. Non titolari di partita Iva con redditi da partecipazione							
scadenza 9 luglio				scadenza 8 agosto (con 0,40%)			
rata	scadenza	numero giorni	interessi %	rata	scadenza	numero giorni	interessi %
1°	9/7/2007		0	1°	8/8/2007		0
2°	31/7/2007	21	0,35	2°	31/8/2007	22	0,37
3°	31/8/2007	30	0,85	3°	1/10/2007	30	0,87
4°	1/10/2007	30	1,35	4°	31/10/2007	30	1,37
5°	31/10/2007	30	1,85	5°	30/11/2007	30	1,87
6°	30/11/2007	30	2,35				



Tributario

l'Informatore

ottobre 2007

Varie

TRIBUTARIO

3. Titolari di partita Iva senza studi di settore

scadenza 18 giugno				scadenza 18 luglio (con 0,40%)			
rata	scadenza	numero giorni	interessi %	rata	scadenza	numero giorni	interessi %
1°	18/6/2007		0	1°	18/7/2007		0
2°	16/7/2007	28	0,47	2°	16/8/2007	28	0,47
3°	16/8/2007	30	0,97	3°	17/9/2007	30	0,97
4°	17/9/2007	30	1,47	4°	16/10/2007	30	1,47
5°	16/10/2007	30	1,97	5°	16/11/2007	30	1,97
6°	16/11/2007	30	2,47				

4. Titolari di partita Iva con studi di settore

scadenza 9 luglio				scadenza 8 agosto (con 0,40%)			
rata	scadenza	numero giorni	interessi %	rata	scadenza	numero giorni	interessi %
1°	9/7/2007		0	1°	8/8/2007		0
2°	16/7/2007	07	0,12	2°	16/8/2007	08	0,13
3°	16/8/2007	30	0,62	3°	17/9/2007	30	0,63
4°	17/9/2007	30	1,12	4°	16/10/2007	30	1,13
5°	16/10/2007	30	1,62	5°	16/11/2007	30	1,63
6°	16/11/2007	30	2,12				

Versamenti delle imposte e tabelle di rateizzazione per alcune tipologie di contribuenti

Tabelle di rateizzazione dei versamenti per alcune tipologie di contribuenti (Decreto del Presidente della Repubblica del 14/6/2007 - Gu 154 del 5/7/2007).

Interessi calcolati al tasso annuo del 6%

Mod. F24 Approvazione modello di estratto conto e di quietanza dei versamenti telematici Provvedimento dell'Agencia delle Entrate del 2 agosto 2007

Sulla Gazzetta ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agencia delle Entrate del 2 agosto 2007, recante: "Approvazione del modello di estratto conto e del modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante F24".

Come chiarito dalla circolare dell'Agencia delle Entrate n. 30/2006, relativamente ai versamenti eseguiti a partire dal 1° ottobre 2006, le ricevute dei pagamenti telematici F24 inviate tramite il servizio postale saranno sostituite da un estratto conto periodico riepilogativo di tutti i versamenti andati a buon fine nel periodo di riferimento.

Oltre all'esigenza di una generale razionalizzazione del sistema di ricevute, nell'ottica di un progressivo rafforzamento delle

garanzie per i contribuenti, è stata prevista, a fronte di ciascun versamento telematico tramite modello F24, una quietanza di pagamento disponibile esclusivamente su canali telematici.

Il nuovo sistema, oltre ad eliminare i rischi legati alla spedizione, concede ai contribuenti la piena disponibilità di un documento valido ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, ottenibile con facilità, in tempi rapidi e nelle migliori condizioni di sicurezza dei dati.

Per i versamenti effettuati attraverso i canali telematici dell'Agencia delle Entrate, le quietanze sono rese disponibili attraverso un nuovo specifico servizio offerto dal "Cassetto fiscale", accessibile tramite collegamento al sito Internet <http://telematici.agenzia-entrate.gov.it>, salvo diversa eventuale futura collocazione nell'ambito dei servizi telematici offerti dall'Agencia delle Entrate.

Alla luce di quanto sopra esposto, con il provvedimento in esame viene stabilito quanto segue.

Approvazione del modello di estratto conto periodico

È approvato il modello di estratto conto, di cui all'allegato 1, dei versamenti correttamente finalizzati eseguiti dai contribuenti tramite modello F24, avvalendosi dei servizi telematici offerti dall'Agencia delle Entrate.

Per ciascun periodo di riferimento l'estratto conto riepiloga i relativi versamenti ed elenca tutti i dati di dettaglio contenuti nelle singole deleghe.

Periodicità dell'estratto conto

L'estratto conto è inviato al domicilio fiscale di ciascun contribuente, tramite il servizio postale, entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.

L'estratto conto è trasmesso limitatamente ai pagamenti telematici, con data di versamento compresa tra il 1° ottobre 2006 ed il 31 dicembre 2007, correttamente finalizzati.

Entro il 30 settembre 2007 viene trasmesso l'estratto conto



Tributario

relativo ai versamenti effettuati dal 1° ottobre 2006 al 31 agosto 2007.

Entro il 31 gennaio 2008 viene trasmesso l'estratto conto relativo ai versamenti effettuati dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2007.

Approvazione del modello di quietanza telematica

È approvato il modello di quietanza, di cui all'allegato 2 al provvedimento in esame, attestante l'esito positivo dei modelli F24 presentati con modalità telematiche sia attraverso i servizi on line dell'Agenzia delle Entrate che attraverso i servizi telematici offerti dal sistema bancario, postale e dagli agenti della riscossione.

Ciascuna quietanza, che riproduce tutti gli elementi contenuti nelle deleghe F24, è contraddistinta da un protocollo telematico univoco e può essere composta da più pagine.

Modalità di rilascio delle quietanze

Il modello di quietanza e le relative modalità di rilascio sostituiscono il preesistente sistema di ricevute inoltrate tramite il servizio postale.

Relativamente ai modelli F24 presentati telematicamente utilizzando i servizi dell'Agenzia delle Entrate, le quietanze di pagamento sono rese disponibili, in formato non modificabile, esclusivamente nell'ambito del "Cassetto fiscale" o sue eventuali future evoluzioni, accessibile agli utenti abilitati a Fisconline o Entratel tramite il collegamento al sito internet <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

Gli intermediari abilitati al servizio Entratel possono accedere alle quietanze riferite ai propri clienti secondo le condizioni generali previste per l'accesso al "Cassetto fiscale" da parte degli intermediari medesimi.

Le quietanze delle deleghe, che presentano un saldo maggiore di zero, sono rese disponibili a partire dal settimo giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione e, comunque, dopo la comunicazione dell'esito dell'operazione fornita

L'Informatore

ottobre 2007

Varie

all'Agenzia delle Entrate dalle banche, da Poste Italiane spa e dagli agenti della riscossione.

Le quietanze delle deleghe con saldo uguale a zero sono disponibili a partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione.

Le quietanze di pagamento delle deleghe trasmesse telematicamente con esito positivo attraverso i servizi home banking e Corporate Banking Interbancario (Cbi) sono rese disponibili ai contribuenti, in formato non modificabile, dagli intermediari della riscossione o da parte di soggetti di cui questi ultimi si avvalgono sul piano operativo.

Resta facoltà degli intermediari della riscossione, relativamente a particolari esigenze, produrre il modello di quietanza in formato cartaceo.

Nelle more dell'adeguamento delle proprie procedure informatiche, gli stessi soggetti sono autorizzati a rilasciare le quietanze di pagamento nell'attuale formato cartaceo.

Disponibilità delle quietanze

Le quietanze telematiche, relative ai versamenti tramite modello F24 effettuati dal 1° ottobre 2006 utilizzando i servizi on line dell'Agenzia delle Entrate, sono rese disponibili sul "Cassetto fiscale" a partire dal 30 settembre 2007.

Sicurezza dei dati

La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password.

Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l'inserimento di un ulteriore codice Pin personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti.

La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi "asimmetriche" che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.



Legale

L'Informatore

ottobre 2007

In primo piano

LEGALE

Indice

IN PRIMO PIANO

► Art. 36 L.392/78 - Sublocazione e cessione del contratto di locazione **Pag. 67**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

► **Circolazione stradale e disciplina dei trasporti**

Decreto legge contenente modifiche urgenti al Codice della strada **Pag. 68**

► **Commercio**
Contratto di affidamento di reparto **Pag. 70**

Termini di pagamento - Dlgs 231/2002 - Saggio di interesse - Semestre 1° luglio - 31 dicembre 2007 **Pag. 71**

► **Orari**
Proroga della validità dell'individuazione di comuni ad economia prevalentemente turistica - Dgr 26/6/2007 n. 8/5013 . . . **Pag. 71**

Comune di Milano - Provvedimento Pg 624148/2007. Chiusura domenicale e festiva e orari dei negozi - Derghe per zona di decentramento 1 - Anno 2007/2008 **Pag. 72**

VARIE

► Schema di decreto legislativo recante nuove norme su vendita e distribuzione all'ingrosso dei farmaci. **Pag. 72**

► Art. 18 L. 689/81 - Termine entro cui deve pronunciarsi l'autorità competente a ricevere il ricorso. **Pag. 74**

► Pubblicazione in Gazzetta del secondo decreto legislativo correttivo al codice degli appalti. **Pag. 75**

► Disegno di legge del Governo in materia di credito al consumo **Pag. 82**

principali indirizzi interpretativi e applicativi. L'art. 36 della legge 392/78 attribuisce al conduttore la facoltà di cedere o sublocare a terzi il contratto di locazione, anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda.

Conseguentemente, se l'azienda non viene ceduta o locata, il conduttore deve avere il consenso del locatore, sia nel caso in cui voglia sublocare l'immobile, sia nel caso in cui voglia cedere il contratto (Cass. civ., sez. III, 21 marzo 1994, n. 2655).

Ai fini dell'applicazione della norma in questione, il conduttore cedente deve dunque provare, nei confronti del locatore, per iscritto, ai sensi dell'art. 2556, secondo comma, cod. civ., la cessione o la locazione dell'azienda (Cass. civ., sez. III, 23 agosto 1990, n. 8618). ▼

Riguardo alla necessità di redigere un atto di sublocazione o cessione del rapporto locatizio, la giurisprudenza è divisa: secondo alcuni il trasferimento del diritto di godimento dell'immobile aziendale costituirebbe un effetto naturale del trasferimento dell'azienda senza che occorra anche un distinto negozio di cessione del rapporto locatizio (Cass. sent. n. 8065/1993); altri, invece, ritengono che la cessione o l'affitto dell'azienda non comporterebbe l'automatica successione nel contratto di locazione, ma richiederebbe la conclusione, tra cedente e cessionario dell'azienda, di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione (in tal senso cfr. Cass. civ., 3-4-2003, n. 5137 e Cass. civ., sez. II, 2-2-2000, n. 1133).

Qualora, seguendo la giurisprudenza più recente sopra citata, venga redatto un contratto di sublocazione o di cessione del rapporto locatizio, la Cassazione ha precisato che non è necessario che il contratto di affitto/cessione di azienda e la cessione del contratto di locazione siano stipulati contemporaneamente, "essendo sufficiente che tra i due atti vi sia uno stretto collegamento funzionale e temporale" (Cass. Civ. 7091/1997 e Cass. Civ. 9509/1995).

Per quanto riguarda poi la conoscibilità da parte del locatore del trasferimento a terzi dell'immobile locato, nonostante il dettato normativo non richieda il suo consenso ai fini della cessione, in ogni caso è sancito il dovere per il conduttore di comunicare l'avvenuta sublocazione o cessione del contratto di locazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione può essere inviata anche con modalità diverse dalla raccomandata con ricevuta di ritorno, non pre-

IN PRIMO PIANO

Legge 392/78, articolo 36 Sublocazione e cessione

del contratto di locazione

A seguito di numerosi quesiti che ci sono pervenuti sul tema in oggetto, riteniamo utile trasmettere al sistema quelli che sono i



Legale

L'Informatore

ottobre 2007

In primo piano

scritta a pena di nullità, purché idonee a consentire la conoscenza della modifica soggettiva del rapporto; non è invece efficace nei confronti del locatore la cessione comunicatagli da un altro soggetto, sia pure il difensore del conduttore (Cass. civ., sez. III, 11 marzo 1998, n. 2675).

Il locatore ceduto può opporsi all'avvenuta cessione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ma solo per gravi motivi.

La comunicazione della cessione del contratto di locazione deve pertanto contenere l'indicazione degli elementi essenziali che valgono ad identificare il contratto posto in essere tra conduttore e terzo insieme alle altre notizie relative alla persona del cessionario in modo da porre in grado il locatore di manifestare la sua opposizione, qualora ricorrano gravi motivi. Di conseguenza, in caso di incompleta comunicazione il locatore non incorre nella decadenza prevista dalla norma sopracitata, se non esercita il suo diritto all'opposizione nel termine di giorni trenta (Cass. civ., sez. III, 19 aprile 2001, n. 05817).

I gravi motivi che giustificano l'opposizione del locatore alla sublocazione o alla cessione del contratto di locazione debbono riguardare la persona del nuovo conduttore, la sua affidabilità e posizione economica ovvero il complesso della operazione progettata, con esclusione di motivi che attengano, in via immediata e diretta, alle esigenze e alla situazione del locatore (Cass. civ., sez. III, 7 marzo 1991, n. 2386).

La comunicazione può anche essere data tardivamente e sana ogni eventuale situazione irregolare a partire dal momento in cui è effettuata. Da questo momento decorre altresì il termine di trenta giorni entro il quale il locatore può opporsi alla cessione, sempre che ricorrano gravi motivi (Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 1994, n. 8031).

La comunicazione non rappresenta dunque un requisito di validità della cessione del contratto di locazione; ma, dal

mancato invio della stessa deriva, come unica conseguenza, l'impossibilità per il conduttore di opporre al locatore la cessione del contratto di locazione, con l'effetto che continuerà a rispondere direttamente delle obbligazioni derivanti dall'originario contratto di locazione.

La giurisprudenza ha infatti precisato che, tanto in caso di inopponibilità al locatore della cessione per mancanza della comunicazione, quanto in caso di opponibilità non seguita dalla liberazione del conduttore cedente, permane, sul piano processuale, la legittimazione passiva dell'originario conduttore per tutte le azioni attinenti alla prosecuzione o alla estinzione del rapporto locatizio, senza che il terzo cessionario del contratto abbia titolo per pretendere una estensione necessaria del contraddittorio nei suoi confronti e per rivendicare la posizione di legittimato passivo (Cass., sez. III, 23-12-2003, n. 19772).

La legittimazione passiva rispetto al rapporto locatizio passerà dunque in capo al cessionario solo nel caso in cui il cedente abbia regolarmente comunicato la cessione del contratto di locazione al locatore e quest'ultimo abbia accettato di liberare il cedente dalle obbligazioni assunte.

In caso di "sublocazione" dell'immobile trova applicazione l'art. 1595 del codice civile, in base al quale il locatore può agire direttamente nei confronti del conduttore originario. Di conseguenza - poiché tale istituto comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione - la sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione) nei confronti del conduttore, esplica nei confronti del subconduttore - ancorché rimasto estraneo al giudizio e quindi non menzionato nel titolo esecutivo - non solo gli effetti della cosa giudicata sostanziale, ma anche l'efficacia del titolo esecutivo per rilascio (Cassazione 10 novembre 1998, n. 11324).

Leggi e provvedimenti

Modifiche urgenti al Codice della strada Decreto legge n. 117

Sulla Gazzetta ufficiale del 4 agosto 2007 è stato pubblicato il decreto legge 117 contenente modifiche urgenti al Codice della strada, per incrementare i livelli di sicurezza della circolazione, entrate in vigore nello stesso giorno della pubblicazione.

Il decreto legge ha consentito l'immediata entrata in vigore di alcuni provvedimenti facenti parte di un più organico disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato.

In particolare, l'articolo 1 del decreto, attraverso la completa sostituzione del comma 13 dell'art. 116 del Cds, nell'ipotesi di guida senza aver conseguito la patente, introduce l'ammenda da 2257 a 9032 euro, cui potrà aggiungersi l'arresto fino ad

un anno nel caso di recidiva della violazione nell'arco di un biennio. Si rammenta, a tal proposito, che le stesse sanzioni si applicheranno ai conducenti che guideranno senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal codice.

L'art. 2 intervenendo sull'art. 117 del Cds in tema di limitazioni nella guida, oltre a portare da 90 ad 80 Km/h il limite massimo di velocità che i conducenti neopatentati (entro 3 anni dal conseguimento della patente) dovranno rispettare sulle strade extraurbane principali, stabilisce che i titolari di patente B, conseguita a partire da 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, entro tre anni dalla data del conseguimento della patente, non potranno guidare autoveicoli con una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50KW/t. Tale limitazione non sarà applicata ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188 Cds, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.

Il mancato rispetto dei particolari limiti di velocità validi per i



Legale

L'Informatore

ottobre 2007

Leggi e provvedimenti

LEGALE

neopatentati (entro i 3 anni dal conseguimento della patente) comporterà il pagamento di una somma da 148 a 594 euro, con la sanzione accessoria della sospensione della patente da 2 ad 8 mesi.

Con una modifica all'art. 170 del Cds, si introduce, inoltre, il divieto di trasporto dei minori di 4 anni sui ciclomotori e sui motocicli, sanzionabile con il pagamento di una somma da 148 a 594 euro.

Con alcune modifiche all'art. 142 vengono introdotti: un nuovo e più pesante trattamento sanzionatorio per chi supera i limiti di velocità di oltre 60 km/h (multa da 500 a 2000 euro e sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi), un innalzamento della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in caso di superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h che potrà variare da 3 a 6 mesi, la previsione della sanzione accessoria della sospensione della patente da 8 a 18 mesi in caso di recidiva entro 2 anni del superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h e non oltre 60 km/h, la revoca della patente in caso di recidiva del superamento dei limiti di oltre 60 km/h.

L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità, quando prescritto, comporterà le stesse sanzioni previste dall'art. 179 Cds in caso di limitatore non funzionante od alterato e scatterà sempre l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per il controllo e la riparazione del limitatore.

Modificando la tabella allegata all'art. 126 bis del Cds, il provvedimento introduce, inasprimenti delle decurtazioni di punti connesse alle violazioni dei limiti di velocità.

In particolare, il loro superamento di oltre 10 km/h ma di non oltre 40 km/h, comporterà la decurtazione di 5 punti della patente (contro i precedenti 2), mentre il superamento di oltre 40 km/h, sia entro che oltre i 60, comporterà sempre un taglio di 10 punti della patente.

Attraverso una diversa articolazione dell'art. 173 del Cds, viene innalzata la sanzione amministrativa connessa all'utilizzo di apparecchi radiotelefonici o di cuffie sonore durante la guida che consisterà nel pagamento di una somma da 148,00 a 594,00 euro, e viene introdotta la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi, in caso di recidiva della violazione entro 2 anni.

Molto corposi gli interventi in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti. In generale viene inasprito l'impianto sanzionatorio dei reati e vengono potenziati gli accertamenti preliminari a campione sui conducenti ed in particolare sui conducenti coinvolti in incidenti stradali. Per quanto riguarda l'adeguamento delle sanzioni, viene aumentata la durata delle pene detentive e l'entità di quelle pecuniarie, viene introdotta una graduazione delle sanzioni in relazione alla pericolosità solo potenziale, piuttosto che oggettivamente grave delle violazioni, viene introdotta la pena accessoria alternativa dello svolgimento di un'attività sociale gratuita, viene attribuita la competenza a giudicare di tali reati al tribunale in composizione monocratica.

In particolare, nel caso di accertamento di un tasso alcolemico del conducente superiore a 0,5 g/l ma inferiore a 0,8 g/l,

scatterà il pagamento di un'ammenda da 500 a 2000 euro, la sospensione della patente da 3 a 6 mesi, e l'arresto fino ad un mese.

Nel caso, invece, di un tasso alcolemico del conducente superiore a 0,8 g/l ma inferiore ad 1,5 g/l l'ammenda potrà variare da 800 a 3200 euro, la sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno e l'arresto potrà durare fino a 3 mesi oppure potrà essere sostituito, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da 2 a 6 mesi.

Infine, nel caso di accertamento di un tasso alcolemico del conducente superiore ad 1,5 g/l l'ammenda varierà da 1500 a 6000 euro, la sospensione della patente da 1 a 2 anni, e l'arresto fino a 6 mesi tramutabile nell'esecuzione obbligatoria di un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da 6 a 12 mesi.

Nel caso in cui la guida in stato di ebbrezza sia commessa dal conducente più di una volta nel corso di un biennio, ovvero il reato venga da lui commesso alla guida di un autobus, o di un veicolo o di complessi di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, la sua patente di guida sarà revocata.

Nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza dovesse provocare un incidente stradale, le pene sopra descritte saranno raddoppiate, e sarà disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo il caso di appartenenza a persona estranea al reato.

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sarà da 6 mesi a 2 anni e sarà disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Ai conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate.

Qualora l'esito degli accertamenti non dovesse essere immediatamente disponibile, in caso di presenza di fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in condizione di alterazione psico-fisica per assunzione di alcool o sostanze stupefacenti, gli organi di polizia potranno disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti, e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni.

Il rifiuto, da parte del conducente, di sottoporsi ad accertamenti per verificare il proprio tasso alcolemico o la presenza di sostanze stupefacenti, salvo il caso di reato, provocherà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 a 10.000 euro, (da 3.000 a 12.000 in caso di coinvolgimento in un incidente) e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180 gg, salvo il caso di appartenenza a persona estranea alla violazione.

L'ordinanza con la quale sarà disposta la sospensione della patente di guida disporrà al conducente di sottoporsi a visita



Legale

L'Informatore

ottobre 2007

Leggi e provvedimenti

medica per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici alla guida.

Nel caso in cui lo stesso soggetto commetta più violazioni nel corso di un biennio, sarà disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Nel caso venga accertato un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro, il prefetto in via cautelare disporrà la sospensione della patente fino all'esito della citata visita medica.

Anche per il reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti, nella nuova versione dell'art. 187 comma 2, vengono introdotte pene e sanzioni più severe.

In particolare, ammenda da 1.000 a 4.000 euro, sospensione della patente da 6 a 12 mesi ed arresto fino a 3 mesi che potrà essere tramutato nella prestazione di un'attività sociale gratuita presso strutture traumatologiche pubbliche per un periodo da 3 a 6 mesi.

Se il conducente provocherà un incidente stradale le pene descritte saranno raddoppiate e sarà disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo il caso di appartenenza a persona estranea al reato.

Come per la guida in stato di ebbrezza, la patente di guida sarà revocata se il reato sarà commesso alla guida di un autobus o di un veicolo o complesso di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, ovvero quando lo stesso soggetto compierà più violazioni nel corso di un biennio. L'art. 6, al fine di promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale, in caso di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per l'assunzione di sostanze stupefacenti, con una modifica all'art. 230 del Cds, prevede che tale tematica venga specificamente trattata nell'ambito dei corsi di educazione stradale tenuti presso le scuole di ogni ordine e grado.

Inoltre, lo stesso articolo introduce l'obbligo per tutti i titolari di locali, ove si svolgono con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli ed altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, di esporre apposite tabelle che, sulla base delle indicazioni che fornirà entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, con decreto il ministro della Salute, daranno informazioni sui sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica e sui quantitativi delle diverse bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico di 0,5 g/l per la guida in stato di ebbrezza.

La mancata esposizione di tali tabelle informative presso i locali, potrà comportare la loro chiusura per un periodo da 7 a 30 giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. Infine l'art. 7 del decreto precisa che le disposizioni dello stesso provvedimento che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicheranno anche a violazioni commesse prima del 4 agosto (data di entrata in vigore del decreto) purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.

Contratto di affidamento di reparto

Alcune aziende hanno chiesto chiarimenti in merito alla disciplina applicabile al contratto di affidamento di reparto.

Come è noto, tale fattispecie non viene menzionata nel Dlgs 114/98, a differenza, invece, della vecchia normativa sul commercio (Dm 375/88), che la citava esplicitamente.

Tuttavia, come ha precisato anche il ministero dell'Industria, con la circolare 28 maggio 1999 n. 3467/c, la mancanza di una previsione espressa e l'abrogazione delle vecchie disposizioni non hanno comportato il divieto di ricorrere a tale strumento.

Quindi, il titolare di un esercizio commerciale - a detta dello stesso ministero - ben può affidare uno, o più reparti ad un soggetto in possesso dei requisiti prescritti, affinché li gestisca in proprio previa comunicazione al comune competente per territorio.

La lacuna normativa è stata, però, colmata da alcune regioni che sono intervenute a disciplinare in maniera specifica la materia.

La maggior parte riproducono la vecchia dizione dell'art. 41 comma 14 del dm 375/88, prevedendo che il titolare dell'esercizio debba dare comunicazione dell'affidamento di reparto, oltre che al comune, alla Camera di commercio e all'ufficio Iva.

Il contratto di affidamento in gestione di reparto rappresenta una figura negoziale "atipica", anche se presenta caratteri simili rispetto ad altre fattispecie, quali l'affitto di (ramo) di azienda e la preposizione institoria, espressamente disciplinate dal codice civile.

Tuttavia, si differenzia dall'affitto di azienda in quanto, mentre nel caso dell'affitto di reparto, l'autorizzazione commerciale resta in capo al titolare dell'esercizio; nel caso dell'affitto di azienda la titolarità dell'autorizzazione passa da un soggetto ad un altro: infatti il trasferimento - seppure temporaneo - dell'azienda comporta anche il passaggio automatico (c.d. voltura) dell'atto amministrativo.

Quindi, mentre nel caso dell'affitto di azienda la disciplina commerciale prevede il c.d. "subingresso", ciò non avviene per l'affitto di reparto, come precisato anche nella maggior parte delle leggi regionali.

La figura dell'affidatario della gestione di reparto va, altresì, tenuta distinta, a nostro avviso, da quella dell'institore (art. 2203 cc.), il quale è considerato un collaboratore dell'imprenditore e, di regola, è un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente, posto al vertice della gerarchia del personale (Gian Franco Campobasso, Manuale di diritto commerciale, Utet, pag.55).

La principale differenza tra le due figure è data dal fatto che, mentre nella preposizione institoria i rischi connessi all'attività d'impresa restano in capo all'imprenditore, nel caso dell'affidatario del reparto, invece, quest'ultimo assume in proprio i rischi relativi alla gestione del reparto.

Ferma restando la differenza tra il contratto di affidamento di reparto e le fattispecie "tipiche" sopra menzionate, ciò non toglie che in tale contratto possano essere mutuate - attraverso specifici richiami inseriti nella clausole negoziali - disposizioni relative a contratti simili.

Sul punto si riporta anche quanto espresso dal ministero delle



Legale

attività produttive, nella risoluzione del 11 marzo 2003 n. 549384, e cioè che "per quanto di propria competenza, la scrivente fa presente di ritenere che in materia i rapporti tra titolare dell'esercizio ed affidatario possono essere regolati dalle parti in base alla normativa dettata dal codice civile attraverso i principi dell'autonomia contrattuale delle parti". L'autonomia contrattuale, enunciata dall'art. 1322 c.c., comporta la possibilità per i privati di inventare figure contrattuali nuove, rispetto a quelle normativamente prefissate, o anche di modificare la disciplina legale di un contratto tipico, laddove non abbia carattere imperativo, con l'unico limite della tutelabilità dell'interesse che si vuole perseguire.

Vanno, però, tenute presenti anche le conseguenze che possono derivare dal ricorso all'autonomia contrattuale, ovvero che, al di là del nomen iuris che viene concretamente dato ad un contratto, lo stesso potrebbe di fatto assumere, in virtù delle disposizioni contrattuali inserite, una connotazione del tutto diversa.

In sede interpretativa occorrerà, pertanto indagare la reale volontà delle parti, ai fini dell'inquadramento del rapporto, prendendo in considerazione, non solo il nomen iuris attribuito dagli interessati al contratto e le formule astratte impiegate, ma anche e soprattutto il contenuto del medesimo, quale desumibile dalla specifica regolamentazione negoziale, nonché il concreto svolgimento del rapporto nella realtà dei fatti.

Potrebbe, pertanto, accadere che un contratto nominalmente qualificato come affido di reparto, nella realtà dei fatti si sostanziasse, ad esempio, in un affitto di ramo di azienda, con tutte le conseguenze che ne possono derivare sotto il profilo fiscale, amministrativo, della disciplina del lavoro, eccetera.

Termini di pagamento Dlgs 231/2002 Saggio di interesse Semestre 1 luglio-31 dicembre 2007

Si informa che nella Gazzetta ufficiale del 30 luglio u.s. il ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che il saggio di interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2007 è determinato nella misura del 4,07%.

Tale saggio di riferimento ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 - relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - deve essere maggiorato di sette punti percentuali (art. 5, comma 1). Si ricorda che tale determinazione del saggio di interessi è, in linea generale, derogabile dalle parti.

In caso di contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti

alimentari deteriorabili il saggio di interessi di cui all'art. 5, comma 1 è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

L'Informatore

ottobre 2007

Leggi e provvedimenti

LEGALE

Proroga della validità dell'individuazione di comuni a economia prevalentemente turistica Dgr n. 8/5013 del 26.6.2007

Si comunica che, con Dgr 26.6.2007, n. 8/5013, è stato deliberato di prorogare fino all'entrata in vigore della normativa regionale in materia di orari delle attività di vendita e, comunque, non oltre il 31.12.2008, la validità dell'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica.

Entro i medesimi termini è prorogata la validità dell'estensione a tutto l'anno del periodo di maggior afflusso turistico dei comuni che hanno fruito di tale facoltà nel periodo di vigenza del Dgr n. 8/2834 del 2006.

L'esame delle domande, intesa ad ottenere l'individuazione quale ambito a rilievo artistico, o a prevalente economia turistica e quella intesa ad ottenere l'estensione, a tutto l'anno, del periodo di maggior afflusso turistico è sospesa per eguale periodo.

► DGR 26 giugno 2007 n. 8/5013. **Proroga della validità dell'individuazione di Comuni ad economia prevalentemente turistica fino all'entrata in vigore della normativa regionale in materia di orari delle attività di vendita.**

1) Si proroga, fino all'entrata in vigore della normativa regionale in materia di orari delle attività di vendita in attuazione del titolo V della Costituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, la validità dell'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica riconosciuti con le ddgrr richiamate in premessa;

2) si proroga, entro i medesimi termini di cui al punto 1), la validità dell'estensione a tutto l'anno del periodo di maggiore afflusso turistico dei comuni che hanno fruito di tale facoltà nel periodo di vigenza della suddetta dgr n. 2/2834 del 2006;

3) si sospende, fino all'entrata in vigore della normativa di cui al punto 1) e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, l'esame delle domande intese ad ottenere l'individuazione quale ambito a rilievo artistico o a prevalente economia turistica sulla base dei criteri di cui alle citate ddgrr 7 maggio 2002 n. 7/8993 e 15 dicembre 2000 n. 7/2646 e di quelle intese ad ottenere l'estensione a tutto l'anno del periodo di maggiore afflusso turistico;

4) si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.



Legale

L'Informatore

ottobre 2007

Leggi e provvedimenti

Provvedimento Comune di Milano Chiusura domenicale e festiva e orari degli esercizi di vendita al dettaglio della zona di decentramento 1 Anno 2007/2008

Si informano le aziende che il Comune di Milano, con il provvedimento Pg 624148/2007, ha previsto di prorogare, fino all'entrata in vigore della normativa regionale in materia di orari delle attività di vendita e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, le facoltà per gli esercizi di vendita al dettaglio, ricompresi nella zona 1 - Centro storico di decentramento amministrativo -, di determinare liberamente, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs n. 114/1998, l'orario di apertura e chiusura e derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

Varie

Nuove norme su vendita e distribuzione all'ingrosso dei farmaci Schema di decreto legislativo

Su proposta del ministro della Salute, il Consiglio dei ministri del 13 luglio scorso ha approvato, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo in materia di farmaci che prevede:

- la soluzione di alcune problematiche applicative del decreto legislativo 219/2006 codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/Ce;
- l'adeguamento di alcune disposizioni della precedente disciplina alle recenti innovazioni in materia di vendita al pubblico di medicinali e in materia di distribuzione all'ingrosso di medicinali, introdotte dal cosiddetto "decreto Bersani" del luglio scorso;
- l'adeguamento della normativa oggetto di procedure di infrazione comunitarie nel settore dei medicinali.

Lo schema di decreto dovrà ora essere sottoposto al parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Problematiche applicative del decreto legislativo 219/2006. Si riportano di seguito alcune delle novità principali apportate alla disciplina precedente.

Per i medicinali destinati solo all'esportazione e soggetti alle disposizioni del titolo IV del decreto 219/2006, viene previsto che tra i "prodotti intermedi" si intendano anche "i formulati intermedi sfusi di prodotti medicinali ed i prodotti medicinali parzialmente confezionati".

Viene previsto (art 2 comma 3) un decreto del ministro della Salute, da emanarsi entro il 31 dicembre 2007, su proposta dell'Aifa, per la graduale applicazione dell'autorizzazione Aifa anche all'immissione in commercio dei gas medicinali.

Sono poi modificate le disposizioni del Dlgs 219/2006 che regolano le procedure autorizzatorie per l'immissione di farmaci in commercio (Aic) ed in particolare quelle relative alle variazioni delle caratteristiche di farmaci precedentemente autorizzati.

Viene introdotta all'interno della procedura per l'autorizza-

zione di variazioni minori di tipo 1A e 1B (variazioni soggette a sola notifica) di un medicinale, autorizzazione che deve obbligatoriamente essere concessa dall'Agenzia italiana farmaci (Aifa) , una forma di silenzio assenso. In assenza di un provvedimento di rifiuto parziale, il richiedente le variazioni, scaduti i termini previsti dal Reg. (Ce) n. 1084/2003, dà corso alla modifica. L'Aifa conserva documentazione elettronica o cartacea della valutazione effettuata.

Inoltre sempre nei casi di variazioni minori - ovvero di tipo IA e IB - autorizzate, è concesso lo smaltimento delle scorte del medicinale oggetto di modifica salvo che l'Aifa, per motivi di salute pubblica o di trasparenza del mercato, stabilisca un termine per il ritiro dal commercio delle confezioni per le quali è intervenuta la modifica.

Nei casi di variazioni maggiori di tipo II, (variazioni soggette a richiesta e non solo a notifica) l'Aifa, quando a ciò non ostano motivi di salute pubblica o di trasparenza del mercato, valutata l'eventuale richiesta dell'azienda interessata, può concedere un termine per il ritiro dal commercio delle confezioni per le quali è intervenuta la modifica. L'Aifa, sentite le associazioni dell'industria farmaceutica, adotta e rende noti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni previste. Per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio (l'autorizzazione può essere rinnovata dopo cinque anni sulla base di una nuova valutazione del rapporto rischio/beneficio effettuata dall'Aifa), lo schema di decreto legislativo prevede nei casi in cui non venga presentata domanda di rinnovo, che sia l'Aifa a dare sollecita comunicazione al titolare dell'Aic rendendo noto, con un comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, che il medicinale non può essere più commercializzato.

Nei casi in cui, a seguito di presentazione di domanda di rinnovo, la valutazione del rapporto rischio- beneficio sia risultata non favorevole, l'interessato può presentare all'Aifa, entro 30 giorni, opposizione al provvedimento di diniego.

L'Aifa decide entro i successivi novanta giorni, sentito il Consiglio superiore di sanità. Se la decisione non è favorevole, l'Aifa ne dà sollecita comunicazione al titolare dell'Aic e rende noto con un comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, che il medicinale non può essere più commercializzato. Nei casi in cui la valutazione del rapporto rischio beneficio sia risultata favorevole, ma i termini dell'autorizzazione debbano essere modificati, l'Aifa adotta uno specifico provvedimento; negli altri



Legale

L'Informatore

ottobre 2007

Varie

LEGALE

casi l'autorizzazione è automaticamente rinnovata alla data di scadenza di validità dell'autorizzazione originaria."

Tra le misure restrittive urgenti che può adottare il titolare di una Aic, rilasciata dall'Aifa in caso di rischio per la salute pubblica, sono comprese anche "le modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, ed eventualmente del foglio illustrativo, a seguito dell'acquisizione di nuovi dati attinenti alla sicurezza che incidano negativamente sul rapporto rischio-beneficio del medicinale."

Seguono una serie di modifiche alle disposizioni relative alla produzione di farmaci, nonché alcune correzioni apportate agli articoli riguardanti l'etichettatura dei prodotti.

Tra queste ultime citate vi è la previsione secondo la quale, in aggiunta alle indicazioni previste relativamente agli imballaggi esterni o, in mancanza di questi, del confezionamento primario dei medicinali, debbono essere indicati previa autorizzazione dell'Aifa, anche il nome e l'indirizzo di chi, in base a uno specifico accordo con il titolare dell'Aic, provvede all'effettiva commercializzazione del medicinale su tutto il territorio nazionale.

Lo schema di decreto legislativo nuovo sostituisce la previa autorizzazione dell'Aifa per l'indicazione del suddetto nominativo, con una semplice notifica.

Analoga modifica viene effettuata anche in riferimento alle indicazioni contenute nel foglietto illustrativo del medicinale tra cui è lecito riportare, previa notifica all'Aifa, il nome e l'indirizzo del distributore del medicinale su tutto il territorio nazionale.

Infine viene previsto che con apposito decreto del ministro della Salute da adottarsi entro il 31 dicembre 2007, sentite le federazioni degli ordini professionali dei farmacisti e dei medici, siano individuate le condizioni che consentono al farmacista, la somministrazione di farmaci al cliente in assenza di prescrizione medica in caso di estrema necessità e urgenza.

Adeguamento alla legge 248/2006 "Bersani 1".

I contenuti dello schema di decreto legislativo che riguardano l'applicazione della legge Bersani 1 sono di due tipi:

1. da un lato quelle che comportano un'armonizzazione formale della vecchia disciplina in materia di farmaci con le nuove norme introdotte;
2. dall'altro quelle che introducono alcune novità.

Tra le prime ricordiamo le modifiche introdotte all'articolo 96 del vecchio Dlgs 219/2006 relativo ai farmaci non soggetti a prescrizione, all'interno del quale viene aggiunto un comma che prevede che "I medicinali di automedicazione possono essere oggetto di accesso diretto da parte dei clienti in farmacia e nei punti vendita previsti dall'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248."

Ancora le modifiche all'articolo 105, in materia di fornitura di medicinali; 107 in materia di individuazione dei canali di distribuzione dei medicinali laddove sono aggiunti accanto alle farmacie i punti di vendita di medicinali previsti dall'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Sempre in tal senso sono da ricomprendersi anche le modifiche apportate agli articoli 132 e 144 lettera a) del Dlgs 219/2006.

Le novità introdotte sono sintetizzate di seguito.

La prima riguarda le modalità di fornitura dei medicinali e prevede che Il ministero della Salute autorizzi sperimentazioni sulle modalità di fornitura di medicinali, in deroga alle disposizioni vigenti, stabilendo comunque condizioni e limiti da rispettare ai fini della tutela della salute pubblica.

Altra novità riguarda la distribuzione all'ingrosso di farmaci, con le seguenti previsioni:

- i farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché le società che gestiscono farmacie comunali potranno svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni vigenti;

- è vietata al distributore all'ingrosso nei confronti dei dettaglianti l'applicazione, senza giustificazione, di condizioni diverse da quelle preventivamente indicate nelle condizioni generali di contratto. Il distributore all'ingrosso che non osserva tale divieto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro.

Viene poi previsto un decreto del ministro della Salute, sentita l'Aifa, con cui potranno essere stabilite deroghe, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali relativamente:

- alla necessità di disporre di adeguato personale nonché di una persona responsabile, in possesso del diploma di laurea in farmacia e titoli assimilati, che non abbia riportato condanne penali per reati contro il patrimonio o comunque connessi al commercio di medicinali non conforme alle disposizioni del presente decreto, né condanne penali definitive di almeno due anni per delitti non colposi;

- alla necessità che detto personale debba svolgere la propria attività a carattere continuativo nella sede indicata nell'autorizzazione con un orario compatibile con le necessità derivanti dalle dimensioni dell'attività di distribuzione espletata.

Ulteriore novità è rappresentata dall'introduzione di nuovi commi all'articolo 108 del Dlgs 219/2006 in materia di depositari dei medicinali.

Le norme prevedono che il farmacista che esplica l'attività professionale prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è responsabile, oltre che della gestione del reparto e dell'attività di vendita al pubblico dei medicinali, anche del connesso stoccaggio dei medicinali nel magazzino annesso all'esercizio commerciale.

In tale caso quando al reparto per la vendita di medicinali sono assegnati più farmacisti, il titolare dell'esercizio commerciale è tenuto ad individuare il farmacista responsabile, il quale deve risultare identificabile dall'utente.

Infine viene modificato l'articolo 118, del Dlgs 219 in materia di autorizzazione alla pubblicità presso il pubblico.

In dettaglio si prevede che senza autorizzazione del ministero non possa essere effettuata nessuna pubblicità di medicinali presso il pubblico.

In deroga a tale disposizione sono tuttavia autorizzate:

- le inserzioni pubblicitarie sulla stampa quotidiana o periodica che si limitano a riprodurre integralmente e senza modifiche le indicazioni, le controindicazioni, le opportune precauzioni d'impiego, le interazioni, le avvertenze speciali, gli effet-



Legale

L'Informatore

ottobre 2007

Varie

ti indesiderati descritti nel foglio illustrativo, con l'eventuale aggiunta di una fotografia o di una rappresentazione grafica dell'imballaggio esterno del confezionamento primario del medicinale;

- limitatamente ai farmaci di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248., le fotografie o rappresentazioni grafiche dell'imballaggio esterno o del confezionamento primario dei medicinali apposte sui cartelli dei prezzi di vendita al pubblico e degli eventuali sconti praticati esposti da coloro che svolgono attività di fornitura al pubblico.

Inoltre, in caso di richiesta di autorizzazione rivolta al ministero della Salute per poter pubblicizzare un farmaco ed in presenza di modifiche apportate dallo stesso ministero alla domanda iniziale, se, entro il termine di quarantacinque giorni, il ministero della Salute comunica al richiedente che la domanda non può essere accolta, la domanda stessa è da intendersi definitivamente respinta qualora l'interessato non presenti osservazioni entro il termine di dieci giorni.

Se l'interessato presenta osservazioni finalizzate ad ottenere modifiche al messaggio, diverse da quelle previste nella comunicazione ministeriale, il relativo atto è considerato, a tutti gli effetti, come nuova domanda di autorizzazione.

Infine se le osservazioni dell'interessato si limitano a ribadire, con l'eventuale supporto di documentazione, il contenuto della domanda iniziale, su di essa si pronuncia, in via definitiva, il competente ufficio del ministero della Salute, senza necessità di una nuova consultazione della commissione incaricata.

Per quanto poi riguarda l'attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti, viene sancito che il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al medicinale, può essere ceduto a titolo gratuito in base a prescrizioni stabilite con decreto del ministro della Salute da adottarsi entro il 31 dicembre 2007, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco. La cessione a titolo gratuito non può riguardare il materiale hardware.

In conclusione si citano le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo alle sanzioni previste nei casi di irregolarità nel commercio dei medicinali, quali:

- vendita di un medicinale per il quale l'Aic non è stata rilasciata o confermata ovvero è stata sospesa o revocata;
- vendita di un medicinale avente una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata.

In detti casi le sanzioni comminate relativamente alla chiusura della farmacia presso la quale i medicinali sono stati posti in vendita per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni sono estese anche al punto di vendita presso il quale sono venduti i farmaci.

Sempre in ordine alle sanzioni viene altresì stabilito che se successivamente si ripetono, almeno due volte, le irregolarità citate, presso la stessa farmacia o lo stesso punto vendita, l'autorità amministrativa competente dispone la decadenza della farmacia o, nel caso previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, la chiusura del reparto.

Disposizioni volte ad evitare infrazioni comunitarie

Lo schema di decreto legislativo contiene infine una serie di prescrizioni, che modificano gli articoli 129, 130, 133 del Dlgs 219/2006 e che sono volte ad uniformare la disciplina vigente alle linee direttrici elaborate dalla Commissione europea.

Infine sono previste le seguenti modifiche:

- l'abrogazione dell'articolo 3 comma 9 del dl 63/2002 convertito nella legge 112/2002, che prevedeva a partire dal 1 gennaio 2003 una serie di indicazioni che dovevano riportare le confezioni dei farmaci, sulle confezioni e sulle istruzioni, nonché nelle forme consentite di pubblicità;

- la possibilità per coloro che effettuano operazioni di importazione di materie prime farmacologicamente attive, di effettuare anche le attività di divisione riconfezionamento e rietichettatura delle stesse, potendo svolgere dette attività senza preventiva autorizzazione a condizione che la ottengano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

- la previsione che il ministero della Salute, su proposta dell'Aifa, identifichi le variazioni di Aic tra loro collegate da un rapporto di consequenzialità, alle quali non applicare la tariffa per l'esame di domande di Aic di medicinali e per le domande di modifica e di rinnovo delle autorizzazioni stesse

- stabilita dalla legislazione vigente (art 158 comma 12 del Dlgs 219/2006) - in quanto non comportano una prestazione aggiuntiva da parte dell'Aifa".

Legge 689/81, articolo 18 Termine per il pronunciamento dell'autorità competente a ricevere il ricorso

A seguito di numerosi quesiti, che ci sono pervenuti sul tema in oggetto, riteniamo utile trasmettere al sistema quelli che sono i principali indirizzi interpretativi e applicativi.

L'art. 18 della legge 689/81 impone al destinatario di un verbale di accertamento - con cui viene irrogata una sanzione amministrativa - di impugnarlo, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data della contestazione, o notificazione della violazione, ma nulla dice in ordine al successivo termine, entro il quale l'autorità amministrativa deve emettere l'ordinanza-ingiunzione, o accogliere il ricorso ed annullare il verbale di accertamento.

Sul punto la giurisprudenza ha espresso posizioni difformi, che hanno poi portato ad una pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione, intervenuta proprio per dirimere il contrasto giurisprudenziale.

Secondo una tesi minoritaria, in assenza di disposizioni legislative, o regolamentari, che stabiliscano un termine di conclusione per la emissione di ordinanze-ingiunzioni, troverebbe



Legale

applicazione la disposizione generale di cui all'art. 2, comma 3, L. 7 agosto 1990 n. 241, a norma del quale il procedimento amministrativo deve concludersi entro trenta giorni (ora 90 giorni, dopo il Dl 15/2005 convertito con L. 80/2005) dal suo inizio e, in caso di mancato rispetto del termine, l'atto sarebbe illegittimo e quindi annullabile (Tribunale Brindisi, sentenza 19.5.2005, Cass., sez. lav., 6-3-2004, n. 4616, giudice di pace di Senigallia - Sent. n. 46/2004 dep. 30/4/2004, T. Ascoli Piceno, 20-2-2002, giudice di pace di Rimini, sentenza 15 febbraio 2001 n. 61).

Ad avviso dei giudici che si sono pronunciati in tal senso, sarebbe contrario ai principi di buon andamento dell'amministrazione lasciare la conclusione del procedimento alla libera scelta dell'autorità amministrativa.

La giurisprudenza maggioritaria, confermata dalle Sezioni unite della Cassazione, ritiene, invece, che il termine stabilito in via generale dal citato art. 2 della L. 241/90 per la conclusione del procedimento amministrativo, sia incompatibile, per la sua brevità, con i procedimenti, come quelli sanzionatori e disciplinari, nei quali assume rilievo preminente l'esigenza di assicurare all'incolpato, mediante l'instaurazione del contraddittorio e la previsione di una durata adeguata, la possibilità di predisporre le proprie difese. Di conseguenza, afferma che detto termine non sia applicabile al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative regolato dalla disciplina generale prevista dalla L. 24 novembre 1981 n. 689 (Cassazione civile Ssuu, sentenza 27.4.2006 n° 9591, Cass., sez. I, 22-2-2006, n. 3852; Cass., sez. I, 15-4-2005, n. 7804; Cass., sez. I, 21-1-2004, n. 874; Cass., sez. lav., 30-3-2004, n. 6337; Cass., sez. I, 28-12-2004, n. 24053; Cass., sez. I, 6-4-2004, n. 6769; Cass., sez. I, 6-4-2004, n. 6762; Cass., sez. lav., 17-6-2003, n. 9680; giudice di pace Monza, 8-7-2003; Cass., sez. I, 16-4-2003, n. 6014; Cass., sez. I, 11-7-2003, n. 10920; Cass. 22 dicembre 2003, n. 19617).

In assenza di altri termini, si deve ritenere, quindi, che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione sia quello di cinque anni, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, sia pure con riferimento al termine per la riscossione delle somme dovute per le violazioni (in tal senso v. in particolare Cassazione civile ssuu, sentenza 27.04.2006 n° 9591, Cass., sez. I, 6-4-2004, n. 6769, Cass., sez. lav., 30-3-2004, n. 6337; Cass., 9-6-1990, n. 5635).

È invece da escludere, a causa dell'impossibilità di una sua interpretazione analogica, l'applicazione del termine di cui all'art. 204, comma primo, Codice della strada, ora fissato in 180 giorni, entro il quale il prefetto è tenuto ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dei precetti di detto codice (v. in particolare, Cass., sez. I, 15-4-2005, n. 7804).

La legge n. 689 del 1981 delinea un procedimento a carattere contenzioso, con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati (novanta giorni per la notifica della violazione, se non vi è stata la contestazione immediata (art. 14); se viene fatta richiesta deve provvedersi alla revisione delle analisi, eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non

avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art. 17) ed entro trenta giorni dalla contestazione, ovvero dalla notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire, all'autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17, scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti (art. 18). Coerentemente, quindi, la legge n. 689 del 1981 non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisoria del procedimento, ivi disciplinato, essendo finalizzata la durata di tale fase all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato ed alla necessità di assicurare un migliore esercizio dei poteri sanzionatori della pubblica amministrazione.

Publicazione in Gazzetta del secondo decreto legislativo correttivo al Codice degli appalti

Si informa che sul Supplemento ordinario n. 173 della Gazzetta ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007, è stato pubblicato il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 che "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Il provvedimento costituisce il secondo decreto correttivo emanato dal governo in attuazione dell'art. 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, e consente l'adozione di disposizioni integrative e correttive del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Dlgs 163/2006) entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Quanto al suo contenuto un primo gruppo di disposizioni interessano istituti giuridici la cui concreta applicazione era già stata oggetto di sospensione ai sensi del decreto legge n. 173 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 228 del 2006, nonché del primo decreto correttivo del codice.

In particolare si tratta degli articoli:

- 56, comma 1, lett. b) e c) relativo alla procedura negoziata con bando;
- 57, comma 5, lett. b) in materia di procedura negoziata senza bando;
- 58 relativo al dialogo competitivo;
- 59 in materia di accordo quadro;
- 110 in materia di concorsi di idee sotto soglia comunitaria;
- 124, comma 3 relativo alla semplificazione della pubblicità sugli esiti di gara;
- 143, comma 7-bis relativo all'incentivazione del project financing.

Ci sono inoltre .

1. alcune disposizioni volte ad armonizzare le modifiche di carattere sostanziale agli istituti interessati, con i relativi termini di concreta efficacia ed applicazione;
2. una serie di correzioni di coordinamento (art. 2);
3. disposizioni che introducono alcune previsioni volte a raf-



Legale

forzare la tutela del lavoro e la vigilanza in materia nonché modifiche all'art. 40 del codice sull'attività delle Soa (art. 3).
volte, in particolare, ad attribuire alle Soa funzioni di natura pubblicistica, ad affermare che le attestazioni dalle stesse rilasciate costituiscono atto pubblico a fini penali nonché ad inscrivere il sistema sanzionatorio fino a prevedere la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione.
Si allega alla presente il decreto legislativo, facendo presente che il provvedimento è in vigore dal 1 agosto 2007.

► **DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2007, n. 113. Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.**

Articolo 1

Disposizioni correttive

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

- a) all'articolo 7, comma 4, le parole: "svolge i" sono sostituite dalle seguenti: "si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei";
- b) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: "delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto" sono inserite le seguenti: "nonché dell'amministrazione della giustizia";
- c) all'articolo 53, comma 2, lettera c), sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali".
- d) all'articolo 53, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più oggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista".
- e) all'articolo 56, comma 1, le lettere b) e c) sono soppresse;
- f) all'articolo 57, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del con-

tratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28".

g) all'articolo 58, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il ricorso al dialogo competitivo per lavori è consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, è altresì richiesto il parere del Consiglio superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'amministrazione può comunque procedere".

h) l'articolo 59, comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale".

i) all'articolo 83, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto";

l) all'articolo 84, comma 8:

1) al primo periodo le parole: "delle stazioni appaltanti" sono sostituite dalle seguenti: "della stazione appaltante";

2) al secondo periodo, dopo la parola: "scelti" sono inserite le seguenti: "tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero";

m) all'articolo 110, dopo la parola: "proporzionalità", sono inserite le parole: "con la procedura di cui all'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti" ed è infine aggiunto il seguente periodo: "Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti";

n) all'articolo 122, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici";

o) all'articolo 124, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7";

p) all'articolo 135, comma 1:

1) le parole: "il responsabile del procedimento valuta" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante";

2) la parola: "l'opportunità" è soppressa;

q) all'articolo 143, alla fine del comma 7 sono aggiunte le seguenti parole: ", anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo";

r) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le proposte sono presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicativo di cui al comma 3";



Legale

L'Informatore

ottobre 2007

Varie

- 2) al comma 3 le parole: "Entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro novanta giorni";
- 3) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;
- s) all'articolo 154, comma 1, gli ultimi due periodi sono soppressi;
- t) all'articolo 253:
 - 1) al comma 1, le parole: "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies";
 - 2) al comma 1-bis è soppressa la lettera c);
 - 3) al comma 1-ter, le parole: "degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 56";
 - 4) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti:

"1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.

1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5".

Articolo 2

Disposizioni di coordinamento

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
 - a) all'articolo 3, comma 7, dopo la parola: "preliminare" sono inserite le seguenti: "o definitivo";
 - b) all'articolo 5:
 - 1) al comma 5, lettera g), dopo la parola: "codice" sono aggiunte le seguenti: ", anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese";
 - 2) al comma 9, le parole: "di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 8";
 - c) all'articolo 6, comma 2, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette";
 - d) all'articolo 7, comma 8, lettera a), dopo la parola: "aggiudicazione" è inserita la seguente: "definitiva";
 - e) all'articolo 11, comma 9:
 - 1) dopo le parole: "Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza", sono inserite le seguenti "e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza";
 - 2) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione";
 - f) all'articolo 32, comma 1, alla lettera g):
 - 1) le parole: "gara bandita ed effettuata dal promotore" sono sostituite dalle seguenti: "gara bandita ed effettuata dall'amministrazione che rilascia il permesso di costruire";
 - 2) dopo le parole: "della progettazione presentata" sono inse-

- rite le seguenti: "dal promotore";
- 3) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il promotore deve avere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 in relazione alla tipologia e all'importo delle opere di urbanizzazione";
- g) all'articolo 34, comma 1, alla lettera b), dopo le parole: "costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422," sono inserite le seguenti: " e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,";
- h) all'articolo 36:
 - 1) il comma 3 è soppresso;
 - 2) al comma 7, all'inizio del secondo periodo, sono inserite le parole: "Per i lavori";
- i) all'articolo 37:
 - 1) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale";
 - 2) il comma 12 è sostituito dal seguente: "In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per s e o quale mandatario di operatori riuniti";
 - 3) al comma 18, dopo le parole: "del medesimo" sono inserite le seguenti: "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia";
 - 4) al comma 19, dopo le parole: "del medesimo" sono inserite le seguenti: "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia";
- l) all'articolo 40:
 - a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie.";
 - b) al comma 4, lettera f), dopo le parole: "da indicare nel regolamento," sono inserite le seguenti: "il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2;";
 - c) al comma 7, le parole: "Uni Cei Iso 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema" sono sostituite dalle seguenti: "Uni En Iso 9000";
 - m) all'articolo 42, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'e-

LEGALE



Legale

spletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi”;

n) all'articolo 53, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo;

o) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, le parole: “per l'affidamento di lavori pubblici” sono soppresse;

p) all'articolo 62, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: “a servizi o forniture, ovvero”;

q) all'articolo 74, comma 3, le parole: “Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente,” sono soppresse;

r) all'articolo 84, comma 3, le parole: “da un dirigente della stazione appaltante” sono sostituite dalle seguenti: “di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali”;

s) la rubrica del capo IV del titolo I della parte II è sostituita dalla seguente: “Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”;

t) all'articolo 91:

1) al comma 1:

1.1) le parole: “di cui all'articolo 90” sono soppresse;

1.2) dopo le parole: “incarichi di progettazione” sono inserite le seguenti: “, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”;

2) al comma 2, dopo le parole: “Gli incarichi di progettazione” sono inserite le seguenti: “, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”;

3) al comma 6:

3.1) le parole: “progettazione e direzione lavori” sono sostituite dalle seguenti: “progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”;

3.2) dopo le parole: “direzione dei lavori” sono inserite le seguenti: “e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”;

4) al comma 8 le parole: “progettazione, direzione lavori,” sono sostituite dalle seguenti: “progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”;

u) all'articolo 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 sono soppressi il secondo e terzo periodo;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.”;

v) all'articolo 102, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 15”;

z) all'articolo 112, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: “Nel caso di opere di particolare pregio architettonico”;

aa) all'articolo 113 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Cauzione definitiva”;

2) al comma 2, le parole: “La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con

le modalità di cui all'articolo 75, comma 3”;

bb) all'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: “sono tenuti a seguire” sono sostituite dalle seguenti: “sono tenuti ad eseguire”;

2) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari”;

cc) all'articolo 122, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: “singolo” è soppressa;

b) dopo le parole: “edilizio assentito” sono inserite le seguenti: “, comprensivo dell'ipotesi in cui le opere siano funzionalmente connesse al suddetto intervento edilizio”;

c) alla fine è aggiunto in fine il seguente periodo: “Prima dell'avvio dell'esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle amministrazioni locali interessate trasmettono alle competenti procure regionali della Corte dei conti gli atti adottati e tutta la documentazione relativamente agli interventi edilizi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del presente comma”;

dd) all'articolo 133, comma 1, le parole: “dal capitolato generale” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento di cui all'articolo 5”;

ee) all'articolo 141, dopo il comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente: “10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949”;

ff) all'articolo 142:

1) al comma 1 le parole: “quando il valore delle concessioni sia pari o superiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29” sono soppresse;

2) al comma 4 le parole: “, se il valore degli appalti affidati a terzi sia pari o superiore alla soglia prevista per i lavori pubblici dall'articolo 28, calcolata con i criteri di cui all'articolo 29” sono soppresse;

3) al comma 4, dopo le parole: “le norme della parte II, titolo I” sono inserite le seguenti: “e titolo II”;

gg) all'articolo 144, comma 4, dopo le parole: “si applica l'articolo 66” sono aggiunte le seguenti: “ovvero l'articolo 122”;

hh) all'articolo 145, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29, si applica l'articolo 122, comma 6.”;

ii) all'articolo 149, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, quando affidano appalti a terzi, ai sensi dell'articolo 146, applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dall'articolo 66 ovvero dall'articolo 122.”;

ll) all'articolo 150, comma 1, dopo le parole “dell'articolo 66” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “ovvero dall'articolo 122.”;

mm) all'articolo 151, comma 1, le parole: “(nelle procedure ristrette e negoziate)” sono sostituite dalle seguenti: “(nelle procedure ristrette)”;



Legale

L'Informatore

ottobre 2007

Varie

LEGALE

nn) la rubrica del capo III della parte II, del titolo III è sostituita dalla seguente: "Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori";
oo) all'articolo 155, comma 1, lettera a), le parole: "si applica" sono sostituite dalle seguenti: "è applicabile altresì";
pp) dopo l'articolo 160, è inserito il seguente:

"Art. 160-bis. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità

1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste";

rr) all'articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, i soggetti aggiudicatori predispongono studi di fattibilità delle infrastrutture strategiche da realizzare, secondo modelli definiti con delibera del Cipe, e acquisiscono sugli stessi le valutazioni dell'Unità tecnica-Finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dirette a verificare, per le infrastrutture che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, le forme per il ricorso a capitali privati ed i presupposti per la concreta attuabilità. Per le infrastrutture strategiche che prevedono il ricorso a capitali privati il Cipe, ai fini delle proprie deliberazioni, acquisisce, comunque, le valutazioni della predetta Unità.

1-ter. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono da ritenere prioritarie le infrastrutture già avviate, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di debito, nella misura maggiore possibile";

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Per consentire il monitoraggio finanziario delle opere di cui al presente capo con il ricorso al Siope (Sistema informativo delle

operazioni degli enti pubblici), tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale Sec 95, dovranno procedere per i loro pagamenti in base alle procedure previste per il Siope e dovranno provvedere a far riportare anche il Cup (Codice unico di progetto) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori";
ss) all'articolo 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del Cipe, avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta all'Unità tecnica finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate con oneri a loro carico";

2) al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) richiedere alla presidenza del Consiglio dei ministri la collaborazione dell'Unità tecnica-Finanza di progetto (Utfp). Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri sono riorganizzati i compiti, le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Unità tecnica finanza di progetto (Utfp) anche in deroga all'articolo 7 della citata legge n. 144 del 1999. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riordino e secondo le modalità nello stesso indicate si procede alla nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi componenti in sostituzione dei componenti in essere, i quali decadono alla stessa data";

tt) all'articolo 164, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "All'importo dei corrispettivi, da porre a base di gara, si applica quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.";

uu) all'articolo 175:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonché nelle Gazzette ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 164, per le quali i soggetti aggiudicatori ritengono di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori ai sensi dell'articolo 153. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, il termine entro cui i soggetti aggiudicatori provvedono alla pubblicazione di un avviso indicativo, nonché l'ufficio del soggetto aggiudicatore, competente a ricevere le proposte, presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili. L'avviso indicativo deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 154, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. Nell'avviso indicativo, pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66, il soggetto aggiudicatore individua il termine ultimo, comunque non inferiore a quattro mesi, entro il quale i promotori possono presentare le proposte. Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre la scadenza del termine di cui al precedente periodo";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 2 presentare al ministero delle infrastrutture proposte di intervento e studi di fattibilità



Legale

L'Informatore

ottobre 2007

Varie

relativi alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 164, non presenti nella lista di cui al comma 1. Tale presentazione non determina, in capo al ministero, alcun obbligo di esame e valutazione. Il ministero può inserire, nell'ambito di una successiva lista di cui al comma 1, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'inserimento non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.”;

3) al comma 3 le parole: “la proposta” sono sostituite dalle seguenti: “le proposte, presentate a seguito dell'avviso indicativo di cui al comma 1,”;

vv) all'articolo 176, comma 12, le parole: “articolo 2410” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 2412”;

zz) all'articolo 177, comma 2, dopo la parola: “definitivo” sono aggiunte le seguenti: “; è applicabile altresì l'articolo 53, comma 2, lettera c)”;

aaa) all'articolo 185, comma 5, primo periodo, la parola: “sensibilmente” e la parola “sensibile:” sono soppresse;

bbb) all'articolo 186, comma 1, dopo le parole: “previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422”, sono inserite le seguenti: “e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,”;

ccc) all'articolo 204, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. L'affidamento con procedura negoziata è altresì ammesso per i lavori di cui al comma 1, relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale”;

ddd) all'articolo 206, comma 1.:

1) le parole: “Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte e a quelle di cui alle parti I, IV, e V, i seguenti articoli della parte II, titolo I” sono sostituite dalle seguenti: “Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti I, IV e V. Della parte II, titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti articoli”;

2) è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nessun'altra norma della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali”;

eee) all'articolo 241:

1) al comma 6, le parole: “In aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura civile,” sono sostituite dalle seguenti: “In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile,”;

2) al comma 12, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “L'articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,

si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma”;

fff) all'articolo 243, comma 4, le parole: “per i motivi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile” sono sostituite dalle seguenti: “per i motivi previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile”;

ggg) all'articolo 253:

1) al comma 3, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, nei limiti di compatibilità con il presente codice”;

2) al comma 12, dopo le parole: “mezzo esclusivo di comunicazione” sono aggiunte le seguenti: “, salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici”;

hhh) all'articolo 256, comma 1, trentesimo capoverso, le parole:

“88, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “88, commi 1, 2 e 3”;

iii) all'allegato XXI, articolo 28, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: “ministero delle Attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “ministero dello Sviluppo economico”;

2) al primo periodo, dopo le parole: “riconosciuti a livello europeo” sono inserite le seguenti: “, emanato con decreto del ministro delle Infrastrutture”;

lll) all'allegato XXI, articolo 31, comma 4, dopo le parole: “norma europea Uni Cei En Iso\lec 17020” sono inserite le seguenti:

“come organismi di ispezione di Tipo A, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti”;

mmm) all'articolo 38 dell'allegato XXI, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nelle more della procedura di cui all'articolo 96 del codice, il soggetto aggiudicatore può trasmettere al ministero delle infrastrutture, nonché agli altri soggetti indicati all'articolo 165, comma 4, il progetto preliminare dell'opera, che può essere sottoposto alla approvazione del Cipe a condizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso di svolgimento, da formalizzare nella relazione di cui all'articolo 96, comma 2, consenta la localizzazione dell'opera medesima o comporti prescrizioni che permettano di individuarne un'ideale localizzazione”.

Articolo 3

*Tutela del lavoro e vigilanza
in materia di contratti pubblici*

1. Al fine di assicurare più penetranti forme di controllo e vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di tutelare più efficacemente le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori nell'esecuzione dei predetti contratti, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

a) all'articolo 5, comma 5, lettera g), dopo le parole:

“requisiti soggettivi” sono inserite le seguenti: “compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002,



Legale

n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266”;

b) all'articolo 5, comma 5, apportare le seguenti modificazioni: 1) la lettera r) è sostituita dalla seguente: “r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore”;

2) dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: “s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145”;

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: “dei ministeri interessati” sono sostituite dalle seguenti: “del ministero del Lavoro e della previdenza sociale e degli altri ministeri interessati”;

d) all'articolo 7, dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g)”;
e) all'articolo 38, comma 1:

1) alla lettera m) dopo le parole: “divieto di contrarre con la pubblica amministrazione” sono aggiunte le seguenti: “compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248”;

2) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: “m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione Soa da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.”;

f) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: “Le Soa nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le Soa verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente”;

2) al comma 4, lettera g), dopo le parole: “commesse dalle Soa nel rilascio delle attestazioni” sono inserite le seguenti: “nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità”;

g) all'articolo 40, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: “9-bis. Le Soa sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attività di attestazione. Le Soa sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le Soa restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5.

9-ter. Le Soa hanno l'obbligo di revocare l'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a revocare alla Soa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione”;

h) all'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”;

2) al comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti”;

3) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con Inps e Inail, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

i) all'articolo 135:

1) nella rubrica, dopo le parole: “Risoluzione del contratto per reati accertati” sono aggiunte le seguenti: “e per revoca dell'attestazione di qualificazione”;

2) al comma 1, dopo le parole “1956, n. 1423,” sono inserite le seguenti: “ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575,”;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto”;

l) all'articolo 176, comma 3, lettera e), sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “I contenuti di tali accordi sono definiti dal Cipe sulla base delle linee guida indicate dal comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione



Legale

appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del Cipe a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il Cipe definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20";

m) all'articolo 247, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Per gli interventi e gli insediamenti strategici di cui all'articolo 253, comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa sono definite dal Cipe con le stesse modalità e gli stessi effetti previsti dall'articolo 176, comma 3, lettera e). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 176, comma 20."

Articolo 4

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessa comunque di avere applicazione l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6.
3. Sono abrogati i commi 907, 908, 912, 913 e 914 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Disegno di legge del Governo in materia

di credito al consumo

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che ha l'obiettivo di ampliare l'ambito di applicazione della disciplina contenuta nel Testo unico bancario e ad accrescere gli strumenti di tutela dei consumatori, anche anticipando alcune previsioni contenute nel testo della direttiva sul credito al consumo in fase di approvazione in sede europea.

Tra le novità introdotte dal disegno di legge si rileva che:

- il tasso annuo effettivo globale (Taeg) dovrà prevedere l'inclusione di tutti gli ulteriori oneri connessi al finanziamento sostenuti dal consumatore con la specificazione, nel contratto, delle singole voci che lo compongono;
- gli annunci pubblicitari dovranno avere un contenuto minimo obbligatorio più articolato rispetto a quello attuale. Oltre alle informazioni sul tasso di interesse fisso o variabile, eventuali oneri accessori e Taeg dovranno essere indicati anche l'ammontare del credito, eventuali servizi accessori necessari per ottenere le condizioni pubblicizzate, la durata del contratto e, nel caso di dilazione di pagamento, il prezzo del bene o del servizio in contanti e l'eventuale anticipo dovuto dal consumatore.

Inoltre, nella fase pre-contrattuale il finanziatore sarà tenuto a:

- valutare il merito creditizio del consumatore al fine di contenere fenomeni di sovraindebitamento;
- prestare, a favore del consumatore, la consulenza e l'assistenza necessarie per la comprensione della documentazione (di trasparenza) e per la verifica dell'adeguatezza del contratto alle esigenze ed alla situazione finanziaria del consumatore stesso.

È previsto il divieto per i mediatori di percepire un compenso dal consumatore qualora il contratto di finanziamento non si concluda o qualora ricevano già una remunerazione da parte del finanziatore.

La nuova normativa intende anche porre rimedio ad alcuni problemi applicativi delle disposizioni finora vigenti, specie per ciò che concerne gli strumenti di tutela civilistica a disposizione del consumatore in caso di:

- violazione delle disposizioni sul credito al consumo da parte del finanziatore. Sarà il finanziatore a dover provare di essere stato pienamente diligente nel corso della trattativa, non viceversa (es. inversione dell'onere della prova circa l'adempimento degli obblighi di trasparenza e consulenza);
- inadempimento del fornitore di beni o servizi nell'ipotesi di "credito finalizzato" (ovvero concessione di un finanziamento per l'acquisto di uno specifico bene di consumo). In sostanza il consumatore, in caso di mancata consegna del bene o mancata erogazione del servizio, potrà interrompere il pagamento delle rate ed avere diritto alla risoluzione, oltre che del contratto di fornitura del bene o servizio, anche di quello di finanziamento.

Le associazioni in indirizzo verranno aggiornate sull'evoluzione dell'iter parlamentare del provvedimento.



Formazione

L'Informatore

ottobre 2007

In primo piano

FORMAZIONE

Indice

IN PRIMO PIANO

▶ Fondo Fondir - Nuove opportunità di finanziamento **Pag. 83**

IN PRIMO PIANO

Fondo Fondir Nuove opportunità di finanziamento

È disponibile sul sito www.fondir.it l'avviso Fondir 1/07 e la relativa modulistica per la presentazione di Piani formativi aziendali, settoriali e territoriali rivolti ai dirigenti delle imprese del Terziario. ▼

Possono accedere alle risorse - che ammontano a € 4.000.000,00 - le imprese che hanno aderito a Fondir entro il 16 luglio 2007 (il requisito viene dimostrato attraverso la copia del DM 10/02 che riporta la data di adesione al Fondo).

I Piani formativi aziendali devono essere presentati dalle imprese, che possono affidare la realizzazione delle attività ad un organismo di formazione accreditato o certificato.

I Piani denominati settoriali e territoriali si strutturano attraverso la capacità propria del sistema associativo di stimolare, raccogliere e organizzare le esigenze di formazione di dirigenti provenienti da realtà aziendali diverse ma operanti nello stesso settore economico o nello stesso territorio. Possono esse-

re presentati anche dalle associazioni di categoria o territoriali aderenti alle organizzazioni costituenti il Fondo nonché dagli organismi bilaterali partecipati dalle associazioni costituenti il Fondo e/o dalle organizzazioni alle stesse aderenti/affiliate.

L'impresa ha inoltre l'opportunità di predisporre un progetto anche per un solo dirigente (progetto individuale); a tal fine dovrà riportare sul formulario i contenuti formativi dei corsi scelti sulla base di cataloghi predisposti da università o da organismi di formazione accreditati o certificati (tra questi anche le strutture formative collegate all'Unione Regionale Lombarda, come ad esempio la Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni e il Capac Politecnico del Commercio) ed indicare la struttura presso la quale si svolgerà il corso.

Il contributo concesso da Fondir per ogni Piano aziendale è pari a un massimo di 80.000 €, mentre i Piani settoriali/territoriali non potranno superare l'importo di 100.000 €. In entrambi i casi, il costo/ora allievo è fissato in 90,00 €, mentre nell'ipotesi di progetti individuali tale parametro è pari a 100,00 €.

In tutti i casi il contributo massimo per ogni singolo dirigente in formazione non potrà superare l'importo di 6.000 €.

Tutte le attività previste dai Piani dovranno concludersi entro il 30 aprile 2008.

Ogni soggetto presentatore potrà presentare non più di tre Piani formativi.

I Piani, predisposti compilando le sezioni riprodotte nel sito, devono essere inoltrati on line a Fondir, mentre la documentazione in originale, corredata dell'accordo sottoscritto dalle parti sociali, dovrà pervenire al Fondo - Fondir Piazza G. G. Belli, 2 00153 Roma - secondo questo calendario:

- dal 21 settembre al 20 ottobre 2007 (pubblicazione della graduatoria 5 novembre 2007)
- dal 21 ottobre al 20 novembre 2007 (pubblicazione della graduatoria 1° dicembre 2007)
- dal 21 novembre al 20 dicembre 2007 (pubblicazione della graduatoria 8 gennaio 2008)

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Studi dell'Unione telefonando al numero 02.76.39.28.17.



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

ottobre 2007

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero **Pag. 85**

FINANZIAMENTI

- ▶ Azioni per il sostegno dell'innovazione e dell'imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese **Pag. 85**
- ▶ Legge Finanziaria 2007 - Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico **Pag. 85**
- ▶ Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento **Pag. 86**
- ▶ Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale **Pag. 86**
- ▶ Contributi per check up finanziari, check up gestionali e analisi di rating **Pag. 86**

IN PRIMO PIANO

Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e partecipazione

a missioni economiche all'estero Scadenza ad esaurimento fondi

Promosso il nuovo bando per sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde sui mercati esteri, in attuazione dell'Accordo di programma tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo, Asse 2 Internazionalizzazione. ▼

Possono accedere a questa opportunità le micro-Pmi di ogni settore economico, con sede legale o operativa in Lombardia che intendono partecipare a fiere internazionali in Italia e all'estero in forma aggregata (voucher A1) o in forma singola (voucher A2); che intendono partecipare a missioni economiche all'estero (voucher D). Il contributo a fondo perduto è

sotto forma di voucher variamente distinto in: voucher di tipo «A1» pari a 5.000 ; voucher di tipo «A2» pari a 2.500 ; Voucher di tipo «D» pari a 2.500 € per le destinazioni Giappone, Australia/Oceania, USA e Canada; b), 2.000€ per le destinazioni Asia (escluso Giappone), Russia, America Latina, Mediterraneo e Africa, 1.500 € per le destinazioni Europa continentale (esclusa Russia). Aperta la procedura online per la presentazione delle domande: almeno 90 giorni prima della data di svolgimento della fiera prescelta, 60 giorni prima della data di svolgimento della missione prescelta (l'elenco fiere e missioni è disponibile sul sito web www.lombardiapoint.it e aggiornato a cadenza quadrimestrale).

Finanziamenti

Azioni per il sostegno dell'innovazione e dell'imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese Scadenza 31 ottobre

Con la dotazione finanziaria complessiva di 7 milioni di euro, lanciato il primo bando mirante a favorire la produzione di servizi innovativi e l'aumento del contenuto di tecnologia dei servizi prodotti, stimolando in particolare l'utilizzo di tecnologie infotelematiche. Tre le misure oggetto di agevolazione: A) sostegno alla creazione di nuove imprese di produzione di servizi innovativi; B) sostegno all'innovazione dei processi e dell'organizzazione e la produzione di servizi innovativi; C) sostegno l'aggregazione di imprese per la produzione di servizi integrati. Hanno titolo per partecipare al bando le micro-Pmi operanti sul territorio dell'Unione europea e i liberi professionisti operanti in Regione Lombardia nei settori indicati dai codici Istat (Ateco 2002): 72; dal 74.1 al 74.6; 74.81; 74.85; 74.86; dal 74.87.5 al 74.87.7. Le agevolazioni consistono in contributi al massimo del 60% (misure A e C), 40% (misura B), di cui il 30% (misure A e C) o 50% (misura B) a fondo perduto, e il 70% (misure A e C) o 50% (misura B) a rimborso.

Legge Finanziaria 2007 Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

La legge Finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) introduce agevolazioni fiscali a favore dei contribuenti che sostengono spese per interventi finalizzati ad aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. I benefici

BANDI E FINANZIAMENTI



Bandi e finanziamenti

consistono in una detrazione dalle imposte sui redditi Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e Ires (imposta sul reddito delle società) del 55% delle spese sostenute dal contribuente entro il 31 dicembre 2007, da ripartire in tre rate annuali di pari valore. I limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento: 1) Riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.00 € (55% di 181.818,18); 2) Involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) 60.00 € (55% di 109.090,90); 3) Installazione di pannelli solari 60.000 € (55% di 109.090,90); 4) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione) 30.000 € (55% di 54.545,45). Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.

Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento Scadenza 15 febbraio 2008

La Camera di commercio di Milano pubblica il nuovo bando per agevolare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o operativa nella Provincia di Milano. Il bando prevede uno stanziamento di 1.000.000 di euro per contributi in conto abbattimento di 1,5 punti percentuali (2 punti percentuali per le nuove imprese) del costo del finanziamento o del leasing garantito dal consorzio/cooperativa fidi a fronte della realizzazione di investimenti, quali: acquisto, rinnovo di immobili, impianti, attrezzature, acquisizione di aziende, marchi e brevetti, etc.

Abbattimento tassi per la realizzazione

L'Informatore

ottobre 2007

Finanziamenti

di operazioni di patrimonializzazione aziendale Scadenza 31 gennaio 2008

È aperto il nuovo bando camerale finalizzato a promuovere operazioni di patrimonializzazione aziendale. I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese con sede legale in provincia di Milano che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007 provvedano, per un importo compreso tra 25.000 euro e 300.000 euro, alla realizzazione di uno dei tre interventi di patrimonializzazione: aumento di capitale sociale; emissione di prestito obbligazionario convertibile; versamento soci in conto capitale. Il beneficio consiste nell'abbattimento di 1,5 punti % (elevato a 2,25 punti % in caso di aumento di capitale sociale) del costo del finanziamento bancario garantito dai consorzi/cooperative fidi.

Contributi per check up finanziari, check up gestionali e analisi di rating Scadenza 31 dicembre

La Camera di commercio di Milano stanZIA 200.000 € per promuovere la realizzazione di percorsi di analisi orientati a migliorare la propria performance economico-finanziaria-gestionale e all'ottenimento del rating. Possono partecipare al bando le micro-Pmi aventi sede legale nella Provincia di Milano che effettuano 3 tipologie di intervento: 1) Check up economico-finanziario; 2) Check up gestionale; 3) Analisi per l'ottenimento del rating. Il contributo per ciascuna impresa è del 50% delle spese ammissibili sino ai seguenti massimali: 2.5000 € per gli interventi 1 e 2; 1.500 € per l'intervento 3; 4.00 € per le combinazioni di interventi 1+2 o 1+3.



Commercio estero

Indice

IN PRIMO PIANO

- Il messaggio elettronico "risultati di uscita" diventa la prova dell'uscita delle merci - Visto uscire informatizzato - Fonte (Mercato globale) **Pag. 87**

LEGISLAZIONE NAZIONALE

- Agenzia delle Dogane - Circolare n. 23/D del 27 luglio 2007- Iva Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni della legge 29 ottobre 1993, n. 427 - Art. 50-bis, comma 4 - Immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito Iva - Regime sanzionatorio applicabile **Pag. 88**
- Agenzia delle Dogane - Risoluzione n. 223/E del 10 agosto 2007 - Istanza di interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Art. 8, comma 1, lett. a) e 9, comma 1, n. 9) del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633. **Pag. 89**

COMMERCIO ESTERO

l'esemplare numero 3 del Dau (documento amministrativo unico) scorti la merce fino alla dogana di uscita. Sono quindi escluse dal nuovo sistema le operazioni di transito e le esportazioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali il Dau non scorta la merce, ma viene vistato direttamente dalla dogana di esportazione. ▼

Procedimento informatico

Nel caso in cui sia la dogana di esportazione che quella di uscita operino in ambito Ecs l'intera operazione viene dunque trattata con il procedimento informatico previsto all'articolo 796 del regolamento 1875/2006. L'operatore presenta la dichiarazione doganale all'ufficio doganale di esportazione il quale, concessa l'autorizzazione allo svincolo delle merci:

1. consegna il Dae (documento di accompagnamento esportazione che sostituisce l'esemplare numero 3 del Dau) completo di codice Mrn (mouvement reference number) al dichiarante
2. trasmette un messaggio elettronico di esportazione alla dogana di uscita.

La dogana di uscita, all'arrivo delle merci, presentate congiuntamente al Dae, esegue un confronto sulla base del messaggio di esportazione ricevuto, sorveglia l'uscita delle merci ed invia, entro il giorno successivo all'effettiva uscita, un messaggio elettronico detto "risultati di uscita" alla dogana di esportazione.

La dogana di esportazione provvede infine a certificare l'uscita delle merci tramite un messaggio detto "notifica di esportazione" inviato al dichiarante. Nel caso di esportazione frazionata il messaggio "risultati di uscita" viene inviato solo quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

Prova dell'uscita delle merci

Con il nuovo sistema il messaggio elettronico detto "risultati di uscita" diventa a tutti gli effetti la prova dell'uscita delle merci, con evidenti benefici per l'azienda in termini di rapidità e sicurezza dell'operazione rispetto al sistema tradizionale di timbratura dell'esemplare 3 del Dau.

È infatti lo stesso esportatore a poter verificare l'avvenuta esportazione sul sito dell'Agenzia delle Dogane (www.agenziaadogane.it) digitando nella sezione "notifica di esportazione (Aes)" i 18 caratteri alfanumerici del Mrn riportato sopra al codice a barre nel Dae. Il risultato positivo di tale verifica informatica, con la dicitura "uscita conclusa in data...", rileverà al fine di dimostrare l'avvenuta esportazione.

Triangolazioni all'esportazione

Appare utile evidenziare che nulla cambia nel caso di triangolazioni all'esportazione, in quanto, il primo cedente nazionale non intestatario della bolletta doganale deve entrare in possesso della fattura di prima vendita vistata dalla dogana di uscita come accadeva prima dell'avvento del sistema Ecs.

Si ricorda inoltre che, nel caso in cui siano trascorsi 90 giorni

IN PRIMO PIANO

Il messaggio elettronico "risultati di uscita" diventa la prova dell'uscita delle merci

Visto Uscire informatizzato

Con il regolamento 1875/2006 la Comunità Europea ha avviato la prima fase del sistema Ecs (export control system). La fase 1, entrata in piena operatività negli stati membri il 1° luglio 2007, ha l'obiettivo di implementare un sistema di scambio elettronico dei dati fra le autorità doganali in vista dell'avvio della fase 2 previsto per il 30 giugno 2009.

L'Ecs-Fase 1 interessa le sole operazioni per le quali l'attuale normativa prevede che



Commercio estero

dalla data di emissione del Dae senza il riscontro da parte della dogana di uscita, la dogana di partenza, pur non annullando in maniera automatica la dichiarazione doganale, procederà ad attivarsi presso il dichiarante o l'esportatore per avere notizie in merito all'operazione di esportazione in corso.

Conclusioni

Con l'avvio del sistema Ecs, diventa determinante per l'azienda esportatrice scegliere un termine di resa (Incoterm) che indichi l'obbligo di provvedere allo sdoganamento delle merci

L'Informatore

ottobre 2007

In primo piano

all'esportazione in capo all'esportatore (termini F-C-D).

In tal modo si può richiedere al proprio spedizioniere, responsabile delle operazioni doganali di esportazione, l'invio:

- di una fotocopia del Dae
- oppure del codice Mrn, grazie al quale è possibile eseguire l'interrogazione al sito dell'Agenzia delle Dogane con un risultato in tempo reale circa l'esito dell'operazione.

(Fonte: Mercato Globale)

Immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati a essere introdotti in un deposito Iva Regime sanzionatorio applicabile

► CIRCOLARE n. 23/D Agenzia delle Dogane del 27 luglio 2007. **Iva - Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 - Art. 50-bis, comma 4 - Immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito Iva - Regime sanzionatorio applicabile.**

Con la circolare n. 16 del 28/4/2006, al paragrafo 3, l'Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, ha fornito chiarimenti sulla gestione dei depositi doganali e fiscali in regime di deposito Iva.

Nella citata circolare al punto 3 del paragrafo 3, vengono evidenziate le operazioni agevolate previste dall'art. 50 bis, comma 4, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che sono effettuate senza pagamento dell'Iva in ragione dell'introduzione dei beni nei depositi Iva.

In particolare, si fa riferimento a quanto indicato alla lettera b) del citato comma 4 dell'art. 50 bis, in relazione all'immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito Iva, operazione che viene effettuata senza pagamento dell'Iva all'importazione sulla base della dichiarazione resa dall'importatore circa la destinazione delle merci. Tale circostanza, tuttavia, deve essere comprovata dalla restituzione del Dau munito dell'attestazione, recante la sottoscrizione del depositario, dell'avvenuta presa in carico delle merci nel registro di cui al comma 3 dell'art. 50 bis in esame. Come è noto, l'art. 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, stabilisce che "L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si

Legislazione nazionale

applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine".

Ne consegue che, il sistema di accertamento dell'Iva all'importazione, si differenzia nettamente da quello previsto per l'Iva dovuta sulle altre operazioni imponibili individuate dall'art. 1 del citato Dpr n. 633/1972, in cui il contribuente provvede alla autoliquidazione ed al versamento dell'imposta, per massa di operazioni attive e passive e, successivamente, presenta la dichiarazione relativa al periodo di imposta coincidente con l'anno solare concluso.

Ciò posto, sono stati richiesti chiarimenti, da talune strutture regionali sul trattamento sanzionatorio applicabile nel caso in cui alla suddetta destinazione doganale non è seguito l'effettiva introduzione delle merci nel deposito Iva, con conseguente sottrazione dei beni al pagamento dell'Iva all'importazione, anche nell'ipotesi in cui siano stati materialmente posti in essere gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 50 bis del DL 331/93, per attestare l'estrazione dei beni dal deposito stesso. Le fattispecie concrete che sono state segnalate sono, in particolare, quelle già individuate al punto 4 n. 1) del paragrafo 3 della sopra richiamata circolare n. 16, che di seguito si descrivono:

A) il dichiarante ha restituito all'ufficio doganale una copia del Dau recante una falsa annotazione circa la presa in carico della merce nel registro di cui all'art. 50 bis, terzo comma, nonché una falsa sottoscrizione del depositario;

B) il dichiarante ha restituito all'ufficio doganale una copia del Dau recante l'annotazione e la sottoscrizione del depositario circa la presa in carico della merce nel registro di cui all'art. 50 bis, terzo comma.

In proposito, prima di delineare il profilo sanzionatorio delle suddette fattispecie di violazione oggetto della presente circolare, si ritiene di dover far presente che:

- l'agevolazione contenuta nella disposizione recata dal citato comma 4, lett. b) dell'art. 50 bis in argomento, può trovare applicazione esclusivamente nell'ipotesi di una regolare operazione di immissione in libera pratica delle merci non comunitarie e di una loro altrettanto regolare introduzione nel deposito Iva, così come previsto al punto b2) della nota prot 7521 in data 28 dicembre 2006, dell'Area gestione tributi e rapporto con gli utenti;



Commercio estero

- l'eventuale successivo compimento delle operazioni di cui al citato comma 6 dell'art. 50 bis del Dl n. 331/93 per attestare l'estrazione dei beni dal deposito stesso, non comporta il venir meno del presupposto per l'applicazione delle sanzioni. In entrambe le suddette fattispecie sub A) e B) sopra delineate, concernenti, rispettivamente, la falsità materiale compiuta dal dichiarante e la falsità ideologica compiuta dal depositario, si ritiene che la sanzione amministrativa applicabile sia quella prevista dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per l'omesso pagamento dell'Iva all'importazione, calcolato al momento dell'operazione doganale di importazione (accettazione della dichiarazione) e che la stessa debba essere contestata al dichiarante, in quanto autore dell'omesso versamento.

Ciò in quanto la disposizione recata dal predetto art. 13 è riferibile, in via generale, a tutte le situazioni di omissioni o ritardi nel pagamento dei tributi.

Per quanto concerne, in particolare, l'ipotesi sub B), può essere configurata una corresponsabilità del depositario ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni, recante la disciplina del concorso di persone, in base al quale quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.

In entrambi i casi sopra riportati, le irregolarità poste in essere nell'utilizzo del deposito Iva, comportano la nascita dell'obbligazione tributaria a titolo di Iva all'importazione, che non viene meno per l'avvenuto assolvimento di obblighi che attono alla liquidazione ed all'eventuale pagamento dell'Iva interna.

L'ufficio competente ad accertare le fattispecie di violazione in esame è quello presso il quale è stata presentata la dichiarazione doganale.

Ovviamente, entrambi le violazioni in argomento comportano l'obbligo di rapporto all'Autorità giudiziaria penale da rendere ai sensi degli artt. 331 e 347 c.p.p. per l'ipotesi di reato in contrabbando aggravato, prevista dall'art. 295, 2° comma, lett. c), del Dpr 23 gennaio 1973 n. 43, in linea con il parere Cs 11396/05 del 14 maggio 2005 dell'Avvocatura generale dello Stato riportato nella circolare n. 39/D del 30 settembre 2005.

Dalle risultanze delle indagini penali potrebbero emergere elementi per estendere la responsabilità, a titolo di sanzione amministrativa, ai sensi del citato art. 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, al depositario anche nell'ipotesi sub A) ed in tal senso gli uffici competenti dovranno attivarsi non appena acquisiti i necessari riscontri.

Il quesito indirizzato è stato condiviso dall'Avvocatura generale dello Stato con parere Cs 24857-07 del 20 giugno 2007. La presente circolare è stata sottoposta all'esame del Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 luglio 2007.

Le direzioni regionali dirameranno il contenuto della presente circolare ai dipendenti uffici, assumendo le iniziative necessarie per la sua applicazione.

L'Informatore

ottobre 2007

Legislazione nazionale

Iva

Legge 212/2000, articolo 11

Dpr n. 633/1972

Articolo 8, comma 1, lett. a)

Articolo 9, comma 1, n. 9

► RISOLUZIONE n. 223/E Agenzia delle Entrate del 10 agosto 2007. **Istanza di interpello - Art. 11, legge 27/7/2000, n. 212. Articoli 8, comma 1, lett. a) e 9, comma 1, n. 9) del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 9, comma 1, n. 9) del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

Quesito

L'Istituto nazionale (...) ente non commerciale operante nel campo della ricerca scientifica e nucleare, in possesso del numero di partita Iva sia per gli adempimenti facenti capo agli enti non commerciali con riferimento agli scambi intracomunitari, sia in qualità di soggetto passivo d'imposta (relativamente alle attività commerciali svolte), ha chiesto chiarimenti in merito alla seguente fattispecie.

L'istante, in attuazione degli accordi di collaborazione scientifica con analoghi centri e istituti stranieri - ubicati sia in Paesi dell'Unione europea che all'estero - commette a imprese italiane la costruzione di macchinari e attrezzature. Tali beni, una volta realizzati, vengono consegnati a cura dei fornitori presso i menzionati centri di ricerca esteri, ove vengono impiegati per lo svolgimento di programmi di ricerca - pur rimanendo di proprietà dell'Istituto - e successivamente rottamati, ovvero riportati in Italia se ancora utilizzabili.

Talvolta i macchinari vengono previamente sottoposti a lavorazione, trasformazione, montaggio e simili a cura di ditte specializzate (diverse da quelle che hanno provveduto alla costruzione degli stessi) e per conto dell'istante. In tali casi, quindi, intervengono due o più ditte che provvedono alla costruzione e alle successive lavorazioni sulla base di separati contratti di appalto-fornitura; l'ultima di tali ditte viene contrattualmente incaricata dall'istante di provvedere, per suo conto, all'espportazione e alla consegna agli istituti esteri del manufatto finito.

Ciò premesso, in considerazione delle perplessità avanzate dai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane, è stato chiesto di conoscere quale sia il regime fiscale applicabile - ai fini dell'imposta sul valore aggiunto - all'acquisto di beni da un operatore italiano il quale viene incaricato di consegnarli, una volta realizzati, ad un altro operatore italiano affinché li sottoponga a lavorazione per conto dell'istante, curandone anche la successiva esportazione e consegna ad un centro di ricerca situato in Svizzera.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

A parere dell'istante, tanto la concessione dei beni quanto le operazioni di lavorazione eseguite sugli stessi sono non impo-

COMMERCIO ESTERO



Commercio estero

nibili Iva, ai sensi degli articoli 8 comma 1, lett. a) e 9, comma 1, n. 9 del Dpr n. 633 del 1972.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

La questione sottoposta alla scrivente ha ad oggetto il trattamento fiscale applicabile, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'acquisto di beni con consegna presso un centro di ricerca situato in un Paese extracomunitario non già da parte del cedente nazionale, bensì a cura dell'operatore residente incaricato dal cessionario di sottoporre a lavorazioni i menzionati beni.

Al riguardo, l'art. 9, comma 1, n. 9 del Dpr n. 633 del 1972 stabilisce che sono considerati servizi menzionati internazionali non imponibili i trattamenti di cui all'art. 176 del Testo unico legge doganale eseguiti: a) su beni in temporanea importazione; b) su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato.

Con riferimento alla fattispecie sub b) - relativa ai beni che, come nel caso in esame, già si trovano in Italia - si evidenzia che ai fini della non imponibilità Iva delle lavorazioni su di essi eseguite non è sufficiente che gli stessi, al termine dei trattamenti, siano trasportati o spediti fuori dal territorio doganale comunitario, essendo richiesto che la prestazione di servizi venga commissionata da un cliente estero (comunitario o extracomunitario).

Infatti, dalla lettura della norma si evince che l'esportazione può essere effettuata sia dal prestatore del servizio che, in alternativa, dal committente non residente (o per conto degli

L'Informatore

ottobre 2007

Legislazione nazionale


stessi). Tuttavia, ai fini del riconoscimento del beneficio della non imponibilità, la lavorazione deve, in ogni caso, essere stata commissionata dal soggetto non residente, come evidenziato dalla scrivente nella risoluzione bn. 470074 del 30 luglio 1990.

Conseguentemente, con riferimento al caso di specie, non si ritiene di poter aderire alla risoluzione interpretativa prospettata dal contribuente, atteso che i beni oggetto della cessione vengono sottoposti a lavorazione in Italia per conto dell'istante (committente residente). Il corrispettivo della lavorazione, pertanto, non rientrando nell'ambito applicativo del menzionato art. 9, comma 1, n. 9, del Dpr n. 633 del 1972, dovrà essere assoggettato ad imposta.

Diverso è il trattamento del caso, non riconducibile nell'ipotesi prospettata, in cui il bene, dopo essere stato sottoposto a lavorazione, sia esportato a cura del cedente.

In quest'altra ipotesi, così come peraltro sostenuto dalla scrivente nella risoluzione n. 72 del 26 maggio 2000, può trovare applicazione il disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a) del più volte citato Dpr n. 633 del 1972, che considera la cessione come "cessione all'esportazione".

A tal fine è comunque necessario che la bolletta doganale di esportazione sia intestata al fornitore residente (con indicazione del prezzo di cessione dei beni risultante dalla fattura emessa nei confronti del cessionario) e che venga esibita alla dogana competente sia la fattura recante l'addebito al cessionario del prezzo dei beni ceduti, sia la fattura che resa l'addebito dei corrispettivi della lavorazione eseguita.



Economico

L'Informatore

ottobre 2007

Economia

ECONOMICO

Indice

ECONOMIA

► Economia e territorio: la chiave di lettura del Piano triennale del commercio 2006-2008. **Pag. 91**

INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. **Pag. 95**
 ► Indice delle vendite al dettaglio **Pag. 96**

IN PRIMO PIANO

Economia e territorio La chiave di lettura del Piano triennale del commercio 2006-2008

La Pianificazione regionale ha recentemente rivisto e modificato metodi e strumenti di lavoro attraverso due importanti provvedimenti normativi, Lr 12/2005 e Piano triennale del commercio 2006-2008, che sono destinati a rinnovare l'impianto di informazioni e conoscenze a supporto delle decisioni dell'amministrazione municipale sull'uso del territorio. ▼

Le diverse discipline scientifiche, che concorrono a redigere il patrimonio di dati e informazioni necessarie al Piano di governo del territorio, sono chiamate a recepire questi nuovi criteri di analisi e, nell'ambito della materia che compete a questa rubrica, appare interessante e stimolante la chiave di lettura che la Regione propone per l'identità economico territoriale della Lombardia.

Di solito l'ambito spaziale è definito dai confini amministrativi, prospettiva insufficiente a cogliere i fattori di domanda e offerta, che interagiscono nello spazio.

La classificazione in base a sei Ambiti territoriali commerciali rappresenta il tentativo, a nostro avviso riuscito, di superare questo limite, adottando una visione geografica ed urbanistica dello spazio, in grado di valutare il ruolo delle variabili urbane in qualsiasi porzione del territorio.

I consumi delle famiglie, gli investimenti delle imprese, la domanda e l'offerta di lavoro assumono la dimensione di

variabili economiche urbane nel momento in cui il comportamento degli operatori è determinato dalle relazioni di distanza-tempo.

In questo numero dell'informatore l'attenzione è rivolta ai caratteri socio-demografici che identificano nel territorio la domanda, nei prossimi due numeri saranno presi in considerazione i fattori relativi al sistema dell'offerta e quelli che descrivono la rete di servizi alle famiglie.

La chiave di lettura


Le economie e le diseconomie di agglomerazione, i fattori che determinano l'aggregazione e la dispersione nello spazio delle famiglie e delle imprese, plasmano l'assetto economico del territorio.

Le differenze nella densità degli insediamenti residenziali, delle imprese e la relazione di distanza tra i diversi poli concorrono insieme a determinare la direzione e l'intensità dei flussi di consumo e investimento, che l'amministrazione municipale deve cercare di conoscere, prevedere e orientare per potere usare il suo territorio nel modo migliore possibile ai fini dello sviluppo della città.

Queste forze operano a tutte le scale territoriali, regionale, provinciale e comunale, e possono essere colte solo superando la rigidità concettuale del confine amministrativo.


Nella rappresentazione della geografia economica della Lombardia si ricorre ad un'immagine semplice ed efficace, distinguendo il territorio in tre parti:

- la fascia montuosa e lacustre a nord;
- la fascia centrale della pianura occupata dall'area metropolitana milanese e dallo spazio in cui si manifestano i suoi effetti di decentramento, da ovest verso est;
- la parte meridionale dove il tessuto edilizio ed urbano si dirada e acquista maggior rilievo il paesaggio agricolo tipico dell'ambiente padano.



La ripartizione nei sei Ambiti territoriali commerciali fa propria questa prima lettura dello spazio regionale e la perfeziona.

- La fascia a nord viene a sua volta distinta nei due ambiti lacustre e montano.
- La fascia centrale è articolata in tre ambiti, Addensamento commerciale metropolitano, Commerciale metropolitano,



Economico

Pianura lombarda, in funzione della densità abitativa e, quindi, delle particolari caratteristiche assunte dal servizio e dalle strutture commerciali.

- La parte meridionale coincide con l'ambito della Pianura lombarda.

L'ultimo ambito è l'unico a non avere univoca identificazione geografica, perché gli undici sistemi definiti dai capoluoghi di provincia sono dislocati in ciascuna delle tre grandi ripartizioni e dovranno essere considerati in ciascuno dei contesti di riferimento.

All'interno delle province e degli ambiti territoriali di pertinenza svolgono, infatti, quel ruolo di polo economico, sociale, culturale, che nella fascia centrale la metropoli milanese esercita nei confronti dei centri classificati nell'Ambito commerciale metropolitano.

L'analisi muove, innanzitutto, dalla valutazione del peso demografico che ciascuna provincia e ciascun ambito riveste sul totale, poiché non tutte le province e non tutti gli ambiti hanno la stessa quota di popolazione residente in Lombardia nel 2005.

L'Informatore

ottobre 2007

Economia

una densità pari a 10 volte quella media regionale nella porzione più ristretta identificata dall'Ambito di addensamento commerciale, il sistema che impegna quasi l'80% di tutta la provincia.

- Le province di Varese, Como, Lecco, Bergamo e Brescia tutte a cavallo della zona montuosa e quella della Pianura Padana accolgono il 42,8% della popolazione residente, il 45,3% della superficie territoriale, un'area molto diversificata nel grado di concentrazione delle funzioni economiche.

In termini di peso demografico l'ambito territoriale più importante è sicuramente quello dell'Addensamento commerciale metropolitano (35,4%) che si concentra come abbiamo visto nella provincia di Milano, ma interessa anche quelle di Varese e Como. Sul versante del minor apporto demografico si collocano gli Ambiti lacustre e montano che, pur impegnando il 43,7% dell'intero territorio regionale, rappresentano solo il 13,7% della popolazione.

In posizione intermedia tra questi due estremi l'Ambito commerciale metropolitano, 22,1%, e l'ambito della Pianura lombarda, 15%.

Popolazione suddivisa per provincia e ambito territoriale

PROVINCE	ACMETRO	APLOMB	AACMETRO	ALLOMB	AMLOMB	AUC	QUOTA POP 2005
SONDRIO	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	17,9	1,9
SONDRIO	0,0	0,0	0,0	0,0	93,4	6,6	100,0
VARESE	30,9	0,0	30,4	10,8	8,1	19,8	9,0
VARESE	31,5	0,0	11,2	22,3	20,3	14,7	100,0
COMO	38,9	0,0	14,9	9,3	12,8	24,1	6,0
COMO	21,3	0,0	4,3	31,4	34,8	8,4	100,0
LECCO	47,0	0,0	0,0	18,8	17,5	16,7	3,4
LECCO	22,5	0,0	0,0	26,8	40,6	10,1	100,0
BERGAMO	44,5	1,9	0,0	2,8	28,7	22,2	10,9
BERGAMO	22,7	3,5	0,0	3,4	66,0	4,5	100,0
BRESCIA	22,3	18,4	0,0	11,3	22,5	25,5	12,5
BRESCIA	10,8	19,4	0,0	17,5	46,4	5,9	100,0
MILANO	19,1	3,0	77,9	0,0	0,0	0,0	40,8
MILANO	43,3	14,7	42,0	0,0	0,0	0,0	100,0
CREMONA	0,0	72,9	0,0	0,0	0,0	27,1	3,7
CREMONA	0,0	84,9	0,0	0,0	0,0	15,1	100,0
MANTOVA	0,0	72,8	0,0	0,0	0,0	27,2	4,2
MANTOVA	0,0	85,6	0,0	0,0	0,0	14,4	100,0
LODI	0,0	67,1	0,0	0,0	0,0	32,9	2,2
LODI	0,0	81,4	0,0	0,0	0,0	18,6	100,0
PAVIA	0,0	75,8	0,0	0,0	4,7	19,5	5,4
PAVIA	0,0	74,2	0,0	0,0	19,6	6,1	100,0
REGIONE LOMBARDIA	22,1	15,0	35,4	3,9	9,8	13,7	100,0


- Sondrio, Cremona, Mantova, Lodi e Pavia assorbono il 16,4% della popolazione e quasi metà del territorio lombardo; il grado di concentrazione delle funzioni urbane è, quindi, molto più diluito che nelle restanti zone.

- Milano si distingue per la dimensione della sua quota, il 40,8% della popolazione contro l'8,3% della superficie con

Ambiti territoriali e caratteri socio demografici della popolazione


Dal punto di vista dei caratteri socio demografici, che influenzano sui comportamenti di consumo delle famiglie, il quadro si può così riassumere:

1. La dinamica demografica dal 1991 al 2005 è caratterizza-



Economico

ta dalla diminuzione della popolazione nell'ambito di Addensamento commerciale metropolitano e nell'Ambito urbano dei capoluoghi, mentre in tutti gli altri contesti si evidenzia un incremento del numero di abitanti, che prosegue in termini costanti fino al 2001 e con un'accelerazione nel periodo successivo. La crescita è particolarmente elevata in ogni fase del trend per l'ambito commerciale metropolitano, si mantiene su livelli superiori alla media negli ambiti della pianura, dei laghi e della zona montuosa, è inferiore alla media negli ambiti caratterizzati dalla maggiore concentrazione edilizia. L'osservazione di questo trend suggerisce l'ipotesi che fino alla fine degli anni Novanta le zone più sfruttate dal punto di vista urbanistico abbiano vissuto una fase di parziale delocalizzazione degli insediamenti residenziali a beneficio dei contesti territoriali più vicini: l'Ambito commerciale metropolitano rispetto a quello di Addensamento, gli ambiti della pianura, dei laghi e delle montagne rispetto a quello urbano dei capoluoghi. Questo processo si è intensificato nei primi cinque anni del nuovo decennio.




2. La struttura per età della popolazione è sintetizzata dall'indice di vecchiaia, il rapporto tra il numero dei residenti con almeno 65 anni e il numero dei residenti compreso al di sotto della soglia dei 15 anni. Negli ambiti di Addensamento commerciale, urbano dei capoluoghi, lacustre e di pianura questo valore è nettamente superiore alla media regionale, pari a 142,5. Più di due terzi della popolazione lombarda, la quota di abitanti residente in questi quattro sistemi territoriali, ha un'età avanzata con livelli di intensità diversi, che vanno da un minimo di 150 per la pianura ad un massimo di 160,1 per l'Ambito urbano dei capoluoghi. La restante quota di residenti, poco meno di un terzo, compete ai rimanenti due ambiti territoriali, quello montano, più piccolo, e quello commerciale metropolitano, più grande. Nel primo l'indice di vecchiaia è 128,3, nel secondo è 111,5.


3. Eterogeneo si presenta anche il grado di istruzione misurato dal rapporto tra il numero di residenti laureati o diplomati e il totale della popolazione in età scolastica. Il valore medio regionale è 34,7, ma solo l'Ambito di addensamento commerciale metropolitano e quello urbano dei capoluoghi si pongono al di sopra di questa soglia, rispettivamente 40,7% e 38,7%, situazione che caratterizza poco meno della metà della popolazione lombarda. Al limite inferiore della scala


l'Ambito montano con un indice del 27%, quindi la pianura, 28,9%, e, infine, il commerciale metropolitano, 30,1%, e il lacustre, 32,6%.

4. Il consumo pro capite è una stima ottenuta applicando alla condizione socio professionale il livello di spesa definito per l'Italia settentrionale dall'indagine 2006 della Banca d'Italia. Sono considerate quattro informazioni base, il tasso di attività denominato Activa, la quota di liberi professionisti ed imprenditori denominato Ilp, la quota di lavoratori autonomi sul totale della popolazione attiva denominato Auto, la quota di pensionati sul totale della popolazione inattiva denominato Pens. La capacità di spesa sarà tanto più elevata quanto più elevati sono i valori riferiti ai quattro indici, osservando che performance inferiori alla media in una componente possono essere più che compensate da performance di segno contrario nelle altre.



Nell'Addensamento commerciale metropolitano, la zona che circonda l'area più urbanizzata e coinvolge diverse province della fascia centrale, il livello dei consumi è sostenuto essenzialmente dal tasso di attività, che compensa ampiamente tutte le altre componenti negative, in particolare il modesto apporto di imprenditori e liberi professionisti sul totale degli attivi. Nell'Ambito della pianura lombarda invece la capacità di spesa è rafforzata dalla quota di lavoratori autonomi sul totale degli attivi, una categoria socio professionale con reddito superiore alla media e surplus di entità contenuta. L'impatto positivo sui livelli di consumo è determinato dalla numerosità di questi percettori di reddito, 18,3% della popolazione attiva,






Economico

1/4 in più circa sulla quota media regionale.

Nell'Ambito dell'addensamento commerciale metropolitano è la quota di imprenditori e liberi professionisti ad esplicare effetti positivi sul valore dei consumi pro capite, 8,5% contro 7,3% della media; positivo, ma di piccola entità, l'apporto della componente pensionati, negativo quello del lavoro autonomo, neutrale il contributo del tasso di attività.

Nell'Ambito lacustre la spesa è quasi identica alla media, quale risultato della compensazione tra il modesto tasso di attività e gli indici superiori alla media di tutte le altre componenti; in particolare i consumi sono sostenuti dalla maggiore incidenza di entrambe le categorie socio professionali caratterizzate da redditi medio alti, imprenditori e liberi professionisti, lavoratori autonomi.



Nell'Ambito montano il tasso di attività e la quota di pensionati ed imprenditori e liberi professionisti appaiono inferiori alla media regionale così che la capacità di spesa è sostenuta solo dal maggior peso della componente del lavoro autonomo.


La struttura socio professionale dell'Ambito urbano dei capoluoghi è molto simile a quella dell'Addensamento commerciale metropolitano; in entrambe le zone la disponibilità di risorse da riservare ai consumi è sostenuta solamente dalla componente degli imprenditori e liberi professionisti, 8,4% sul totale degli attivi rispetto al 7,3 del valore medio.

Nel complesso la stima del consumo pro capite non evidenzia scostamenti rilevanti tra i diversi ambiti territoriali e fra questi e la media regionale, 11,7 mila euro il valore più elevato, 100,9% della media, 11,5 mila euro quello più basso, 98,5% della media.


L'Informatore

ottobre 2007


Economia



A questo livellamento della capacità di spesa nelle diverse zone non corrisponde, tuttavia, la stessa struttura socio professionale, poiché, come abbiamo visto, in alcune aree è positivo l'apporto del tasso di attività, in altri quello della componente degli imprenditori e liberi professionisti, in altri ancora una combinazione di tre componenti su quattro, inclusa quella dei pensionati, la quota di percettori di pensione sul totale della popolazione inattiva.



Naturalmente la struttura socio professionale incide sulla qualità e la natura dei beni e servizi che la popolazione di ciascun ambito territoriale richiede e, quindi, l'amministrazione municipale deve dominare la conoscenza di queste informazioni per assumere decisioni di pianificazione coerenti alle esigenze della propria comunità.



Economico

'Informatore

ottobre 2007

Indicatori statistici


ECONOMICO

Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2000 = 100 da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 2000 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Settembre 2002	120,2	136,2	124,2	129,1	117,8	119,7	121,6	93,6	116,3	125,0	129,7	123,4	121,4	2,5	1,88
Ottobre	120,9	136,3	125,1	129,2	117,9	119,9	120,7	91,2	116,7	125,4	130,0	123,7	121,5	2,4	1,80
Novembre	121,1	137,0	125,4	129,3	118,4	120,0	121,2	90,7	116,9	125,5	130,1	124,0	121,8	2,5	1,88
Dicembre	121,3	138,2	125,7	129,4	118,5	120,2	121,2	90,2	116,9	125,6	130,2	124,0	121,8	2,5	1,88
Media anno	119,2	134,3	114,8	128,7	117,4	119,5	120,7	93,3	116,0	124,1	128,7	123,0	120,8	2,4	1,80
Gennaio 2004	121,8	138,2	125,7	129,9	118,5	120,6	121,1	90,3	117,5	125,7	130,5	124,6	122,0	2,0	1,50
Febbraio	121,9	138,3	125,8	129,9	119,2	121,0	122,0	89,9	117,4	125,9	130,9	124,9	122,4	2,2	1,65
Marzo	121,9	145,1	126,1	129,9	119,2	121,3	122,7	88,4	117,6	125,9	131,2	125,1	122,5	1,9	1,43
Aprile	122,0	145,5	126,2	130,3	119,3	121,4	123,5	87,7	117,8	125,9	131,8	125,2	122,8	2,0	1,50
Maggio	122,3	145,8	126,6	130,4	119,8	121,8	124,1	87,2	117,7	126,0	132,3	125,4	123,0	2,1	1,58
Giugno	122,3	145,8	126,6	130,8	119,9	121,8	124,7	86,7	117,8	126,0	132,5	126,1	123,3	2,2	1,65
Luglio	121,9	145,9	126,7	131,2	119,9	121,9	124,8	86,5	118,7	126,0	133,3	126,1	123,4	2,1	1,58
Agosto	121,5	145,9	126,7	131,3	120,3	121,8	126,0	86,0	118,9	126,0	134,0	126,4	123,6	2,1	1,58
Settembre	121,4	146,1	127,0	131,6	120,3	121,8	125,7	86,1	118,9	127,2	134,4	126,5	123,6	1,8	1,35
Ottobre	121,2	146,5	127,7	132,6	120,3	120,6	125,7	85,5	118,3	129,7	133,8	126,6	123,6	1,7	1,28
Novembre	120,9	146,5	127,8	132,9	121,0	120,0	126,4	85,1	118,3	130,1	133,8	127,2	123,9	1,7	1,28
Dicembre	121,1	153,7	128,0	133,0	121,0	120,1	127,0	84,8	118,1	130,1	133,6	127,2	123,9	1,7	1,28
Media anno	121,7	145,3	126,7	131,2	119,9	121,2	124,5	87,0	118,1	127,0	132,7	125,9	123,2	2,0	1,80
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,3	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,05
Giugno	126,9	170,2	132,1	147,0	126,9	120,2	137,5	71,2	120,5	137,2	142,7	135,9	129,9	1,6	1,20
Luglio	126,9	170,2	132,0	147,4	127,0	120,2	138,4	71,5	120,9	137,2	143,3	136,0	130,2	1,6	1,20



Economico

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
2003						
Dicembre	150,0	147,3	137,9	150,6	168,6	153,2
2004						
Gennaio	84,4	89,0	111,5	99,0	110,7	97,4
Febbraio	82,6	86,6	93,5	93,0	113,8	94,5
Marzo	90,8	96,3	107,3	98,9	116,2	101,8
Aprile	101,2	102,6	109,8	109,9	119,1	108,4
Maggio	110,1	108,6	102,4	101,1	107,9	107,3
Giugno	93,2	102,6	106,8	105,7	123,7	106,6
Luglio	100,9	100,5	106,5	110,8	110,0	105,1
Agosto	78,2	74,3	75,4	89,9	100,7	84,6
Settembre	98,4	98,7	94,2	102,3	111,0	101,9
Ottobre	102,0	108,0	110,7	106,8	127,4	111,8
Novembre	108,7	115,4	109,5	101,8	114,5	111,0
Dicembre	146,7	146,0	137,0	150,0	171,1	152,5
2005						
Gennaio	6,7	7,1	9,2	7,9	9,3	7,9
Febbraio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Marzo	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Aprile	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Maggio	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Giugno	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Luglio	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Agosto	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Settembre	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Ottobre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Novembre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Dicembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
Dicembre	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
2006						
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Maggio	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Giugno	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Luglio	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Agosto	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Settembre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Ottobre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Novembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8
Dicembre	148,5	148,7	146,5	154,0	179,9	157,6
2007						
Gennaio	81,2	86,9	116,7	96,6	112,3	96,9
Febbraio	83,4	86,2	99,2	91,7	120,0	96,9
Marzo	90,1	94,7	113,1	103,5	124,8	104,8
Aprile	95,9	101,3	112,5	105,4	119,8	106,6
Maggio	111,4	110,9	106,8	103,9	112,0	110,1
Giugno	92,5	99,3	110,8	108,1	129,3	108,0